



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 09/06/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC),
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE),
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (CA)

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **nove** del mese di **Giugno** alle ore 10:30 su convocazione disposta, con adunanza ORDINARIA in seduta PUBBLICA si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Magnus.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	BALDAZZI ALBERTO	X	
2	TAGLIAFERRI ALICE		X
3	MASI DANIELA	X	
4	BERTINI SIRIANA	X	
5	ZANOTTI MARIA ANTONIETTA		X
6	BERTOZZI CHRISTIAN	X	
7	CIARLATANI GABRIELE	X	
8	GALEOTTI SERGIO	X	
9	MARAIA BARBARA	X	
10	BERTUZZI ALESSIO	X	
11	MASI FABRIZIO	X	

Totale presenti: 9 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Marcella Bonanni.

il Sindaco Alberto Baldazzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

E' presente in aula l'Assessore esterno Masi Elisabetta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BERTINI SIRIANA, GALEOTTI SERGIO, BERTUZZI ALESSIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC),
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (CA)

E' presente in aula l'Arch. Mongioj Piergiorgio dell'Ufficio di Piano Federato del Nuovo Circondario Imolese

Il Sindaco chiama l'**Arch. Mongioj** ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Viene, quindi, fornita dall'**Arch. Mongioj** illustrazione ampia e dettagliata del documento.

Il consigliere Bertuzzi Alessio (gruppo "Progetto Castel del Rio") chiede alcuni chiarimenti sulle aree interessate dal PSC, con particolare riferimento a quelle da destinare ad attività artigianali.

L'Arch. Mongioj fornisce i chiarimenti del caso.

Terminati gli interventi si procede alla votazione come risulta sotto riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- la L.R. 24/03/2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio" e ss.mm. ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio e determinato un nuovo livello della pianificazione regionale, provinciale e comunale. In particolare per la pianificazione comunale, il Titolo II "strumenti e contenuti della Pianificazione" Capo III "pianificazione urbanistica comunale" prevede la sostituzione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con i seguenti tre strumenti urbanistici;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) – art. 28 – è lo strumento programmatico che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale, con l'ulteriore finalità di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale nonché l'identità culturale. Il PSC non è uno strumento conformativo in quanto non dà luogo a diritti edificatori privati, né a vincoli pubblici, salvo quelli ricognitivi che derivano dal recepimento della pianificazione sovraordinata o dal riconoscimento di condizioni o limitazioni oggettive in determinate porzioni di territorio;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) – Art. 29 – è lo strumento che disciplina le procedure ed attività di costruzione, trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio, le prestazioni ambientali, di sicurezza e di qualità da assicurare ai nuovi edifici; stabilisce inoltre la disciplina delle trasformazioni negli ambiti non governati dal POC;
- il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) – Art. 30 – è lo strumento che programma l'attuazione delle indicazioni del PSC con riferimento ad un arco temporale di anni cinque, individua e disciplina le trasformazioni di riqualificazione urbana; definisce i diritti edificatori privati ed i vincoli pubblici i quali decadono se non attuati nel periodo di validità quinquennale.

La Regione Emilia Romagna, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 173 del 04/04/2001, ha approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione, quale documento illustrativo dei principali elementi innovativi dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica introdotti dalla L.R. n. 20/2000;

I dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese (Comuni di Imola, Castel San Pietro Terme, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Dozza, Fontanelice, Mordano e Medicina) ed il Circondario stesso, per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione comunale, hanno istituito l'Ufficio Federato di Piano, quale struttura tecnica preposta al coordinamento dei lavori di redazione in forma associata dei Piani Strutturali Comunali (PSC), dei Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE) nonché degli altri strumenti correlati;

La Regione Emilia Romagna ha promulgato la LR n. 24 del 21/12/2017 "Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio", che ai sensi dell'art. 3, comma 4, consente ai Comuni con PSC e RUE adottati di optare per la loro approvazione mediante le procedure previste dalla previgente LR n. 20/2000;

RICHIAMATI I PRECEDENTI ATTI:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/06/2014 di contestuale Adozione:
del PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) CON VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) (ARTT. 22 E 32 L.R. N. 20/2000 E SUCC. MOD.);
del REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) (ART. 33 E 34 L.R. N. 20/2000 E SUCC. MOD.);
della CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (ART. 3 L.R. N. 15/2001 E ART. 20 L.R. N. 20/2000 E SUCC. MOD.);
- Gli elaborati del PSC e relativa VALSAT, gli elaborati del RUE e relativa VALSAT, gli elaborati della Classificazione Acustica, sono stati depositati a libera visione del pubblico presso il Comune di Castel del Rio per 60 giorni consecutivi e precisamente dal 24.07.2014 al 13.08.2014;
- L'avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 263 del 13.08.2014; all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo Pretorio della Città Metropolitana e sul sito Internet del Comune;
- L'espressione delle riserve previste dagli artt. 32 e 33 della L.R. n. 20/2000 e succ. mod. da parte della Città Metropolitana con Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 14 del 01.02.2017 – Prot. I.P. 159/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/17/2016 (Prot. NCI n.1255 del 02.02.2017);
- I pareri delle autorità competenti in allegato alle riserve della Città Metropolitana;

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18.12.2017 ad oggetto PSC - RUE - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - approvazione controdeduzioni alle osservazioni, ai pareri degli enti ed alle riserve della Città Metropolitana;

VISTO CHE

- la Città Metropolitana con atto del Sindaco Metropolitano n. 80 del 18/04/2018 ha espresso l'intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. n. 20/2000, condizionata all'inserimento nella Pianificazione di alcune prescrizioni. Tali prescrizioni sono nel dettaglio precisate nella relazione istruttoria redatta dal Servizio Urbanistica ed Attuazione PTCP che costituisce allegato dell'atto del Sindaco metropolitano; atto che si allega in copia alla presente deliberazione;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000, in merito alla conformità del PSC agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato, l'approvazione del PSC è subordinata al recepimento delle condizioni nella stessa espresse;
- l'Ufficio di Piano Federato presso il NCI, ha chiarito nella "Relazione illustrativa di approvazione", che si allega quale parte integrante della presente deliberazione, che le richieste modifiche della CM_BO erano già state apportate agli elaborati in recepimento delle condizioni e del parere in materia di vincolo sismico, formulate dalla CM_BO stessa all'atto dell'intesa dei Comuni di Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano e della correzione di refusi agli elaborati della strumentazione in approvazione in sede di Controdeduzione in quanto pianificazioni federate sulla base di un'apposita Osservazione formulata dall'Ufficio di Piano Federato del Nuovo Circondario Imolese;

RICORDATO CHE:

- la disciplina regionale di cui alla L.R. n. 20/2000 art. 32, nel combinato disposto dei commi 10 e 11, subordina l'approvazione del PSC da parte del Consiglio Comunale, alla preventiva acquisizione dell'intesa nonché al recepimento nel piano delle modifiche indicate nell'intesa stessa, cui rimanda, come visto, la recente riforma L.R. n.24/2017;
- il Nuovo Circondario Imolese con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 104 del 15/12/2015, a seguito dell'Intesa espressa dalla Città Metropolitana per i Comuni di Imola, Medicina e Fontanelice nella quale sono riportate le indicazioni di carattere generale, ha condiviso le scelte progettuali intercomunali di impianto strategico che vengono recepite nell'approvazione dei PSC-RUE dei dieci Comuni del Circondario nell'ottica perseguita di una metodologia di omogeneizzazione normativa, prestazionale e di semplificazione amministrativa;

EVIDENZIATO CHE:

- gli elaborati costitutivi del PSC, del RUE e della Classificazione Acustica, come adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2014 ed aggiornati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni, alle riserve ed ai pareri, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 56/2017 vengono approvati con una minore modifica alla Scheda "N_2" di cui

- all'Art. 18.3 del Tomo III delle NTA del RUE – Sezione comunale come meglio descritto nell'allegata "Relazione illustrativa di approvazione";
- la nuova pianificazione comunale recepisce integralmente e coordina le prescrizioni ed i vincoli che derivano dai piani, provvedimenti amministrativi o legislativi sovra ordinati relativi alla regolazione dell'uso del suolo e costituisce la "carta unica del territorio", ai sensi dell'art. 19, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
 - l'Accordo territoriale per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese è stato perfezionato con la sottoscrizione da parte dei legali rappresentati della Città Metropolitana, del Nuovo Circondario Imolese e dei 10 Comuni del Circondario in adempimento delle deliberazioni assunte da ciascuna Amministrazione;

VISTE:

- la L.R. n. 24/2017 ed in particolare l'art. 3, comma 4, per l'approvazione del PSC e RUE;
- la L.R. n. 20/2000 ed in particolare gli artt. 32 e 33 per la formazione del PSC e del RUE
- la L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela dell'uso del territorio" ed in particolare gli artt. 5.32 e 33 in merito alla valutazione della Valsat ed alla formazione del PSC e del RUE;
- la L.R. n. 15/2001 ed in particolare l'art. 3 per la classificazione acustica;
- la L.R. n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" ed in particolare l'art.3 per la classificazione acustica e le direttive per l'applicazione di cui alla delibera G.R. n. 2053/2001;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24/03/2000 n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 484 del 28/05/2003;
- la delibera Assemblea Legislativa n. 279/2010 "indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte ai titoli I e II della L.R. n. 6/2000";
- la L.R. n. 2/2015 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015" art. 4 che reca una disciplina speciale per l'edilizia in merito alla realizzazione, trasformazione e agibilità delle sale da gioco e per raccolta delle scommesse e la nota esplicativa della Regione prot. n. 422372 del 16/06/2015;
- la L.R. n. 9/2015 "Legge comunitaria per il 2015" artt. 34 e 35 che dettano la nuova disciplina regionale dei mutamenti di destinazione d'uso in modifica alla L.R. n. 15/2013 e la circolare illustrativa della Regione Emilia – Romagna protocollo n. 550910 del 31/07/2015
- l'art.42 lett. B) del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dato atto che, ai sensi dell'art.39 comma 1, lett. B) lo schema della presente deliberazione e degli elaborati tecnici, sono stati preventivamente pubblicati sul sito web del Comune alla Sezione "Amministrazione trasparente" -"Pianificazione e Governo del territorio" dal giorno 6 maggio 2016, dove verrà altresì pubblicata la presente deliberazione ed i relativi elaborati approvati;

- il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 15/2013 in data 30/07/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” e ss.mm.ii.;

RITENUTO di procedere all’approvazione del PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC), del REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE); della CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (CA) negli elaborati informatizzati sotto indicati, redatti dall’Ufficio di Piano Federato del Nuovo Circondario Imolese sottoscritto dai professionisti incaricati dall’Ufficio di piano federato, acquisiti al Protocollo dell’Ente e classificati come in allegato alla Relazione costitutiva della presente Deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’Art. 49 - del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazioni espresse in forma palese, per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9

Favorevoli: 9

Contrari: 3 (Maraia Barbara, Bertuzzi Alessio e Masi Fabrizio)

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell’Art. 3, comma 4 della L.R. 24/2017 e, di conseguenza, ai sensi dell’Art. 23, comma 10 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC) negli elaborati in premessa indicati, che recepiscono le condizioni espresse nell’atto di intesa del Sindaco Metropolitano e gli adeguamenti evidenziati nelle premesse e nella relazione tecnica illustrativa allegata alla presente deliberazione, come indicato nell’Intesa stessa;
- 2) di approvare ai sensi dell’art.33 comma 4-bis e 34 della L.R. n. 20/2000 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) negli elaborati e con gli aggiornamenti indicati in premessa e nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione, ivi compreso l’adeguamento del RUE alla nuova disciplina regionale sui mutamenti d’uso con aumento del carico urbanistico;
- 3) di dare atto che gli strumenti approvati con la presente deliberazione recepiscono le modifiche alla disciplina edilizia ed urbanistica introdotte dalla stesura vigente del DPR n. 380 del 06/06/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e della LR n. 15/2013 in data 30/07/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- 4) di approvare la Classificazione Acustica ai sensi dell’Art.3 della L.R. n. 15/2001 e Art. 20 della L.R. n. 20/2000 negli elaborati in premessa indicati e con gli aggiornamenti evidenziati nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione;

- 5) di approvare gli elaborati informatizzati del PSC, del RUE e della Classificazione Acustica di cui alle premesse ed ai precitati punti, identificati come nel successivo punto e contenuti all'interno di DVD, riproducibile ma non modificabile, realizzato nel rispetto dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24/03/2000 n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 484 del 28/05/2003;
- 6) di dare atto che tutti gli elaborati (originali in formato digitale) sono conservati nel fascicolo archivistico degli atti comunali;
- 7) di dare atto, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della L.R. n. 20/2000, che la nuova pianificazione comunale recepisce integralmente e coordina le prescrizioni ed i vincoli che derivano dai piani, provvedimenti amministrativi o legislativi sovraordinati relativi alla regolazione dell'uso del suolo e costituisce la "carta unica del territorio";
- 8) di dare mandato:
 - o a trasmettere copia del presente atto completo di tutti gli elaborati ed allegati approvati, alla Città Metropolitana ed alla Regione;
 - o di procedere alla messa in atto di tutte le forme di pubblicità ivi previste, oltre al deposito presso il Comune per la libera consultazione, come previsto dal comma 12 dell'art.32 della L.R. n. 20/2000;
 - o di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione E.R.;
- 9) di dare atto che, ai sensi del comma 13 dell'art.32 e del comma 9 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000 la nuova pianificazione comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, dopo separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente e sito:

Presenti e votanti n. 9 consiglieri

Esprimono voto favorevole n. 6 consiglieri

Esprimono voto contrario n. 3 consiglieri (Maraia Barbara, Bertuzzi Alessio e Masi Fabrizio)

Delibera inoltre

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alberto Baldazzi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marcella Bonanni

(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Tecnico

Proposta di Consiglio Comunale n.ro 28

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC),
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA (CA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE

Maurizio Bruzzi

(atto sottoscritto digitalmente)

li, 05/06/2018



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SETTORE TECNICO

Proposta di Consiglio n.ro 28

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC),
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA (CA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)

Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.

IL RESPONSABILE

Massimiliano De Giovanni

(atto sottoscritto digitalmente)

Lì, 05/06/2018



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 09/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15/06/2018 al 30/06/2018 .

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva il 25/06/2018.

Li, 15/06/2018

Per il Segretario Comunale

Paola Dongellini

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Sindaco	Alberto Baldazzi
Segretario Comunale	
Responsabile del Servizio	Maurizio Bruzzi
Adozione	Delibera C.C. n. 24 del 20/06/2014
Controdeduzioni	Delibera C.C. n. 56 del 18/12/2017
Approvazione	Delibera C.C.

PSC

RUE

CA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI APPROVAZIONE

PROGETTISTA INCARICATO


Dott. Arch. Piergiorgio MONGIOJ
Iscritto all'Albo degli Architetti di Bologna al n. 2500

UFFICIO DI PIANO FEDERATO

Dott.ssa Raffaella BARONI
Dott. Lorenzo DIANI

CONSULENTE DI PROGETTO

Dott. Arch. Franco CAPRA



1 - PREMESSA

Con la Delibera C.C. n. 24 del 20/06/2014 sono stati adottati il PSC, il RUE e la Classificazione Acustica del Comune di Castel del Rio.

Con la Delibera C.C. n. 56 del 18/12/2017 sono state approvate le Controdeduzioni alle Osservazioni dei privati, ai Pareri degli Enti ed alle Riserve della Città Metropolitana di Bologna al PSC, al RUE e alla Classificazione Acustica ed è stata richiesta l'Intesa con la Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 32, comma 10 della L.R. n.20/2000 (oggi art. 3, comma 4 della L.R. 24/2017).

La Città Metropolitana di Bologna (CM_BO) ha espresso, con atto del Sindaco Metropolitan n. 80 del 18/04/2018, l'Intesa sul PSC condizionata alla valutazione e/o al recepimento di prescrizioni.

Al fine di approvare il PSC, il RUE e la Classificazione Acustica del Comune di Castel del Rio, si è reso necessario pertanto procedere alla redazione della presente Relazione Illustrativa per l'Approvazione al fine di chiarire la conformazione degli elaborati controdedotti rispetto alle formulazioni poste nell'Intesa dalla CM_BO e le variazioni introdotte per il recepimento di prescrizioni. In particolare ne risulta che la necessità di procedere a variazioni degli elaborati stessi per l'approvazione di PSC e RUE, si limita all'introduzione, nell'Art. 18.3 del Tomo III delle NTA del RUE in calce alla Scheda dell'Ambito "N_2" (che prende luogo del cassato Ambito residenziale ANS C1.3), della seguente specifica: *"Gli interventi dovranno comunque essere attuati nel pieno rispetto del sistema dei vincoli e delle tutele presenti nell'area dell'Ambito"* in conformità alla indicazione esposta nella Relazione Istruttoria dell'Intesa (Cfr. nel seguito Riserva n. 6).

Gli ulteriori rilievi risultano già recepiti all'atto dell'approvazione delle Controdeduzioni (che con apposita Osservazione dell'UdPF presentava elaborati già allineati con le prescrizioni richieste per i Comuni del NCI che avevano già conseguito l'Intesa e l'approvazione dei relativi PSC – RUE – CA) o non direttamente influenti sulla redazione degli elaborati stessi. Parallelamente ogni previsione che avrebbe comportato Variante agli strumenti urbanistici e normativi sovra ordinati era stata ricondotta ai disposti delle relative riserve o ritirata e cassata.

2 - RECEPIMENTO CONDIZIONI DELL'INTESA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

A seguito delle condizioni a cui è subordinata l'Intesa della Città Metropolitana di Bologna sul PSC si sono verificate le stesure degli elaborati del PSC da approvare in relazione a quanto espresso in sede di formulazione dell'Intesa e rilevando quanto di seguito.

RISERVA: n. 3 "PEREQUAZIONE URBANISTICA"

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE:

È necessario specificare nella norma di PSC che l'indice di Utilizzazione Sostenibile (Ut(s)) massimo comprende tutte le possibili componenti insediative oltre alla residenza (attività complementari ed ERS).

ELABORATO MODIFICATO: PSC NTA GIÀ MODIFICATE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE

MODIFICA: a seguito dell'approvazione dell'Intesa da parte dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese che l'hanno conseguita prima della redazione delle controdeduzioni per il Comune di Castel del Rio, già in sede di approvazione delle controdeduzioni alle riserve, le opportune specificazioni sono state introdotte nelle norme del PSC sulla base di idonea osservazione dell'Ufficio di Piano Federato (UdPF) del NCI. Gli articoli modificati sono l'art. 5.5.2 comma 2 e l'art. 5.5.3.

Le stesse modifiche sono state apportate nelle norme di PSC degli altri Comuni del NCI che hanno conseguito l'Intesa e approvato PSC e RUE.

RISERVA: n. 4 "EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE"

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE:

Si chiede di specificare nella norma di PSC che l'obiettivo di implementare l'ERS attraverso il patrimonio edilizio esistente inutilizzato non può considerarsi alternativo o sostitutivo di quanto richiesto dalla LR n. 20/00 e smi "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

ELABORATO MODIFICATO: PSC NTA GIÀ MODIFICATE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE

MODIFICA: all'art. 5.3.4 comma 7, in riferimento alla facoltà di utilizzare alloggi esistenti per gli obiettivi di ERS è già inserita la seguente dicitura "Essa, comunque, non può considerarsi alternativa o sostitutiva di quanto richiesto dalla LR 20/2000 smi".

Le stesse modifiche sono state apportate nelle norme di PSC degli altri Comuni del NCI che hanno conseguito l'Intesa e approvato PSC e RUE

RISERVA: n. 6 "TESSUTO URBANO CONSOLIDATO"

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE:

Si chiede di integrare gli strumenti urbanistici, indicando nella relativa scheda, i principali obiettivi e parametri di trasformazione per l'ex ambito ANS C1.3, ora N_3 di Valsalva, e dimostrando la compatibilità con il sistema dei vincoli e delle tutele presenti nell'area e con gli obiettivi fissati dal PTCP e dal PSC sul territorio rurale.

ELABORATO MODIFICATO: SCHEDA DELL'AMBITO "N_2" – RUE TOMO III – ART: 18.3, comma 1, ambito N_2
Erroneamente citato come Ambito "N_3" della Relazione Istruttoria della CM_BO.

MODIFICA: Considerato che le nuove destinazioni dell’Ambito partecipano alle finalità riconosciute dal PSC federato e dalla pianificazione sovraordinata relative alla valorizzazione turistico – ambientale del Comune di Castel del Rio e ritenuto che obiettivi, parametri e modalità di realizzazione appaiono sufficientemente definiti nella Scheda relativa al nuovo Ambito speciale in territorio rurale identificato con la sigla “N_2” (che prende luogo del cassato Ambito di espansione residenziale ANS C1.3), per ulteriore cautela, si introduce al termine della stessa Scheda il seguente periodo; *“Gli interventi dovranno comunque essere attuati nel pieno rispetto con il sistema dei vincoli e delle tutele presenti nell’area dell’Ambito”* in conformità alla indicazione esposta nella Relazione Istruttoria dell’Intesa.

RISERVA: n. 11 “AMBITI PRODUTTIVI”

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE:

Relativamente agli insediamenti produttivi isolati e sparsi in territorio rurale, non zonizzati come ambiti produttivi, è necessario specificare, in analogia con quanto previsto anche dagli altri Comuni del Nuovo Circondario Imolese, che le superfici esistenti sono le massime ammissibili, fatti salvi modesti ampliamenti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di consolidamento fisiologico delle attività in essere, valutando comunque, ove possibile l’opportunità di trasferire tali attività negli ambiti produttivi.

ELABORATO MODIFICATO: -

MODIFICA: Le due schede “S_1” e “S_2” che identificano gli insediamenti descritti nella prescrizione assumono, la prima, la superficie (Su) esistente come massima e la seconda ammette *“un modesto ampliamento finalizzato al soddisfacimento di esigenze di consolidamento fisiologico dell’attività in essere”* nel rispetto dei vincoli imposti dalla localizzazione e dalle quantità minime e massime di Sa richieste dal RUE.

Si ammette il permanere delle due attività stanti la loro natura e collocazione di origine, fermo restando che al termine delle stesse la norma prevede il ripristino di destinazioni prescritte per il territorio rurale (Classe E, Art. 3.1.1 del Tomo III del RUE).

RISERVA: n. 14 “ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE IN AMBITO RURALE”

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE:

In merito alle possibilità di recupero dei fabbricati esistenti è necessario che gli interventi proposti siano coerenti con quanto stabilito dall’art. A-21 della LR n. 20/00 e s.m.i. in merito agli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola, privi di valore storico - architettonico, culturale e testimoniale e con caratteristiche tipologiche tali da non consentire interventi di riuso, prevedendo che le possibilità di recupero siano limitate agli edifici di cui all’art. A-21 comma 2 lettere a) e b)

ELABORATO MODIFICATO: -

MODIFICA: Quanto richiesto dalla prescrizione, in termini generali, si riferisce a norme di tipo intercomunale che, in sede di controdeduzioni, sono state uniformate a quanto richiesto e accolto e seguito delle riserve per i PSC e RUE federati dei Comuni che hanno già conseguito l’Intesa e l’Approvazione sulla base dell’idonea Delibera di Consiglio Comunale.

In merito agli specifici ambiti “N_1” e “N_2” di cui all’Art. 18.3 del Tomo III delle NTA del RUE (nella norma soggetti ad inserimento nel POC e, alla luce della nuova LR 24/17, comunque soggetti alle procedure di cui all’Art. 4 e al conseguente Accordo con i Privati), si tratta di ambiti finalizzati a rea-

lizzare la qualificazione e la perequazione territoriale del comune (condivisa anche dagli strumenti sovraordinati al RUE) in termini turistici e di fruizione e salvaguardia ambientale.

Nel caso dell'Ambito "N_1" si tratta di una attività di fruizione dell'ambiente medio - montano dedicata all'attività fisica e turistica che, come previsto nella scheda, deve comunque rispettare tutte le norme previste dalla Scheda dei Vincoli e dalle relative Tavole, oltre agli impegni da assumersi nel necessario Accordo preventivo.

Nel caso dell'Ambito "N_2" (che prende luogo del cassato Ambito di espansione residenziale ANS C1.3) si riconduce al territorio rurale un ambito (pur particolare) destinato alla residenza, collegandolo alle funzionalità turistiche già presenti in zona lungo l'asta del Fiume Santerno, limitandone le destinazioni d'uso ed escludendo la residenza.

In entrambi i casi rimane la soggezione ai dettami della Scheda dei Vincoli ed, inoltre, la classificazione in territorio rurale implica normativamente che alla conclusione degli usi concessi si proceda alla demolizione dei manufatti o alla loro riconversione per gli usi agricoli; le aree scoperte dovranno essere bonificate mediante un intervento di Recupero e Risanamento Aree Libere (RAL).

RISERVA: n.16 RECEPIMENTO DELLE TUTELE SOVRAORDINATE"

SINTESI DELLA PRESCRIZIONE:

Si ritiene opportuno inserire gli edifici di valore storico culturale e testimoniale in riferimento all'art. A-9 LR n. 20/00 e art. 24 PTPR

ELABORATO MODIFICATO: PSC TAV. 2 (costitutiva della Tavola dei Vincoli) GIÀ MODIFICATA IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE

MODIFICA: a seguito dell'approvazione dell'Intesa da parte dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese che l'hanno conseguita prima della redazione delle controdeduzioni per il Comune di Castel del Rio, già in sede di approvazione delle controdeduzioni alle riserve, gli edifici di valore storico culturale e testimoniale sono stati introdotti nella Tav. 2 del PSC (costitutiva della Tavola dei Vincoli) sulla base di idonea osservazione dell'Ufficio di Piano Federato (UdPF) del NCI.

Le stesse modifiche sono state apportate nelle norme di PSC degli altri Comuni del NCI che hanno conseguito l'Intesa e approvato PSC e RUE.

QUADRO CONOSCITIVO			
VOL. I	RELAZIONE		Sistema demografico, sociale ed economico
	RELAZIONE		Sistema ambientale
VOL. II	ALLEGATI	ALL. A1	Indagine geologico-ambientale
		ALL. A2	Schede di valutazione elementi a rischio frana da sottoporre a verifica nelle UIE r1, r3, r4
	CARTOGRAFIA	TAV. 1 a-b-c	Carta litotecnica – 1:25.000
		TAV. 2 a-b-c	Carta geomorfologica – 1:25.000
		TAV. 3 b-c	Carta dell’acclività – 1:25.000
		TAV. 4 a-b-c	Effetti sismici di sito – 1:25.000
		TAV. 5 a-b-c	Tutela reticolo idrografico – 1:25.000
		TAV. 6 b-c	Dissesto – 1:25.000
		TAV. 7 b-c	Classificazione crinali e zone calanchive – 1:25.000
		TAV. 8	Subsidenza – 1:50.000
VOL. III	RELAZIONE		Sistema territoriale
	ALLEGATI	ALL. A1	Approfondimenti riguardanti il territorio rurale - Relazione
		ALL. A2	Approfondimenti riguardanti il territorio rurale - Cartografia
		ALL. B	Quadro analitico rilevazione dotazioni territoriali
		ALL. C	Classificazione strade ai fini zonizzazione acustica
		ALL. D.1	Carta del rischio archeologico - Relazione
		ALL. D.2	Carta del rischio archeologico – catalogo evidenze archeologiche - Schede
		ALL. D.3 a-b-c	Carta del rischio archeologico – 1:25.000
		ALL. E	Elenco immobili e siti archeologici tutelati dal MIBAC
		ALL. F	Elenco immobili con più di 50 anni tutelati dal MIBAC
		ALL. G	Elenco schede rilevazione per l’edilizia rurale di interesse storico-architettonico-tipologico (vincoli PRG)
	ALL. H	Elenco beni paesaggistici/ambientali e acque pubbliche tutelate	
	ALL. I	Dati relativi alla mobilità e al pendolarismo	
	CARTOGRAFIA	TAV. 1	Servizi alla collettività e spazi di utilizzo pubblico (tavole per comune)
		TAV. 2.1	Rete acquedotto – 1:50.000
		TAV. 2.2	Rete elettrica – 1:50.000
		TAV. 2.3	Rete fognaria – 1:50.000
		TAV. 2.4	Rete gas – 1:50.000
		TAV. 3 a-b-c	Classificazione rete stradale – 1:25.000
		TAV. 4 a-b-c	Sistema storico e ambientale – 1:25.000
VOL. IV	RELAZIONE		Sistema della pianificazione
	ALLEGATI	ALL. A	Esame storico comparato della pianificazione comunale
		ALL. B	Analisi evoluzione urbanistica comuni del NCI. Sintesi generale
		ALL. B.1	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune BOT
		ALL. B.2	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune CAS
		ALL. B.3	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune CDR
		ALL. B.4	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune CAG
		ALL. B.5	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune CSPT
		ALL. B.6	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune DOZ
		ALL. B.7	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune IMO
		ALL. B.8	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune FON
		ALL. B.9	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune MED
		ALL. B.10	Analisi dell’evoluzione urbanistica del comune MOR
		ALL. C	Evoluzione storica del tessuto urbano-aree con caratteri di scarsa qualità urbana e/o urbanistica
ALL. D	Stato di attuazione dei prg vigenti dal 2000 al 01.02.2010		
CARTOGRAFIA	TAV. 1	Stato attuazione prg vigenti – previsioni insediative e servizi (tavole per comune)	
AGGIORNAMENTI	ELABORATO A – Quadro conoscitivo (aggiornamento sintetico al 2009)		
	ELABORATO B – Volume III – Sistema territoriale - Relazione (aggiornamento al 2009)		
	ELABORATO C – Volume III – allegato B - Quadro analitico delle dotazioni territoriali (aggiornato al 2009)		
	ELABORATO D – Volume II – SISTEMA AMBIENTALE – CARTOGRAFIA Tav. 1 fogli a-b-c - “CARTA LITOTECNICA” (sostitutiva di QC-DP) - 1:25.000		
	ELABORATO E - Volume II – SISTEMA AMBIENTALE – CARTOGRAFIA Tav. 2 fogli a-b-c - “CARTA GEOMORFOLOGICA” (sostitutiva di QC-DP) - 1:25.000		
	ELABORATO F - Volume II – SISTEMA AMBIENTALE – CARTOGRAFIA Tav. 4 fogli a-b-c - “CARTA COMUNALE DEGLI EFFETTI SISMICI LOCALI” (sostitutiva di QC-DP) - 1:25.000		
	ELABORATO G - Volume II – SISTEMA AMBIENTALE – CARTOGRAFIA Tav. 6 fogli b-c - “DISSESTO” (sostitutiva di QC-DP) - 1:25.000		
	ELABORATO H - Volume II – SISTEMA AMBIENTALE – CARTOGRAFIA Tav. 9 fogli a-b-c - “ZONIZZAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO” (nuova tavola) - 1:25.000		

PSC	
RELAZIONI	ELABORATO A) RELAZIONE
	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI APPROVAZIONE DELL'INTESA
NORME	ELABORATO B) NORME TECNICHE ATTUATIVE
VALSAT	VALSAT ELABORATO C1) Rapporto Ambientale
	VALSAT ELABORATO C1bis) Integrazione alla VALSAT
	VALSAT ELABORATO C2) Sintesi non tecnica finalizzata alla VAS
	VALSAT ELABORATO C3) VINCA parte generale e comunale
	ELABORATO D) Schede Valsat e di indirizzo progettuale (Vlp) ALLEGATO 1: SCHEDE GEOLOGICHE D'AMBITO COMUNALE
TAVOLE	Tav. 1 - "PROGETTO DI ASSETTO DEL TERRITORIO" - 1:10.000
	Tav. 2 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ CULTURALI E DEI PAESAGGI" - 1:10.000
	Tav. 3 - "TUTELA DELLA VULNERABILITÀ E SICUREZZA DEL TERRITORIO" - 1:10.000
	Tav. 4 - "INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, LIMITI E RISPETTI" - 1:10.000
	Tav. 5 - "SCHEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITÀ E SISTEMI TERRITORIALI" - 1:50.000
	Tav. 6 - "RETE ECOLOGICA" - 1:50.000
	Tav. 7 - "CARTA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE" - 1:10.000
MZS - ELABORATO E1) RELAZIONE	
MZS - ELABORATO E2) NORME ED INDIRIZZI NORMATIVI IN MATERIA SISMICA	
MZS - ELABORATO E3) SCHEDE D'AMBITO DI SINTESI DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO	
MZS-TAVOLE	Tav. 1 - "CARTA DELLE INDAGINI CON BANCA DATI INFORMATIZZATA" 1:10.000
	Tav. 2 - "CARTA DI ANALISI – POTENZIALE LIQUEFAZIONE NELLE AREE DI PIANURA" - 1:35.000
	Tav. 3 - "CARTA DI ANALISI – POTENZIALI CEDIMENTI POST-SISMICI NELLE AREE DI PIANURA" - 1:35.000
	Tav. 4 - "CARTA DI ANALISI – MODELLI GEOLOGICI NELLE AREE DI PIANURA" - 1:35.000
	Tav. 5 - "CARTA COMUNALE DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTILOCALI (ANALISI DI I LIVELLO)" - 1:10.000
	Tav. 6 - "CARTA DELLE VELOCITÀ" - 1:10.000
	Tav. 7 - "CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA – FATTORI DI AMPLIFICAZIONE PGA (ANALISI DI II LIVELLO) - 1:10.000
	Tav. 8 - "CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA – FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SI (0.1-0.5 SECONDI) (ANALISI DI II LIV.) - 1:10.000
	Tav. 9 - "CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA – FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SI (0.5-1.0 SECONDI) (ANALISI DI II LIV.) - 1:10.000
	Tav. 10 - "CARTA DI SINTESI" - 1:10.000

RUE	
RELAZIONE	
VALSAT RELAZIONE	
VALSAT RELAZIONE - INTEGRAZIONE	
NTA	TOMO I NORME TECNICHE ATTUATIVE STRUMENTI E PROCEDURE
	TOMO I - ALLEGATO 1 DISCIPLINA DEL COSTO DI COSTRUZIONE
	TOMO II REGOLAMENTO DI IGIENE
	TOMO III NORME TECNICHE ATTUATIVE DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA – VARIATO PER L'APPROVAZIONE
	TOMO III - ALLEGATO 1 "Schede degli edifici di interesse testimoniale, tipologico, storico, architettonico in territorio rurale" – Fasc. 1.1 (Schede 1-110) – Fasc. 1.2 (Schede 111 – 222) – Fasc. 1.3 (Schede 223 – 328)
TOMO III - ALLEGATO 2 "Disciplinare delle opere di urbanizzazione"	
TAVOLE	TAVOLA 1A fogli 1-5 - "Classificazione del territorio urbanizzato e rurale" (1:5.000)
	TAVOLA 1B foglio 1 - "Classificazione del territorio urbanizzato e rurale" (1:2.000)
	TAVOLA 2 - "Disciplina particolareggiata dei centri e nuclei storici" (1:1.000)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	
RELAZIONE	
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)	
TAVOLA 1 alla - 1:20.000	

**BORGO TOSSIGNANO • CASALFIUMANESE • CASTEL DEL RIO • CASTEL GUELFO •
CASTEL SAN PIETRO TERME • DOZZA • FONTANELICE • IMOLA • MEDICINA • MORDANO**

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Sindaco Alberto Baldazzi

Segretario Comunale

Responsabile di Settore Maurizio Bruzzi

Adozione Delibera C.C. n. 24 del 20/06/2014

Controdeduzioni Delibera C.C. n. 56 del 18/12/2017

Approvazione Delibera C.C.

RUE

NORME TECNICHE ATTUATIVE DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA

TOMO

III

VARIATO PER L'APPROVAZIONE

PROGETTISTA INCARICATO


Dott. Arch. Piergiorgio Mongioj
Iscritto all'Albo degli Architetti di Bologna al n. 2500

UFFICIO DI PIANO FEDERATO

Dott.ssa Raffaella Baroni
Dott. Lorenzo Diani

CONSULENTI DI PROGETTO

Arch. Franco Capra



INDICE

SEZIONE INTERCOMUNALE

TITOLO 1 – SISTEMA DELLE TUTELE DEL TERRITORIO	1
CAPO 1.1 – GENERALITÀ	1
Art. 1.1.1 – SCHEDA DEI VINCOLI	1
TITOLO 2 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	2
CAPO 2.1 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	2
Art. 2.1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 2.1.2 – PROMOZIONE E INCENTIVI	2
TITOLO 3 – IL SISTEMA INSEDIATIVO ESISTENTE E DI PROGETTO	3
CAPO 3.1 (P) – NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI	3
Art. 3.1.1 – DESTINAZIONI D'USO	3
Art. 3.1.2 – SUPERFICI ACCESSORIE IN FUNZIONE DEGLI USI	4
Art. 3.1.3 – DISTANZE: GENERALITÀ	5
Art. 3.1.4 – DISTANZE MINIME DAI CONFINI (D)	5
Art. 3.1.5 – DISTANZA FRA EDIFICI (De)	6
Art. 3.1.6 – DEROGHE ALLE DISTANZE	6
CAPO 3.2 (R) – PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA	7
Art. 3.2.1 – PROGETTAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZIALI	7
Art. 3.2.2 – ATTREZZATURE PERTINENZIALI	7
Art. 3.2.3 – RECINZIONI E MURI DI CINTA	8
Art. 3.2.4 – PASSI CARRAI E USCITE DALLE AUTORIMESSE	8
Art. 3.2.5 – DECORO E SICUREZZA DEGLI EDIFICI	9
Art. 3.2.6 – ELEMENTI AGGETTANTI SU SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	9
Art. 3.2.7 – MANUFATTI DI PUBBLICA UTILITÀ APPLICATI AGLI EDIFICI	10
Art. 3.2.8 – TENDE ESTERNE	10
Art. 3.2.9 – ANTENNE E PARABOLE	10
Art. 3.2.10 – TARGHE	10
Art. 3.2.11 – BACHECHE E VETRINETTE	11
Art. 3.2.12 – INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI	11
Art. 3.2.13 – INFISSI, CANCELLETTI E INFERRIATE	11
Art. 3.2.14 – COPERTURE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI	11
Art. 3.2.15 – NUMERAZIONE CIVICA	11
Art. 3.2.16 – APPARATI TECNOLOGICI	11
CAPO 3.3 (P) – IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	12
Art. 3.3.1 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA	12
Art. 3.3.2 – CENTRI STORICI E NUCLEI D'INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	12
Art. 3.3.3 – AGGLOMERATI NON URBANI D'INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO	12
Art. 3.3.4 – EDIFICI D'INTERESSE STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE IN TERRITORIO URBANIZZATO (BENI CULTURALI)	12
Art. 3.3.5 – EDIFICI E MANUFATTI D'INTERESSE STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE DEL TERRITORIO RURALE (BENI CULTURALI)	13
Art. 3.3.6 – GIARDINI E PARCHI D'INTERESSE STORICO/NATURALISTICO	13
CAPO 3.4 (R) – INDIRIZZI E PARAMETRI PER IL DECORO URBANO NEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	14
Art. 3.4.1 – GENERALITÀ	14
Art. 3.4.2 – ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE	14
Art. 3.4.3 – MURATURE E INTONACI	14
Art. 3.4.4 – TINTEGGIATURE E COLORI	15
Art. 3.4.5 – PAVIMENTAZIONI	15
Art. 3.4.6 – AREE SCOPERTE DI PERTINENZA	15
Art. 3.4.7 – NEGOZI STORICI	16
Art. 3.4.8 – VETRINE E SERRANDE	16
Art. 3.4.9 – TENDE ESTERNE	16
Art. 3.4.10 – INSEGNE MERCEOLOGICHE E/O AZIENDALI	17
Art. 3.4.11 – CASSETTE POSTALI	18
Art. 3.4.12 – TARGHE	18
Art. 3.4.13 – COIBENTAZIONI	19
Art. 3.4.14 – COPERTURE	19
Art. 3.4.15 – COMIGNOLI E CANNE FUMARIE	20
Art. 3.4.16 – ANTENNE E PARABOLE	20
CAPO 3.5 (P) – AMBITI URBANI CONSOLIDATI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE (AUC)	21
Art. 3.5.1 – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	21
Art. 3.5.2 – SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI	21
CAPO 3.6 (P) – AMBITI URBANIZZATI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE (ASP)	22
Art. 3.6.1 – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	22
Art. 3.6.2 – SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI	22
CAPO 3.7 (P) – IL TERRITORIO URBANIZZABILE	23
Art. 3.7.1 – DISCIPLINA DEL RUE IN ASSENZA DI POC	23
Art. 3.7.2 – AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (APEA)	23
CAPO 3.8 – AMBITI POLI FUNZIONALI (APF)	24
Art. 3.8.1 – MODALITÀ DI INTERVENTO	24
TITOLO 4 – IL TERRITORIO RURALE	25
CAPO 4.1 (P) – DISPOSIZIONI GENERALI	25
Art. 4.1.1 – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	25
Art. 4.1.2 – DISPOSIZIONI GENERALI	25
Art. 4.1.3 – USI COMPATIBILI CON IL TERRITORIO RURALE	25
Art. 4.1.4 – ATTIVITÀ D'INTERESSE PRIVATISTICO RICREATIVE, SPORTIVE, TURISTICHE IN TERRITORIO RURALE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI IN AREE SCOPERTE	26
Art. 4.1.5 – MICRONIDI E SERVIZI PARASCOLASTICI PER L'INFANZIA	26
Art. 4.1.6 – PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA	26
Art. 4.1.7 – BACINI DI ACCUMULO E SERBATOI PER L'IRRIGAZIONE	27
Art. 4.1.8 – USI PRESENTI NON COMPATIBILI CON IL TERRITORIO RURALE	27
Art. 4.1.9 – PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE	27
Art. 4.1.10 – AREE E STRADE PRIVATE IN TERRITORIO RURALE	28
CAPO 4.2 (R) – DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL TERRITORIO RURALE	29
Art. 4.2.1 – DEFINIZIONI	29
Art. 4.2.2 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE	30
Art. 4.2.3 – DOTAZIONI E PARCHEGGI PERTINENZIALI	30
Art. 4.2.4 – DISTANZE E ALTEZZE DEGLI EDIFICI	30
CAPO 4.3 (R) – CORTI ED EDILIZIA RURALE	31

Art. 4.3.1 – EDIFICI VINCOLATI E/O CLASSIFICATI BENI CULTURALI E RELATIVE AREE CORTILIVE	31
Art. 4.3.2 – EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI IN CONDIZIONI DI PRECARIETÀ STATICA	32
Art. 4.3.3 – CRITERI GENERALI DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI VINCOLATI E/O CLASSIFICATI COME BENI CULTURALI	32
Art. 4.3.4 – CRITERI GENERALI D'INTERVENTO SU EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULT. I	33
Art. 4.3.5 – INTERVENTI IN ADIACENZA A BENI CULTURALI	33
Art. 4.3.6 – SISTEMAZIONI ESTERNE DELLE CORTI RURALI	34
CAPO 4.4 (P) – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI PER SOGGETTI IAP, IA, CD	35
Art. 4.4.1 – EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI	35
Art. 4.4.2 – EDIFICI PROMISCUI ESISTENTI	36
Art. 4.4.3 – EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO DI TIPOLOGIA TRADIZIONALE ESISTENTI	38
Art. 4.4.4 – EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO DI TIPOLOGIA NON TRADIZIONALE ESISTENTI	39
Art. 4.4.5 – NUOVE COSTRUZIONI DI EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO	40
Art. 4.4.6 – GIOVANI CONDUTTORI IAP	41
Art. 4.4.7 – AGRITURISMO E FATTORIE DIDATTICHE	41
Art. 4.4.8 – ALLEVAMENTI NON INTENSIVI	42
Art. 4.4.9 – ALLEVAMENTI INTENSIVI	42
Art. 4.4.10 – STOCCAGGIO E SPANDIMENTO LIQUAMI IN ALLEVAMENTI INTENSIVI	43
Art. 4.4.11 – ATTIVITÀ DI APICOLTURA E SERVIZI ANNESSI	43
Art. 4.4.12 – CONSORZI AGRARI	43
CAPO 4.5 (P) – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI PER SOGGETTI NON IAP, IA, CD	44
Art. 4.5.1 – EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI	44
Art. 4.5.2 – EDIFICI PROMISCUI ESISTENTI	45
Art. 4.5.3 – EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO DI TIPOLOGIA TRADIZIONALE ESISTENTI	47
Art. 4.5.4 – EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO DI TIPOLOGIA NON TRADIZIONALE ESISTENTI	48
Art. 4.5.5 – NUOVE COSTRUZIONI D'EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO E RICOVERI ATTREZZI	48
TITOLO 5 – SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ	49
CAPO 5.1 (P) – PIANIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE	49
Art. 5.1.1 – GENERALITÀ	49
Art. 5.1.2 – QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE	49
Art. 5.1.3 – CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DI DOTAZIONI TERRITORIALI	49
TITOLO 6 – DOTAZIONI PER LA PUBBLICA UTILITÀ	51
CAPO 6.1 (P) – OPERE DI URBANIZZAZIONE E PARCHEGGI PERTINENZIALI	51
Art. 6.1.1 – OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIA (U1) E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2)	51
Art. 6.1.2 – QUANTIFICAZIONE AREE PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE (U1) E PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (U2)	51
Art. 6.1.3 – DOTAZIONI MINIME PARCHEGGI PERTINENZIALI	54
TITOLO 7 – DOTAZIONI PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI SOVRACOMUNALI E COMUNALI	56
CAPO 7.1 – GENERALITÀ	56
Art. 7.1.1 – CLASSIFICAZIONE	56
Art. 7.1.2 – MODALITÀ D'ATTUAZIONE E GESTIONE DOTAZIONI	56
CAPO 7.2 – DOTAZIONI PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI SOVRACOMUNALI	57
Art. 7.2.1 – ISTRUZIONE SUPERIORE, UNIVERSITÀ E RICERCA (D_A.s)	57
Art. 7.2.2 – SANITÀ, SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI (D_B.s)	57
Art. 7.2.3 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D_Cs)	57
Art. 7.2.4 – ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI E POLITICHE (D_D.s)	57
Art. 7.2.5 – LUOGHI DI CULTO (D_E.s)	57
Art. 7.2.6 – PARCHI PUBBLICI TERRITORIALI (D_F.s)	58
Art. 7.2.7 – ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (D_G.s)	58
CAPO 7.3 – DOTAZIONI PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI COMUNALI	59
Art. 7.3.1 – ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA (D_A.c)	59
Art. 7.3.2 – SANITÀ, SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI (D_B.c)	59
Art. 7.3.3 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D_C.c)	59
Art. 7.3.4 – ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI E POLITICHE (D_D.c)	59
Art. 7.3.5 – LUOGHI DI CULTO (D_E.c)	60
Art. 7.3.6 – VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (D_F.c)	60
Art. 7.3.7 – ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (D_G.c)	60
TITOLO 8 – DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI (DEA)	61
CAPO 8.1 (P) – CARATTERI GENERALI	61
Art. 8.1.1 – DEFINIZIONI	61
Art. 8.1.2 – DISCIPLINA DELLE DEA	61
TITOLO 9 – DOTAZIONI SPECIALI	63
CAPO 9.1 (P) – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA	63
Art. 9.1.1 – CLASSIFICAZIONE	63
Art. 9.1.2 – SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO (DS_S)	63
Art. 9.1.3 – ATTREZZATURE MANUTENTIVE E TECNICHE (DS_A)	63
Art. 9.1.4 – IMPIANTI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (DS_DIS)	63
Art. 9.1.5 – DEPURATORI (DS_DEP)	64
Art. 9.1.6 – CIMITERI E RELATIVI AMPLIAMENTI (DS_C; DS_CA)	64
Art. 9.1.7 – SPAZI PER USO TEMPORANEO (DS_T)	64
Art. 9.1.8 – GATTILI E CANILI (DS_CG)	64
TITOLO 10 – SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ	65
CAPO 10.1 (P) – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA	65
Art. 10.1.1 – CLASSIFICAZIONE	65
Art. 10.1.2 – DISCIPLINA PER LA VIABILITÀ	65
Art. 10.1.3 – PISTE CICLOPEDONALI	66
Art. 10.1.4 – PARCHEGGI (P)	66
Art. 10.1.5 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E ALTRI SERVIZI ALLA MOBILITÀ	66
Art. 10.1.6 – STAZIONI E LINEE FERROVIARIE (FS)	67
Art. 10.1.7 – AMBITI DI SERVIZIO CON POTENZIALE DESTINAZIONE FERROVIARIA (IF_N)	67
TITOLO 11 – ERS COME DOTAZIONE TERRITORIALE	68
CAPO 11.1 (P) – GENERALITÀ E INDICAZIONI PRESTAZIONALI	68
Art. 11.1.1 – GENERALITÀ	68
TITOLO 12 – ALTRE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	69
CAPO 12.1 (P) – GENERALITÀ E PRESCRIZIONI	69
Art. 12.1.1 – ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	69
Art. 12.1.2 – RETICOLO DEI CANALI E DI BONIFICA	69
Art. 12.1.3 – ACQUEDOTTO CIVILE E INDUSTRIALE	69
Art. 12.1.4 – ACQUE REFLUE	69
Art. 12.1.5 – ACQUE MINERALI E TERMALI	70

Art. 12.1.6 – ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	70
Art. 12.1.7 – IMPIANTI FISSI DI EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA	70
Art. 12.1.8 – IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE	70
Art. 12.1.9 – AVIOSUPERFICI E AREE DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI	71
Art. 12.1.10 – TELERISCALDAMENTO	71
Art. 12.1.11 – GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA E SOLARE TERMICO	71
TITOLO 13 – FASCE DI RISPETTO	72
CAPO 13.1 (P) – GENERALITÀ	72
Art. 13.1.1 – GENERALITÀ	72
Art. 13.1.2 – CORRIDOI DI SALVAGUARDIA INFRASTRUTTURALE	72
SEZIONE COMUNALE	
TITOLO 14 – PRESCRIZIONI GENERALI PER L'AMBITO URBANIZZATO	75
Art. 14.1 – USI AMMESSI	75
Art. 14.2 – DISTANZE	75
Art. 14.3 – DOTAZIONI PUBBLICHE E PARCHEGGI PERTINENZIALI	75
Art. 14.4 – SUPERFICI ACCESSORIE	75
Art. 14.5 – LETTURA DELLE TAVOLE GRAFICHE DEGLI ACS	75
Art. 14.6 – DISPOSIZIONI GENERALI	75
TITOLO 15 – IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	76
CAPO 15.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	76
Art. 15.1.1 – APPLICAZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI INTERVENTI	76
CAPO 15.2 - CENTRI STORICI (ACS_A1)	77
Art. 15.2.1 – ACS_A1.1 CENTRO STORICO DI CASTEL DEL RIO	77
Art. 15.2.2 – ACS_A1.2 CENTRO STORICO DI GIUGNOLA	78
Art. 15.2.3 – ACS_A2	79
Art. 15.2.4 – AREE VERDI E SPAZI LIBERI	80
CAPO 15.3 - IMMOBILI E AMBITI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL DLGS 42/2004 e smi	81
Art. 15.3.1 – INDICE SINTETICO DEI DECRETI DI TUTELA	81
Art. 15.3.2 – ULTERIORI IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL DLGS 42/2004 smi	81
CAPO 15.4 - EDILIZIA E SPAZI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE	82
Art. 15.4.1 – ELENCO SCHEDE CENSIMENTO EDIFICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE IN TERRITORIO RURALE	82
TITOLO 16 - AMBITI CONSOLIDATI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE (AUC)	83
Art. 16.1 – CLASSIFICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI	83
Art. 16.2 – AUC_A1 AMBITI URBANI CONSOLIDATI ESISTENTI COSTITUITI DA EDIFICI DI VECCHIO IMPIANTO E NUCLEI COMPATTI	84
Art. 16.3 – AUC_A2 AMBITI CONSOLIDATI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI ESISTENTI	85
Art. 16.4 – AUC_A3 AMBITI CONSOLIDATI A PREVALENTE SISTEMAZIONE A VERDE O PARCO PRIVATO	87
Art. 16.5 – AUC_A4 AMBITI CONSOLIDATI REALIZZATI IN BASE A PIANI ATTUATIVI ATTUATI	88
Art. 16.6 – AUC_D AMBITI CONSOLIDATI DI NUCLEI MINORI, BORGHI DI STRADA E FRANGE URBANE	89
TITOLO 17 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TERZIARIE E COMMERCIALI (ASP)	90
Art. 17.1 – ASP_C AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE COMUNALI ESISTENTI	90
TITOLO 18 - AMBITI SPECIALI IN TERRITORIO RURALE	91
Art. 18.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	91
Art. 18.2 – ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI "S"	91
Art. 18.3 – ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI "N"	91
TITOLO 19 - MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI	933
Art. 19.1 – MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI	933
Art. 19.2 – MONETIZZAZIONE DI VERDE PUBBLICO	933

SEZIONE INTERCOMUNALE

TITOLO 1 – SISTEMA DELLE TUTELE DEL TERRITORIO

CAPO 1.1 – GENERALITÀ

Art. 1.1.1 – SCHEDA DEI VINCOLI

1. Ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000 smi, la disciplina relativa ai vincoli derivanti da Piani Sovraordinati e dalle elaborazioni del PSC è contenuta nella Scheda dei Vincoli inserita nelle NTA del PSC, con la seguente suddivisione:
 - Tutele e valorizzazione delle identità culturali e dei paesaggi;
 - Tutela della vulnerabilità del territorio e delle risorse idriche;
 - Infrastrutture del territorio.
2. Le Tavv. 2, 3 e 4 del PSC e la Tav. 1a del RUE (per gli elementi di cui ai commi successivi) costituiscono la "Tavola dei Vincoli" quale elaborato costitutivo del PSC e del RUE; i Titoli 2, 3 e 4 delle NTA del PSC costituiscono la relativa "Scheda dei Vincoli".
3. Nella Tavola 1a di RUE i seguenti vincoli: fasce di rispetto di depuratori, cimiteri, antenne radio-televisive, aree di danno degli impianti a rischio di incidente rilevante e fasce di tutela di corsi d'acqua ai sensi del DLgs. 42/2004 (ex Legge Galasso) sono riportati conformemente ai corrispondenti elementi contenuti nella Tavola dei vincoli del PSC al fine di una migliore leggibilità. Ogni intervento è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni della Tavola dei vincoli e della relativa scheda come definita nel comma 2.
4. Nella Tav. 1a di RUE sono riportate le fasce di rispetto stradale conformemente alla Tav. 4 del PSC con l'aggiunta di quelle in essa non rappresentabili per una migliore leggibilità.

TITOLO 2 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CAPO 2.1 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 2.1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le norme statali e regionali in materia di sostenibilità ambientale e risparmio energetico. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.1.2 – PROMOZIONE E INCENTIVI

1. Il Comune può favorire e promuovere la realizzazione di ulteriori interventi per il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e altre opere per la sostenibilità ambientale in conformità alle vigenti disposizioni sovraordinate in materia e alle agevolazioni che ogni Comune può adottare con idonei atti amministrativi comunali. INCENTIVI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
2. Per la progettazione di costruzioni bioclimatiche ed ecologiche almeno in classe "A+" (comunque realizzate con tecnologie a basso indice di inquinamento e consumo energetico sia in fase di produzione che di realizzazione dell'edificio) gli oneri di urbanizzazione secondaria possono essere ridotti fino al 50% con le modalità di cui alla specifica disciplina comunale.

TITOLO 3 – IL SISTEMA INSEDIATIVO ESISTENTE E DI PROGETTO

CAPO 3.1 (P) – NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI

Art. 3.1.1 – DESTINAZIONI D'USO

1. L'elenco delle destinazioni d'uso di seguito riportato deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indicati vanno collocati per analogia.
2. Le destinazioni d'uso e i relativi raggruppamenti (classi e sottoclassi) sono:
 - A. RESIDENZA A - RESIDENZA
 - a1) Residenza ordinaria;
 - a2) Residenze collettive o specialistiche;
 - B. FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA B – FUNZ.
SERVIZIO
COMPLEMENTARI
A RESIDENZA
 - b1) Esercizi commerciali di vicinato
 - b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione;
 - b3) Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati;
 - b4) Artigianato di servizio;
 - b5) Artigianato laboratoriale;
 - b6) Attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione;
 - b7) Attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo;
 - b8) Attività d'interesse privatistico sanitarie e salutistiche;
 - b9) Ludoteche, gonfiabili, sale biliardo e assimilabili;
 - b10) Micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia;
 - b11) Attività socio-assistenziali;
 - C. FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI C – FUNZ.
TERZIARIE E
COMMERCIALI
 - c1) Attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione;
 - c2) Commercio al dettaglio di tipo non alimentare (medie e grandi strutture di vendita);
 - c3) Commercio al dettaglio di tipo alimentare (medie e grandi strutture di vendita);
 - c4) Attività congressuali e fieristiche senza vendita;
 - c5) Cliniche e ambulatori veterinari;
 - c6) Video lottery terminal, sale slot machines, sale scommesse e assimilabili;
 - c7) Commercio di carburanti per autotrazione.

Le dimensioni delle attività di commercio sono soggette al rispetto delle norme di PTCP e sono declinate per ogni zona ed ammesse secondo il loro livello dimensionale e tipologico.
 - D. FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI D – FUNZ.
PRODUTTIVE E
ASSIMILABILI
 - d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali, comprensive del commercio dei beni di produzione propria con SdV massima \leq a quella degli esercizi commerciali di vicinato;
 - d2) Commercio all'ingrosso;
 - d3) Magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi di trasporto, deposito automezzi, attività e-sportive senza vendita;
 - d4) Attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari o zootecnici;
 - d5) Produzione e commercializzazione dell'energia;
 - d6) Depositi a cielo aperto;
 - d7) Lavorazione di inerti;
 - d8) Demolizione di veicoli e macchine in genere anche con riciclaggio e/o vendita dei componenti;
 - d9) Residenza per il proprietario, il custode e foresteria in rapporto pertinenziale con la funzione produttiva;
 - d10) Impianti di trasmissione via etere
 - E. FUNZIONI AGRICOLE E CONNESSE ALL'AGRICOLTURA E – FUNZ.
AGRICOLE E
CONNESSE ALLA
AGRICOLTURA
 - e1) Residenza dello IAP, IA o CD e dei loro familiari e/o coadiuvanti;
 - e2) Foresteria a servizio dei soggetti occupati in attività agricole intensive dell'azienda, con riferimento ai soggetti dipendenti di azienda agricola a tempo occasionale, determinato e indeterminato, e/o coadiuvanti;
 - e3) Agriturismo e fattorie didattiche (comprese le attività sportive, ricreative e per il benessere degli ospiti);
 - e4) Servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività contoterziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche;
 - e5) Lavorazione, conservazione, trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali;
 - e6) Cantine vinicole, comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione;
 - e7) Attività laboratoriali e didattiche funzionali all'agricoltura;
 - e8) Pet-therapy;
 - e9) Allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali d'affezione e similari;
 - e10) Allevamento non intensivo;
 - e11) Allevamento intensivo;
 - e12) Attività di apicoltura
 - e13) Servizi connessi con la castanicoltura;
 - e14) Consorzi agrari;
 - e15) Impianti di produzione di energia da biomassa;

F. STRUTTURE RICETTIVE – SOGGIORNO TEMPORANEO

- f1) Alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o pertinenziali;
- f2) Strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc...)
- f3) Campeggi, villaggi turistici;
- f4) Attività termali e strutture strettamente connesse;

F – STRUTTURE
RICETTIVE

G. DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE

- g1) Dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo sovracomunale:
 - g1.1 Istruzione superiore, università e ricerca (D_As);
 - g1.2 Servizi sanitari e assistenziali (D_Bs);
 - g1.3 Pubblica amministrazione (D-Cs);
 - g1.4 Attività culturali sociali e politiche (D_Ds);
 - g1.5 Luoghi di culto (D_Es);
 - g1.6 Parchi pubblici territoriali (D_Fs);
 - g1.7 Attrezzature e impianti sportivi pubblici (D_Gs);
- g2) Dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale:
 - g2.1 Istruzione dell'obbligo e per l'infanzia (D_Ac);
 - g2.2 Sanità, Servizi sociali e assistenziali (D_Bc);
 - g2.3 Pubblica amministrazione (D_Cc);
 - g2.4 Attività culturali sociali e politiche (D_Dc);
 - g2.5 Luoghi di culto (D_Ec);
 - g2.6 Verde pubblico attrezzato (D_Fc);
 - g2.7 Attrezzature e impianti sportivi pubblici (D_Gc);
- g3) Dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate:
 - g3.1 Sicurezza, Protezione Civile e Vigili del Fuoco (DS_S);
 - g3.2 Attrezzature manutentive e tecniche (erogazione di servizi di rete, depositi e officine per il trasporto pubblico su gomma, stazioni ecologiche attrezzate e isole ecologiche) (DS_A);
 - g3.3 Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DS_DIS);
 - g3.4 Depuratori (DS_DEP);
 - g3.5 Cimiteri (DS_C) e relativi ampliamenti (DS_CA);
 - g3.6 Spazi per uso temporaneo (DS_T);
 - g3.7 Canili e gattili (DS_CG).

G – DOTAZIONI E
INFRASTRUTTURE

3. Le destinazioni d'uso sopra elencate comprendono le urbanizzazioni primarie ad esse necessarie (verde pubblico, parcheggi pubblici, reti tecnologiche e relativi impianti).
4. L'elenco delle destinazioni d'uso serve come riferimento:
 - per l'indicazione degli usi previsti o compatibili (eventualmente degli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ogni ambito/zona individuata dagli strumenti urbanistici;
 - per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per autorizzare un determinato uso (dotazioni pubbliche, parcheggi pertinenziali);
 - per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione.
5. Negli ambiti del sistema insediativo storico (ACS) e consolidato residenziale e produttivo (AUC, ASP), gli usi presenti non ammessi così come disciplinati dalla Sezione comunale del presente Tomo III, devono essere sostituiti con quelli ammessi in ogni caso di intervento che contempli almeno la ristrutturazione edilizia (RE) dell'unità edilizia interessata.

Art. 3.1.2 – SUPERFICI ACCESSORIE IN FUNZIONE DEGLI USI

1. Negli interventi di Nuova costruzione (NC) e Demolizione e ricostruzione (DR), per gli usi a1, a2, b3, b10, d9, fatte salve specifiche disposizioni del Capo 4.4 e 4.5 e della Sezione comunale del presente Tomo III, la realizzazione di superfici accessorie (Sa) deve rispettare i seguenti limiti:

- edifici fino a 2 piani abitabili fuori terra: **30%Su ≤ Sa ≤ 110% Su**
- edifici con più di 2 piani abitabili fuori terra: **30%Su ≤ Sa ≤ 90% Su**

La Su di riferimento è quella di progetto. Sono esclusi rispetto ai massimi consentiti i lastrici solari e i portici; sono inoltre esclusi i balconi e terrazzi fino a 10 mq di Sa e fino a 2m di profondità (l'eccedenza si computa). Negli interventi di RE deve essere rispettato solo il limite massimo di Sa.

USI RESIDENZIALI,
STUDI E
MICRONIDI

ALTRI USI

2. Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE), Nuova costruzione (NC) e Demolizione e ricostruzione (DR), per gli altri usi fatte salve specifiche disposizioni per il territorio rurale e quelle contenute della Sezione comunale del presente Tomo III e delle schede VIP, la realizzazione di superfici accessorie (Sa) deve rispettare i seguenti limiti: $Sa \leq 30\% Su$.
3. Non si applica alcun limite ai parcheggi pertinenziali per usi di tipo b7) e per quelli della classe C a condizione che non siano suddivisi in singole autorimesse, sino al limite massimo superiore costituito dai minimi richiesti dalla normativa vigente.
4. Le superfici accessorie in quantità eccedenti sono da computarsi come Su ai fini del rispetto degli indici edificatori.

PARCHEGGI
PERTINENZIALI

Sa ECCEDENTI

Art. 3.1.3 – DISTANZE: GENERALITÀ

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Per le distanze dalle strade si rimanda all'art. 4.1.3 delle NTA del PSC. | RINVIO NTA PSC |
| 2. Nel Tomo III Sezione comunale può essere richiesto il mantenimento dell'allineamento con fabbricati contigui se riconoscibili e caratterizzanti la strada. | SEZIONE
COMUNALE |

Art. 3.1.4 – DISTANZE MINIME DAI CONFINI (D)

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Per la distanza (D) dal confine di ambito e/o di proprietà, devono essere rispettati i valori minimi di cui ai commi seguenti. Sono fatte salve diverse esplicite indicazioni del Tomo III Sezione comunale, del POC o del PUA. | VALORI MINIMI |
| 2. I valori minimi non valgono per: <ul style="list-style-type: none"> a) vani tecnici e impianti con altezza inferiore a 2,5 m a diretto servizio dell'insediamento, b) elementi di arredo, c) edifici o impianti totalmente interrati, fatto salvo il rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile. | |
| 3. Nel caso di confine con ambito di tipo D, DS o D_N non valgono le deroghe di cui al comma 2. | |
| 4. Negli interventi RS, RRC, RE:
D = valore preesistente (salvo gli eventuali ispessimenti delle pareti esterne per finalità di isolamento nei limiti previsti dalla legislazione vigente). | RS, RRC, RE |
| 5. Negli interventi di NC, DR, RU, SMT e nella generalità dei casi:
D ≥ 0,4*H e comunque non inferiore a 5 m. | NC, DR, RU, SMT |
| 6. Negli interventi che prevedono la cessione di aree ad uso pubblico (parcheggi, etc.) la distanza D può essere ridotta fino a 1,5 m dalle aree da cedere. Sono fatte salve diverse distanze nell'ambito dei PUA o degli IDC. | RIDUZIONI |
| 7. Le distanze minime di cui ai commi 3 e 4 devono essere rispettate anche negli interventi di sopraelevazione, salvo che nel Tomo III Sezione comunale sia richiesto il mantenimento dell'allineamento con fabbricati contigui se riconoscibili e caratterizzanti la strada, comunque nel rispetto delle distanze tra edifici (De) di cui all'art. 3.1.5. | SOPRAELEVA-
ZIONE |
| 8. In caso di edifici ad altezze differenziate o a gradoni la distanza D in rapporto all'altezza del fronte va misurata in corrispondenza di ogni porzione di fronte e al relativo arretramento. | |
| 9. Nel rispetto delle distanze minime tra edifici, è ammesso costruire sul confine di proprietà o di ambito (ad esclusione degli ambiti di tipo D, DS o D_N) o a distanze inferiori con presentazione di progetto unitario tra le proprietà che prevede la contestuale edificazione o previo accordo sottoscritto con il confinante con atto registrato, da allegare alla richiesta del titolo abilitativo, secondo quanto specificato nella sezione comunale. | COSTRUZIONI
SUL
CONFINE |
| 10. Le distanze relative a pergolati, gazebo e casette d'arredo nelle dimensioni indicate nell'art. 3.2.2, sono disciplinate dal medesimo articolo. | |

Art. 3.1.5 – DISTANZA FRA EDIFICI (De)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. La distanza (De) fra edifici che non siano uniti o aderenti, deve rispettare i seguenti valori minimi. | VALORI MINIMI |
| 2. Negli interventi RS, RRC e RE (anche in caso di apertura di nuove finestre su pareti già finestrate):
De = valore preesistente (salvo gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento). | RS, RRC, RE |
| 3. Negli interventi di NC, DR, RU: <ul style="list-style-type: none"> • su tutto il perimetro dell'edificio e per pareti antistanti che anche parzialmente si fronteggiano per uno sviluppo inferiore o uguale a 12m: $De \geq 10m$; • quando le pareti antistanti anche parzialmente si fronteggiano per uno sviluppo maggiore di m. 12,00: $De \geq 10m$ e \geq altezza (H) della più alta fra le due pareti prospicienti se è maggiore di 10m. | NC, DR, RU |
| 4. Negli interventi di NC e DR in caso di edifici a gradoni la distanza fra pareti (De) varia in rapporto all'altezza del fronte e va misurata in corrispondenza di ogni porzione di fronte e al relativo arretramento. | EDIFICI A GRADONI |
| 5. Negli interventi di sopraelevazione i limiti di cui sopra vanno verificati misurando la distanza alla quota della porzione sopraelevata. | SOPRAELEVAZIONE |
| 6. Tra pareti antistanti di uno stesso edificio o di edifici, nell'ambito di un PUA o IDC con previsioni planivolumetriche, sono ammesse distanze inferiori purché la visuale perpendicolare ad ogni finestra di locali di abitazioni non sia inferiore alla differenza tra l'altezza della parete antistante e quella del pavimento del locale a cui la finestra si riferisce. | DISTANZE INFERIORI |
| 7. Nel caso di cavedii o pozzi luce, il valore minimo da rispettare può essere ridotto fino a 6m. | CAVEDII, POZZI LUCE |
| 8. Ai fini del presente articolo, non sono considerate finestre le 'luci' di cui agli artt. 900-904 del Codice Civile, né le porte di accesso, purché non concorrano a garantire il requisito minimo di illuminamento naturale dei locali. Inoltre non si considerano pareti finestrate le pareti di edifici produttivi ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente aperture poste a non meno di 4m di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (tipo "shed" o simili). | ELEMENTI NON CONSIDERATI FINESTRE |

Art. 3.1.6 – DEROGHE ALLE DISTANZE

- | | |
|--|--|
| 1. Le norme di cui agli articoli precedenti relative ai valori minimi di distanza e distacco, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> a) edifici e impianti d'interesse pubblico; b) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche. | INTERESSE PUBBL.
ADEGUAMENTI
NORME SICUREZZA |
| 2. Sono ammesse inoltre distanze dai confini e dal confine stradale inferiori a quelle prescritte nel caso di edifici che formino oggetto di PUA. | EDIFICI OGGETTO DI PUA |

CAPO 3.2 (R) – PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA

Art. 3.2.1 – PROGETTAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZIALI

1. Tutti i progetti di RE, NC e DR devono contenere, quale parte integrante del titolo edilizio, il progetto dell'area esterna di pertinenza. Il progetto, che deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento del Verde, dovrà essere completo di:
 - inquadramento territoriale con analisi del contesto ambientale finalizzato alla definizione delle scelte progettuali;
 - censimento della vegetazione esistente con adeguata documentazione fotografica;
 - planimetria di progetto con indicazione delle specie prescelte, degli eventuali abbattimenti necessari e delle piantumazioni compensative.

RE, NC, DR

CONTENUTI DEL PROGETTO
2. Gli interventi dovranno comunque salvaguardare il più possibile le alberature esistenti e non offenderne l'apparato radicale e la chioma.
3. La superficie scoperta dell'area di pertinenza di edifici residenziali, qualora maggiore di 80 mq, dovrà essere dotata almeno di:
 - 2 alberi ogni 100 mq
 - 1 albero se l'area è inferiore a 100 mq

Tali quantità non sono vincolanti negli interventi all'interno degli ambiti ACS_A1 e ACS_A2. L'elenco delle specie consigliate è riportato nel Regolamento del Verde.

REQUISITI SUPERFICIE PERMEABILE
4. Al di fuori degli interventi soggetti a titoli edilizi, gli abbattimenti di alberature di circonferenza superiore a 60 cm (misurata a 1,20 m da terra) devono comunque essere autorizzati dagli uffici comunali competenti. Sono fatte salve indicazioni e prescrizioni degli eventuali specifici Regolamenti comunali.

ABBATTIMENTI ALBERATURE

Art. 3.2.2 – ATTREZZATURE PERTINENZIALI

1. In caso di interventi di NC e DR relativi a unità edilizie prevalentemente residenziali costituite da quattro o più unità immobiliari, aventi un accesso condominiale alle UI, dovranno essere garantiti spazi di servizio comuni alle diverse unità immobiliari destinati a deposito biciclette e alla raccolta differenziata.
2. Le superfici delle attrezzature pertinenziali di cui ai commi seguenti non sono conteggiate nelle superfici massime ammissibili dell'ambito in cui esse sono da realizzarsi nel rispetto dei limiti di seguito specificati e delle procedure indicate al Tomo I. Per gazebo, pergotende, casette per ricovero attrezzi e dehor, sono ammesse dimensioni superiori qualora rientranti nella potenzialità ammessa nell'ambito e nel rispetto delle norme generali. Sono fatti salvi specifici regolamenti comunali di settore.
3. **PERGOLATI**

In ciascuna area privata di pertinenza delle unità immobiliari (escluse le UI a uso autorimessa o magazzino) può essere realizzato un pergolato con le seguenti caratteristiche:

 - materiale della struttura: legno o metallo; sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti
 - materiale della copertura: permeabile quale piante rampicanti, arelle, tessuti non plastificati, grigliati e simili
 - Superficie massima occupata (proiezione a terra dell'involuppo degli elementi di copertura) = 36 mq;
 - Distanza minima dal confine della proiezione a terra dell'involuppo degli elementi di copertura: 1,5 m;

È ammessa l'integrazione di pannelli fotovoltaici o impianti simili solo se disposti su file distanziate di almeno 40 cm, in modo da non costituire una copertura impermeabile continua. In questo caso la distanza dai confini deve essere di almeno 3 m.

PERGOLATI
4. **GAZEBO - PERGOTENDE**

In ciascuna area privata di pertinenza delle unità immobiliari (escluse le UI ad uso autorimessa o magazzino) può essere realizzato un gazebo aperto su tutti i lati o in alternativa una pergotenda con le seguenti caratteristiche:

 - materiale della struttura: legno o metallo (sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti)
 - H max al colmo = 3 m;
 - Superficie massima occupata (proiezione a terra dell'involuppo degli elementi di copertura) = 16 mq;
 - Distanza minima dal confine 3 m (proiezione a terra dell'involuppo degli elementi di copertura);

GAZEBO E PERGOTENDE
5. **CASSETTE**

In ciascuna area privata di pertinenza delle unità immobiliari (escluse le UI ad uso autorimessa o magazzino), qualora non siano presenti nell'edificio locali già destinati o utilizzabili a tale uso, può essere realizzata una cassetta per ricovero attrezzi con le seguenti caratteristiche:

 - giardino, orto, spazio verde privato di superficie \geq 60 mq;
 - altezza massima \leq 2,4 m misurata al colmo;

CASSETTE

- falde inclinate con pendenza > 30%;
- distanza minima dai confini di proprietà 1,5 m;
- superficie coperta ≤ 8 mq;
- materiale: legno;
- adeguata schermatura lungo il perimetro con essenze vegetali;
- i manufatti non potranno essere allacciati a servizi a rete, a eccezione dell'energia elettrica.

6. **DEHOR**

DEHOR

In ciascuna area privata o pubblica di pertinenza di pubblici esercizi, è ammessa la realizzazione di dehor, finalizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, realizzati con eventuale copertura o chiusura, anche parziale, di volume. I dehor possono essere composti da:

- strutture autonome coperte, aperte o chiuse ai lati, di tipo smontabile e rimontabile senza demolizione;
- tende e tendoni;
- ombrelloni;
- elementi di completamento accessori e arredi di base (tavoli e sedie, pedane, fioriere e similari elementi di delimitazione).

Fermo restando la disciplina di specifici Regolamenti comunali o del Tomo III Sezione comunale, tali manufatti dovranno assicurare:

- idoneità statica
- fruibilità ai disabili.

Per le strutture autonome coperte dovranno inoltre essere garantiti:

- distanza minima dai confini con aree privati pari a 3 m;
- idoneo titolo edilizio;
- polizza fidejussoria a garanzia della rimozione;
- parere favorevole dell'Ente proprietario della strada qualora ricadenti in fascia di rispetto stradale
- superficie massima coperta pari al 50% della superficie totale del pubblico esercizio o in alternativa pari a 40 mq;

Non è ammessa la realizzazione di bagni e cucine all'interno dei dehor

7. **RICOVERI ANIMALI D'AFFEZIONE**

RICOVERI
ANIMALI
D'AFFEZIONE

In ciascuna area privata di pertinenza delle unità immobiliari (escluse le UI ad uso autorimessa o magazzino) possono essere realizzate tettoie per il ricovero degli animali d'affezione nelle quantità strettamente previste dai vigenti regolamenti per la tutela del benessere degli animali e comunque per una superficie coperta complessiva massima di 16 mq, altezza massima 1,80 m e distanza minima dai confini 1,5 m.

Art. 3.2.3 – RECINZIONI E MURI DI CINTA

Comune di Dozza – integrato dall'art. 18.1.6

1. Le recinzioni poste su fronte strada dovranno avere un'altezza non superiore a:
 - 1,20 m nel caso di recinzioni in muratura piena;
 - 1,80 m a condizione che almeno la parte eccedente 1,20 m di altezza sia realizzata in rete metallica, inferriata o altra schermatura non continua.
2. I tratti di recinzione a distanza inferiore a 8 m dagli incroci, o comunque nei tratti in curva avente raggio inferiore a 5m dovranno garantire la visibilità necessaria alla percorrenza stradale.
3. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 4.1.3 delle NTA del PSC.

RECINZIONI SU
FRONTE
STRADE

INCROCI E
CURVE

Art. 3.2.4 – PASSI CARRAI E USCITE DALLE AUTORIMESSE

1. I nuovi passi carrai su strade comunali e vicinali devono distare almeno 12m dalle intersezioni (art. 46 Regolamento CdS), misurate a partire dal limite più prossimo all'incrocio del passaggio carrabile fino al limite dell'intersezione tra le carreggiate stradali e in ogni caso devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata corrispondente alla velocità massima consentita in quella strada.
2. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna rispetto ai programmi del Comune in materia di assetto della circolazione e pedonalizzazione.
3. Sia sulle strade urbane che extraurbane i passi carrai devono essere realizzati in modo che la manovra di entrata o uscita non ostacoli la circolazione. L'eventuale cancello o serranda a chiusura della proprietà laterale deve essere arretrato di almeno 5 m dal ciglio della carreggiata allo scopo di consentire la fermata del veicolo in attesa di ingresso o in uscita, fuori dalla carreggiata stessa. Solo su strade urbane locali, nei casi di impossibilità

NUOVI PASSI
CARRAI

DINIEGO

CARATTERISTICHE

costruttive o gravi limitazioni della proprietà privata, è ammissibile la non realizzazione di tale arretramento dotando i cancelli o le serrande di sistemi automatici di apertura a distanza e segnali luminosi.

4. Ai sensi dell'art.46 del Regolamento del CdS, è possibile inoltre derogare dall'arretramento dei cancelli o serrande nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato o nel caso di specifica previsione di PUA. DEROGHE
5. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici.
6. Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in materiale antiscivolo e devono garantire il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore a 3 m se la rampa è rettilinea e 3,5 m se curva. Tale larghezza può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili. RAMPE
D'ACCESSO
7. La pendenza delle rampe non deve essere superiore al 20%. Tra l'inizio delle livellette inclinate della rampa e il confine della sede stradale (carreggiata o lato interno del marciapiede o della pista ciclopeditone) o il lato interno del porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto con pendenza massima pari al 5% per una lunghezza di almeno 4 m atto alla fermata di un'autovettura in entrata o in uscita. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili. In questo caso andranno previsti dispositivi di presegnalazione acustica e visiva delle auto in uscita. PENDENZA

Art. 3.2.5 – DECORO E SICUREZZA DEGLI EDIFICI

1. Gli edifici e le loro finiture devono essere eseguiti secondo le buone norme di costruzione, con un corretto uso dei materiali ed essere mantenuti in condizioni di sicurezza statica e di decoro urbano.
2. È vietato l'uso degli spazi pertinenziali esterni degli edifici prospicienti la pubblica via per deposito di materiali.
3. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, mediante i seguenti interventi (cfr. Art. 9, LR 16/2002): RECUPERO EDIFICI
IN DEGRADO
 - a) recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione, disordine, abbandono e degrado;
 - b) rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi

In caso di inottemperanza si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 4 LR 16/2002.
4. Sono fatte salve ulteriori e più restrittive norme relative ai centri storici (ACS_A1), nuclei storici (ACS_A2), edifici vincolati o classificati beni culturali di cui al successivo Capo 3.4 e al territorio rurale ovvero contenute nel Tomo III Sezione comunale.

Art. 3.2.6 – ELEMENTI AGGETTANTI SU SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o cose.
2. Negli edifici esistenti, fatte salve le condizioni in essere, sono ammessi i seguenti aggetti: AGGETTI
AMMESSI
 - aggetti di non più di 15 cm (cornici, bancali, inferrate, etc.), fino all'altezza di 2,50 m dal suolo;
 - elementi di chiusura (vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno con l'adozione di accorgimenti idonei a evitare ostacoli o pericoli al transito sul prospiciente marciapiede o piano stradale.

Per interventi di RS, RRC, REC, RT, RE e nei casi di MS che interessano la modifica di elementi della facciata, è richiesta la sostituzione con elementi di chiusura che non si aprano verso l'esterno e l'adeguamento degli aggetti (limitatamente al solo piano terra).
3. Elementi di chiusura che si aprono verso l'esterno e gli aggetti di cui al precedente comma non sono ammessi per interventi di NC e DR.
4. In caso d'edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno 2,5 m dal piano stradale o del marciapiede. È consentito installare i pluviali esternamente qualora non sia possibile incassarli a condizione che siano realizzati in materiale indeformabile nella parte inferiore per la medesima altezza di 2,5 m (es. terminali in ghisa). PLUVIALI EDIFICI
PROSPICIENTI
SPAZI PUBBLICI

Art. 3.2.7 – MANUFATTI DI PUBBLICA UTILITÀ APPLICATI AGLI EDIFICI

1. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso agli interessati, ha diritto di collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, cartelli, insegne, segnali, manufatti, nonché supporti per sostenere apparecchi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico e relative condutture di alimentazione. **INTERVENTI DEL COMUNE**
2. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili. **OBBLIGHI DEI PROPRIETARI**
3. La visibilità dei cartelli e segnali di pubblica utilità di cui al comma 1 deve essere assicurata, anche attraverso il controllo dello sviluppo della vegetazione da parte dei relativi proprietari. **VISIBILITA'**
4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato al quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori elencati in precedenza, deve darne avviso al Sindaco e/o all'Ente/Azienda interessata, che prescrivono le cautele del caso.

Art. 3.2.8 – TENDE ESTERNE

1. Le tende esterne in aggetto destinate a proteggere dal sole devono essere installate in armonia con il fabbricato ed il suo intorno e poste in opera a regola d'arte; sono vietate copertine o pensiline aggiunte, in qualsiasi materiale, poste a protezione delle tende stesse. **CARATTERISTICHE**
2. In una stessa Unità Edilizia le tende devono armonizzarsi per forma, impostazione, colore e materiali, salvo diverse soluzioni purché oggetto di studio unitario sull'intero edificio.
3. Le tende a protezione di negozi e botteghe con aperture ad arco devono essere in armonia e tali da non alterare le linee architettoniche.
4. Nelle facciate ove sono già presenti tende, le ulteriori devono adeguarsi per materiale e colore a quelle preesistenti.
5. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad una altezza superiore o uguale a 2,20 m dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere entro 20 cm dal filo esterno del bordo del marciapiede e comunque non superiore a 2 m. **TENDE PROTESE SU SPAZI PUBBLICI**
6. L'installazione di tende esterne è subordinata inoltre alle condizioni che esse siano collocate in modo da non nascondere targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori, i numeri civici, e non disturbino la circolazione.
7. Nessuna tenda o parte di tenda aggettante su suolo pubblico può essere assicurata al suolo con fili, funi, pali etc.

Art. 3.2.9 – ANTENNE E PARABOLE

1. È vietata l'installazione di antenne paraboliche in terrazze e balconi e comunque in spazi di pertinenza di singoli alloggi, se visibili da spazi di pubblica fruizione.
2. In tutto il territorio, negli interventi di NC e RE, qualora estesi a tutto il fabbricato, per il posizionamento di antenne e parabole deve essere previsto un impianto centralizzato posto sulla copertura dell'edificio e inserito nell'architettura dello stesso.

Art. 3.2.10 – TARGHE

1. Le targhe di studi professionali, uffici e attività in genere non potranno avere una superficie superiore a 0,125 mq e andranno collocate preferibilmente a fianco degli accessi degli edifici sulla muratura, escludendo la possibilità di interessare elementi architettonici particolari. **DIMENSIONI**
2. Nel caso di più targhe da collocare in corrispondenza del medesimo accesso, dovranno essere previste soluzioni unitarie. **SOLUZIONE UNITARIA**

Art. 3.2.11 – BACHECHE E VETRINETTE

1. Le bacheche e vetrinette che pubblicizzano attività, prodotti o servizi devono avere le dimensioni massime 1,20 x 0,80 e aggetto 0,15 ed essere costruite in metallo verniciato o legno, di profilo e colore in armonia con il prospetto dell'edificio sul quale si chiede la collocazione. DIMENSIONI
E MATERIALI

Art. 3.2.12 – INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

1. Tutte le insegne, i cartelli indicatori o pubblicitari e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte. CARATTERISTICHE
2. Cartelli indicatori e altre insegne sono da realizzare secondo le modalità definite dall'apposito Piano delle Affissioni o Regolamento comunale.
3. Le insegne devono contenere prioritariamente l'individuazione della tipologia merceologica dell'esercizio commerciale e solo in secondo luogo la ragione sociale o altre informazioni.

Art. 3.2.13 – INFISSI, CANCELLETTI E INFERRIATE

1. In una stessa Unità Edilizia, gli infissi e gli eventuali cancelletti e inferriate a protezione delle aperture sull'esterno devono armonizzarsi per forma, colore e materiali. UNIFORMITÀ

Art. 3.2.14 – COPERTURE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI

1. Le coperture, i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, etc.) nonché i canali di gronda, pluviali, bancali, dovranno essere considerati elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. PROGETTAZIONE

Art. 3.2.15 – NUMERAZIONE CIVICA

1. A seguito di attribuzione del numero civico e degli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni o ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili), il Comune potrà fornire il modello delle relative targhette, che dovranno essere posizionate, in luogo ben visibile sia di giorno che di notte, preferibilmente in alto a destra rispetto all'accesso all'abitazione, salvo casi particolari. TARGHETTE
2. Nell'ambito dei progetti degli interventi edilizi dovrà essere chiaramente individuata la collocazione della targhetta. PROGETTAZIONE

Art. 3.2.16 – APPARATI TECNOLOGICI

1. Gli apparati tecnologici (condizionatori, impianti di ventilazione e trattamento aria etc.) posti all'esterno degli edifici devono essere installati sui fronti secondari degli edifici e/o all'interno di sporti, balconi e logge in modo che non siano visibili dagli spazi di fruizione pubblica e comunque nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico, perseguendo l'omogeneità di facciata, e nel rispetto della tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica e privata. LOCALIZZAZIONE
2. Tali apparati dovranno altresì rispettare i limiti acustici di zona, e garantire un corretto convogliamento delle aree di espulsione tale da non arrecare disturbo in relazione alla direzione e diffusione dei flussi d'aria. LIMITI ACUSTICI
3. Al fine di perseguire una corretta prevenzione e controllo della legionellosi, tutti gli impianti idrosanitari e di condizionamento dovranno essere progettati nel rispetto dei requisiti di cui al cap. 3.1 Delibera GR 1115/08, "Approvazione Linee Guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi". IMPIANTI IDRO-SANITARI E CONDIZIONAM
4. Le condutture di distribuzione di acqua e gas di norma dovranno essere installate sulle facciate secondarie e comunque dovranno collocarsi ordinatamente allineate. FACCIAE

CAPO 3.3 (P) – IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 3.3.1 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA

1. La cartografia del RUE individua i seguenti ambiti ed elementi:
 - **ACS_A1**: centri storici e nuclei di interesse storico-architettonico.
 - **ACS_A2**: agglomerati e nuclei non urbani di interesse storico-architettonico.
 - **Edifici di interesse storico-architettonico tutelati** (ai sensi del DLgs. 42/2004).
 - **Edifici di interesse storico-culturale e testimoniale in zona urbana (Beni Culturali)**: edifici e immobili esplicitamente individuati in cartografia che per il loro valore culturale, testimoniale, architettonico e/o storico sono meritevoli di conservazione negli ambiti urbani.
 - **Edifici e manufatti di interesse storico-culturale e testimoniale del territorio rurale (Beni Culturali)**: tutti gli edifici, i manufatti, gli immobili e le aree di loro pertinenza che per il loro valore storico, culturale e testimoniale del territorio rurale sono meritevoli di conservazione.
2. La sezione comunale del Tomo III contiene la normativa specifica relativa all'articolazione sopra riportata valida per il singolo Comune.

AMBITI ED ELEMENTI
CARTOGRAFIA RUE

Art. 3.3.2 – CENTRI STORICI E NUCLEI D'INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO

(ACS_A1)

1. Il RUE nella sezione comunale recepisce per tali zone la cartografia e relative NTA delle discipline particolareggiate dei PRG previgenti o le loro determinazioni esplicitate nelle relative NTA e tavole specifiche, con le modifiche normative e cartografiche apportate in sede di redazione del presente RUE.
2. In relazione alle disposizioni non esplicitamente previste nella sezione comunale del RUE per questi ambiti, valgono le prescrizioni del successivo articolo in relazione alle Unità Minime di Intervento, agli usi e alle categorie e modalità di intervento.

RECEPIMENTO PRG
PREVIGENTI

Art. 3.3.3 – AGGLOMERATI NON URBANI D'INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO

(ACS_A2)

1. Gli agglomerati non urbani d'interesse storico-architettonico sono individuati cartograficamente (ACS_A2) nel RUE e sono costituiti da Unità Minime di Intervento (UMI) che, ove non appositamente perimetrate, corrispondono alle Unità Edilizie (UE) presenti al loro interno.
2. Le Unità Minime di Intervento possono essere unicamente soggette ai seguenti interventi: MO, MS, RS, RRC, RE con le limitazioni riportate nella sezione comunale del RUE
3. Sono fatte salve le limitazioni e le procedure derivanti dall'eventuale vincolo di tutela ai sensi del DLgs. 42/2004.
4. Per gli eventuali edifici privi di valore testimoniale presenti nell'agglomerato sono ammessi anche gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) con riguardo specifico all'organizzazione morfologica e ai caratteri compositivi e dimensionali dell'agglomerato all'interno del quale si interviene.
5. In luogo dell'intervento diretto, negli ambiti ACS_A2 è sempre possibile operare mediante Piano di Recupero, previo inserimento nel POC.
6. Sono ammesse le seguenti classi di destinazioni d'uso:
 - A. RESIDENZA
 - B. FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA
 - E. FUNZIONI AGRICOLE E CONNESSE ALL'AGRICOLTURA, limitata-mente alle funzioni esistenti
 - F. STRUTTURE RICETTIVE – SOGGIORNO TEMPORANEO
7. Sono fatte salve le discipline specifiche contenute nella parte comunale del Tomo III.

UNITÀ MINIME DI
INTERVENTO

VINCOLO TUTELA

EDIFICI PRIVI DI
VALORE
TESTIMONIALE

CLASSI D'USO
AMMESSE

Art. 3.3.4 – EDIFICI D'INTERESSE STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE IN TERRITORIO URBANIZZATO (BENI CULTURALI)

1. La cartografia di RUE individua edifici e manufatti d'interesse storico-culturale e testimoniale e le loro eventuali aree di pertinenza ai sensi dell'art.A-9 LR 20/00 nel territorio urbano esterno al centro storico.

INTERVENTI
AMMESSI

2. Per questi edifici sono ammessi i seguenti interventi:
 - MO, MS
 - RS, RRC, RE con le limitazioni riportate nella sezione comunale del RUE.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste per l'ambito urbano in cui ricadono gli edifici.
4. Gli interventi sono estesi all'intera pertinenza coperta e/o scoperta ad esclusione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria.
5. Sono fatte salve le discipline specifiche contenute nella parte comunale del Tomo III.

Art. 3.3.5 – EDIFICI E MANUFATTI D'INTERESSE STORICO CULTURALE E TESTIMONIALE DEL TERRITORIO RURALE (BENI CULTURALI)

1. La cartografia del RUE individua gli edifici e manufatti di interesse storico-culturale e testimoniale e le loro eventuali aree di pertinenza, ai sensi dell'art.A-9 LR 20/2000, classificati puntualmente nelle schede del relativo censimento dei PRG previgenti o espressamente elaborate con la redazione del presente RUE.
2. Tali schede fanno parte costitutiva della sezione comunale del Tomo III del RUE.
3. I comuni possono motivatamente modificare, con le procedure di variante al RUE, le classificazioni degli immobili variando i contenuti della relativa scheda.
4. Le modalità generali d'intervento e utilizzo per questi edifici e manufatti sono contenute nel Titolo 4 del Tomo III. Sono fatte salve norme specifiche contenute nella sezione comunale del presente Tomo III che prevalgono su quelle della sezione intercomunale.

INDIVIDUAZIONE
CARTOGRAFICA
E SCHEDE RUE

Art. 3.3.6 – GIARDINI E PARCHI D'INTERESSE STORICO/NATURALISTICO

1. L'individuazione contenuta nella cartografia del RUE dei "Giardini e parchi di interesse storico-naturalistico" non costituisce qualificazione di zona ma individuazione di aree soggette a tutela, manutenzione, valorizzazione e implementazione delle essenze arboree che le caratterizzano; i lotti liberi in tali zone sono inedificabili a prescindere dalla capacità edificatoria attribuita all'ambito in cui ricadono. Gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti sono soggetti alla normativa dell'ambito in cui ricadono e sono ammessi solo qualora non alterino le caratteristiche del giardino.
2. Ogni intervento su queste aree è subordinato alla presentazione di un rilievo della vegetazione esistente. Eventuali abbattimenti sono subordinati a specifica autorizzazione degli uffici comunali competenti.
3. Nella sezione comunale del RUE è contenuta la eventuale disciplina particolareggiata degli elementi individuati.

INEDIFICABILITÀ

CAPO 3.4 (R) – INDIRIZZI E PARAMETRI PER IL DECORO URBANO NEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Comune di Castel San Pietro Terme – ai fini di assicurare una continuità normativa finalizzata all’omogeneità degli elementi di arredo urbano, per l’ambito del Centro Storico del Capoluogo le norme contenute nell’allegato 2 del Tomo III del RUE prevalgono sui contenuti del presente Capo.

Art. 3.4.1 – GENERALITÀ

1. Le Norme di cui al presente Capo si applicano al sistema insediativo storico e prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute nel Capo 3.2. Sono fatte salve le prescrizioni contenute negli art. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e nel Tomo III Sezione comunale.

Art. 3.4.2 – ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE

1. Devono essere assicurati la salvaguardia, il recupero e il ripristino di tutti gli elementi decorativi della facciata che sono parte determinante della sua caratterizzazione architettonica.
2. Tutti gli elementi originali in pietra, marmo, cotto, legno etc. dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione o ripristinati in caso di degrado con gli stessi materiali e tecnologie di lavorazione. Porte, portoni e infissi, qualora in buono stato e non alterati, saranno recuperati o ripristinati con lo stesso materiale e disegno. MANUTENZIONE
ELEMENTI
ORIGINALI
3. In ogni intervento che ecceda la categoria MO, dovranno essere rimossi tutti quegli elementi quali zoccoli, rivestimenti in marmo o altro materiale, bancali e soglie in cemento, infissi in alluminio, spalle dei vani vetrina oltre che superfetazioni e quant’altro risulti improprio ed incoerente con la tradizione dell’edilizia storica locale ed in particolare con la tipologia originaria del fabbricato. INTERVENT
ECCEDENTI LA
MO
4. Le porte, le finestre, gli scuroni e le persiane di nuovo inserimento saranno realizzati in legno con le tecnologie di lavorazione, le tonalità di colore e le tecniche di incasso coerenti con la tradizione storica locale. NUOVI
INSERIMENTI
5. Negli edifici per i quali è ammesso l’intervento di RE sono consentiti anche infissi realizzati in altro materiale purché installati su tutte le finestre di un fronte e verniciati con i colori tipici dell’edilizia storica locale.
6. Campanelli e citofoni devono essere collocati a incasso nella spalla interna del vano porta di accesso all’edificio e realizzati con materiali adeguati al contesto architettonico; sono comunque vietati quelli realizzati con materiali plastici o in alluminio. CAMPANELLI E
CITOFONI
7. Le lattonerie saranno a sezione circolare realizzate o in rame o in altro materiale metallico con colore rame ossidato o testa di moro. LATTONERIE
8. I contatori del gas e dell’acqua devono trovare alloggiamento in un apposito luogo all’interno dell’edificio. Se ciò non fosse possibile è ammessa la loro installazione in facciata in apposite nicchie opportunamente occultate da uno sportello a filo di facciata in ghisa o acciaio in colore ferro naturale o del colore della facciata CONTENITORI
GAS E ACQUA
9. È vietata l’installazione di tettoie, pensiline o sporti a protezione degli infissi.

Art. 3.4.3 – MURATURE E INTONACI

1. Gli interventi di risanamento dei fronti degli edifici devono garantire la conservazione o il ripristino di murature di mattoni faccia a vista, con o senza sagramatura, o intonacati e tinteggiati. DIVIETO ALTERA-
ZIONE ASPETTO
ORIGINARIO
2. La manutenzione della muratura a faccia a vista dovrà essere realizzata previa spazzolatura e rifacimento dei giunti in malta di calce e quella della muratura trattata con la tecnica della sagramatura dovrà essere prevalentemente eseguita con operazioni di consolidamento e parziali rifacimenti.
3. È vietato alterare l’originario aspetto cromatico di murature a vista sia utilizzando prodotti per la protezione superficiale, sia quando con il metodo del “cuci e scuci” si debbono ricostruire parti di muratura. SCELTA COLORI
4. Gli intonaci realizzati su edifici soggetti a RS e RRC qualora non fosse possibile recuperarli, dovranno essere rifatti con materiali e tecniche tradizionali.
5. Non è ammesso, su edifici soggetti a RS e RRC l’uso di intonaci plastici e rivestimenti (marmo, cotto, ceramica, ecc.) bensì intonaci a base di calce.

Art. 3.4.4 – TINTEGGIATURE E COLORI

1. Criteri per la scelta del colore delle facciate
 - a) Recupero delle tinte o colori originari reperibili in tutte le componenti architettoniche - decorative e di finitura delle facciate.
 - b) Valutazione complessiva di un tratto della strada nel quale è inserito l'edificio sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente.
 - c) Elementi architettonici-decorativi quali stipiti, portali, lesene, cornici, marcapiani, cornicioni, finti bugnati, presenti sui fronti degli edifici dovranno essere differenziati dal colore della facciata.
 - d) La verniciatura delle persiane, scuroni, infissi in genere dovrà armonizzarsi con il colore della facciata e dei particolari decorativi; per le parti in ferro quali grate, inferriate, ecc. sarà prevalentemente adottato il colore grigio ferro antracite.
 - e) Per gli interventi di RS, RRC e REC deve essere utilizzata una tinteggiatura ai silicati (in alternativa all'affresco). Per gli interventi di RE possono essere utilizzati colori sintetici.
2. Prima della colorazione della facciata dovranno essere realizzate campionature di colore per la verifica dei criteri adottati per il tipo di finitura e la scelta delle tonalità da farsi in accordo con lo Sportello Unico per l'Edilizia.
3. Per gli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici in merito al tipo e al colore.
4. Le eventuali decorazioni presenti sulle facciate degli edifici dovranno essere opportunamente recuperate previo il contributo tecnico di operatori specializzati nel settore.

Art. 3.4.5 – PAVIMENTAZIONI

1. Le pavimentazioni di pregio sia interne che esterne devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parte di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione, dovranno essere realizzate impiegando materiali omogenei a quelli preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali.
2. Negli interventi eccedenti la Manutenzione Ordinaria la pavimentazione degli spazi comuni collettivi (cortili, androni, scale, percorsi pedonali, portici, etc.) dovranno essere realizzate con materiali tipici della tradizione locale: acciottolato di fiume, laterizio, lastre di arenaria, veneziana di marmo, blocchetti di porfido, etc.). È da escludere l'uso di pavimentazioni in asfalto, marmo lucidato, ceramica, gres, prefabbricati autobloccanti.

PAVIMENTAZIONI
DI PREGIO E
DEGRADATE

Art. 3.4.6 – AREE SCOPERTE DI PERTINENZA

1. Nelle aree scoperte di pertinenza è vietata la realizzazione di casette per attrezzi, serre fisse, manufatti precari e tettoie, fatte salve specifiche norme contenute nel Tomo III Sezione comunale.
2. La sistemazione delle aree a verde dovrà avvenire utilizzando le essenze autoctone tipiche della tradizione locale, salvaguardando le alberature esistenti. Non sono ammesse nuove pavimentazioni in asfalto.
3. Gli interventi di recupero degli edifici dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (giardini, corti rurali, etc.) sulla base di un rilievo delle alberature, di tutti i manufatti e pavimentazioni esistenti.
4. Nelle unità di spazio scoperto di pertinenza delle unità edilizie è prescritta la conservazione e/o il ripristino degli arredi, dei manufatti e dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili.
5. È prescritta la conservazione degli elementi di delimitazione perimetrali; il loro ripristino o la loro sostituzione deve essere effettuata con gli stessi materiali o con materiali tradizionali. Gli elementi di delimitazione perimetrale esistenti incongrui vanno eliminati e sostituiti con elementi aventi le caratteristiche dell'edilizia storica locale.
6. I nuovi elementi di delimitazione perimetrale devono fare riferimento all'edilizia storica locale, comprese le coloriture.
7. È consentita la realizzazione di scale di sicurezza aperte, purché differenziate dal contesto per forma e materiali.

DIVIETI

SISTEMAZIONE
AREE VERDI

INTERVENTI DI
RECUPERO

RIPRISTINI
MANUFATTI
STORICI

DELIMITAZIONI
PERIMETRALI

SCALE DI
SICUREZZA

Art. 3.4.7 – NEGOZI STORICI

1. Nella Sezione comunale del RUE sono individuati i negozi e le vetrine che per i loro caratteri storici ed artistici costituiscono documento della realtà locale degno di essere conservato.
2. È prescritta la loro conservazione che potrà attuarsi con opere di restauro e di ripristino dei materiali di infissi, soglie, etc. dei colori e di tutti gli elementi che concorrono alla loro definizione e caratterizzazione.
3. Le chiusure di protezione esterne, l'arredo, le vetrinette e le bacheche, qualora coeve alla realizzazione delle vetrine, dovranno essere restaurate o ripristinate.

Art. 3.4.8 – VETRINE E SERRANDE

1. Per le vetrine dei negozi non compresi nell'elenco di cui all'art. precedente sono consentite operazioni di sostituzione di materiali e di modifica del disegno sia in prospetto che in pianta. INTERVENTI SU VETRINE
2. Gli infissi delle vetrine saranno montati in modo da non superare il filo interno del muro di facciata; sono consentiti arretramenti.
3. I materiali sono valutati in rapporto all'impatto dimensionale e cromatico facendo riferimento alle tonalità della facciata e dei suoi elementi. MATERIALI
4. È vietato il rivestimento delle spalle e dell'intradosso del vano vetrina con qualsiasi tipo di materiale che non sia quello delle facciate; le soglie realizzate con materiali tradizionali, pietre, marmi, cotto, saranno estese a tutta la superficie del piano di calpestio utilizzata liberamente dal pubblico.
5. È vietato illuminare lo spazio antistante le vetrine dall'esterno fatta eccezione per quelle oggetto di una proposta d'arredo urbano o nuova illuminazione dell'intero fronte dell'edificio.
6. Per una stessa unità edilizia oggetto di un unico titolo abilitativo gli infissi delle vetrine, comprese le protezioni esterne, dovranno essere realizzati con materiali e colori dello stesso tipo e il disegno di ciascuna dovrà in ogni caso richiamarsi ad un disegno unitario.
7. Se l'intervento di rinnovo e/o sostituzione interessa solo una o alcune delle vetrine di una stessa UE, si seguiranno le seguenti prescrizioni:
 - se nell'unità edilizia vi è la presenza di un negozio storico il nuovo intervento dovrà coordinarsi con segni, partizioni, materiali, colori e filo di imposta della vetrina vincolata;
 - negli altri casi le nuove vetrine dovranno uniformarsi nel disegno, materiali e colori a criteri filologicamente attenti al contesto.
8. Serrande:
 - Per le serrande poste in edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, in caso di modifica, è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici in merito al tipo, materiale e colore.
 - Ove si installino serrande di sicurezza in metallo è prescritto il tipo avvolgibile a maglia aperta; in caso tale tipo non risulti installabile, la soluzione deve essere concordata con il SUE.
 - È vietata l'installazione di serrande fisse esterne al muro di facciata e l'utilizzo di cancelletti o altri elementi di chiusura diversi dal tipo sopra prescritto. SERRANDE

Art. 3.4.9 – TENDE ESTERNE

1. Le prescrizioni di cui ai seguenti commi si applicano per l'installazione di tende esterne, fatte salve diverse disposizioni della sezione comunale del RUE.
2. Dimensioni e modalità di installazione:
 - Sono ammesse solo a servizio delle vetrine presenti al piano terra. Possono sporgere dal piano della facciata al massimo di 1.30 m e la loro massima sporgenza deve rimanere entro 20 cm dal filo esterno del bordo del marciapiede antistante la vetrina. L'altezza minima prescritta dei lembi inferiori è di 2.20 m. Nel caso di assenza di marciapiede la loro massima sporgenza non deve superare i 75 cm dal filo muro con una altezza minima da terra non inferiore a 2.50 m;
 - La tenda non deve mai nascondere o danneggiare gli elementi decorativi e di pregio presenti sul fronte o nel vano vetrina interessato;
 - Non è concesso montare la tenda sul fronte, fuori dal vano, negli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 Titolo I che presentano decorazioni di vario tipo attorno al vano stesso. INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- È preferibile installare la tenda all'interno del vano murario che alloggia la vetrina o vetrine contigue. In caso di indiscutibili impedimenti di carattere funzionale-strutturale la tenda può essere montata direttamente sul fronte con i vincoli dimensionali di cui alla Fig. 2.

3. Tipologia

- Sono ammesse esclusivamente tende di tipo tradizionale nei limiti di cui alle figure 1, 2 e 3 seguenti, con uniformità degli allineamenti di altre tende poste sulla strada.
- In presenza di portico antistante è ammessa esclusivamente apporre la tenda nel vano dell'arcata, senza sporgenza sull'esterno.

TIPOLOGIA

4. Materiali e colori

- La tela deve essere in materiale tessuto. Sono vietate materie plastiche in foglio o tessuti ricoperti da una plastificazione che ne occulti la trama e dia l'aspetto d'una superficie lucida;
- Sono ammesse le sole tinte unite rosso tradizionale salvo l'uniformità dell'UE e comunque da concordare con il SUE. È ammessa la personalizzazione con marchi o scritte nei limiti del decoro e dell'equilibrio cromatico.

MATERIALI E
COLORI




Fig. 1. Vano vetrina con $h > 330$ cm. È consentito l'uso della tenda a meccanica tradizionale con rullo raccogli-tore a un'altezza sufficiente per il braccio estensore lungo 130 cm con fulcro alto 230 cm. da terra.

Fig. 2. Vale quanto detto nell'esempio precedente. In questo caso può l'altezza del vano vetrina = 330 cm. permettere il rispetto ottimale della distanza di 20 cm. attorno al profilo della buca-tura.

Fig. 3. Qualora il vano vetrina abbia $h > 330$ cm., il montaggio di un braccio estensore a tre cerniere, consentendo un'inclinazione della tenda $> 45^\circ$, permette che si rispetti l'altezza da terra di 220 cm. e l'aggetto di 130 cm

Art. 3.4.10 – INSEGNE MERCEOLOGICHE E/O AZIENDALI

1. Insegne a parete:

- Le insegne relative alle vetrine vincolate di cui alla Sezione Comunale del RUE, saranno oggetto, qualora risultino originarie, di un'opera di conservazione attraverso la metodica del restauro e del ripristino.
- È vietata la collocazione di insegne in spazi collocati ad un'altezza superiore alla linea del marcapiano relativa al primo piano.
- È vietata la sovrapposizione di insegne agli elementi decorativi e architettonici delle facciate quali cornici, lesene, bugnati, grate, etc.
- Le insegne pertinenti alle attività commerciali, esercizi pubblici, artigianali, terziarie poste al piano terra e dotate di vani vetrina dovranno essere contenute all'interno di questi, collocate parallelamente al piano della facciata e non potranno da questo sporgere.
- Nel caso in cui o l'intero edificio o il piano terra di esso siano sede di una sola funzione terziaria, commerciale, etc. per cui è esclusa la compresenza di più targhe o insegne, è possibile installare sulla parte inferiore della facciata una sola insegna. Questa dovrà essere progettata secondo gli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione degli elementi architettonici che caratterizzano la facciata medesima.

INSEGNE A
PARETE

Ove si riscontri l'impossibilità di collocare un'insegna, di qualsiasi tipo, nel rispetto dei punti precedenti, si consente l'installazione di targhe con le modalità previste in seguito per le Targhe.

2. Insegne a bandiera:
 - a) Le insegne a bandiera sono consentite per le attività e gli esercizi di interesse pubblico quali ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, etc. secondo il codice nazionale unificato e non sono comunque installabili negli spazi “sottoportico”.
 - b) Per questi particolari Enti sono consentite anche le frecce direzionali con materiali e modalità costruttive unificate per l’intero territorio comunale.
 - c) Sono ammesse le insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse primario o turistico (alberghi, ristoranti, musei, tabaccherie, etc.), illuminate ma non luminose purché di modeste dimensioni e in posizione tale da non arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
3. Materiali e modalità di installazione:
 - Le insegne dovranno essere realizzate con materiali tradizionali (ferro, legno, vetro, tessuto, etc.) opportunamente trattati al fine di limitarne il deterioramento.
 - La collocazione sulla facciata avverrà nel rispetto dei rapporti delle partiture architettoniche oltre che di quelle relative alle norme viabilistiche.
 - L’insegna illuminata non può alterare l’intensità e il tono di luce pubblica presente nello spazio urbano su cui si affaccia.
4. Obblighi della proprietà, dell’esercente e dell’installatore:
 - Le insegne esistenti collocate in modo e posizione diversa da quanto sopra detto non potranno essere rinovate; in caso di intervento dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui ai commi precedenti.
 - L’insegna non più utilizzata per cessazione o trasferimento dell’attività deve essere rimossa

INSEGNE A
BANDIERA

Art. 3.4.11 – CASSETTE POSTALI


1. Le cassette postali devono essere collocate in modo da assicurare la consegna della posta.
2. Non sono ammesse cassette postali o simili in presenza di bucatore già esistenti sui portoni di accesso o sul fronte dell’edificio a ciò dedicate

Art. 3.4.12 – TARGHE

1. Modalità di installazione e dimensioni
 - a) Le targhe indicatrici di attività commerciali e terziarie dovranno per dimensioni e materiali usati essere riportate al disegno ed alle caratteristiche della facciata senza nascondere, anche in parte, o danneggiare gli elementi architettonici dell’edificio.
 - b) Le dimensioni delle targhe dovranno essere comprese in un ingombro massimo di 33 cm di base e 25 cm di altezza e saranno montate su appositi sostegni distanziatori che le stacchino parallelamente al piano facciata di 2-3 cm.
 - c) Nelle facciate con decorazioni modulari (bugnati, etc.) le dimensioni saranno obbligatoriamente tali da non superare quelle del modulo o della unità minima che forma la decorazione (vedi grafico allegato).
 - d) Nel caso di edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
 - e) Nel caso in cui un edificio sia interessato anche in tempi diversi dall’installazione di più targhe, queste dovranno comunque venire composte secondo un disegno regolare (vedi grafico allegato).
 - f) Le dimensioni massime ammesse possono essere ulteriormente ridotte, su prescrizione dello Sportello Unico dell’Edilizia, in quei casi in cui un numero troppo elevato di targhe vada ad alterare la visibilità del fronte e il valore architettonico del fabbricato.
2. Materiali
 - a) I materiali delle targhe saranno tali da adattarsi cromaticamente al fronte su cui verranno installate.
 - b) Sono ammessi quelli che non si degradano velocemente nel tempo o che si alterano senza scadere nell’aspetto (rame, ottone, bronzo, pietre, etc.).
 - c) Nel caso vi siano più targhe il materiale deve essere uniforme almeno negli elementi costitutivi e caratterizzanti il progetto.
 - d) Non sono ammesse targhe luminose.
3. Nelle seguenti Figg. 1 e 2 sono visibili due tipi di decorazione: a bugnato ed a scanalature orizzontali. In entrambi i casi le targhe sono inserite, per dimensioni e composizione, nel disegno a moduli scolpiti presente nel fronte. Nelle seguenti Figg. 3 e 4 si mostrano due fronti non decorati. Rispettando l’obbligo di non superare, col margine superiore del gruppo di targhe, l’imposta dell’arco o l’intradosso dell’archi-trave si propongono due possibili criteri di aggregazione ordinata

INSTALLAZIONE E
DIMENSIONI

MATERIALI



Art. 3.4.13 – COIBENTAZIONI

1. L'intervento di Manutenzione Straordinaria che preveda il rivestimento "a cappotto" di un edificio ai fini della coibentazione non è ammesso su edifici in centro storico vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004 o assoggettati alla categoria d'intervento "Restauro e Risanamento Conservativo" nella facciata prospiciente vie o spazi pubblici. Negli altri prospetti (interni o laterali non prospicienti vie o spazi pubblici) l'intervento è ammesso qualora compatibile con il rispetto dei valori storici e culturali dell'oggetto di intervento (bancali, sporti, etc.). È ammessa la coibentazione interna di tutti i fronti di tali edifici quando non sia interessata da caratteri costruttivi e decorativi di valore storico-architettonico.
2. È ammessa la coibentazione del solaio di copertura per un maggiore spessore massimo della copertura di 25 cm a condizione che non aumentino le altezze interne dei vani e sia mantenuta la posizione di orditura dei solai.
3. Deve essere prodotta la certificazione che attesti la riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal DLgs. 192/2005 come previsto al comma 2 art. 11 DLgs. 115/2008.

RIVESTIMENTI A
"CAPPOTTO"

SOLAI DI
COPERTURA

CERTIFICAZIONE

Art. 3.4.14 – COPERTURE

1. È prescritta la conservazione o il ripristino dei manti di copertura in coppi di laterizio
2. Non è ammesso:
 - a. modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde, salvo che negli interventi di RE;
 - b. realizzare coperture piane;
 - c. sostituire le parti sporgenti in vista in legno delle strutture portanti della copertura con materiali prefabbricati.
3. È ammesso modificare la quota di gronda esclusivamente nella misura minima che può derivare dall'ispessimento del solaio di copertura per esigenze di coibentazione.
4. I canali di gronda non dovranno essere in materiale plastico e, salvo preesistenze diverse, avranno sezione semicircolare.
5. L'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell'impianto tipologico originario. In tutti i casi il vano dell'impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque rispetto alla linea del colmo del tetto.
6. Non è ammessa la realizzazione di terrazzi in falda o di nuovi abbaini, fatte salve specifiche previsioni della sezione comunale.
7. È ammessa la realizzazione di lucernai sul piano di falda esclusivamente per dare luce ai locali che abbiano le caratteristiche dimensionali per essere resi abitabili in base alla LR 11/1998. Nel caso di sottotetti non abitabili sono ammessi solo lucernai di dimensioni minime per permettere l'accesso al coperto per la manutenzione. Non è ammessa la conservazione di abbaini che abbiano le caratteristiche di superfetazioni

CONFORMITÀ
ELEMENTI ORIG.

DIVIETI

QUOTA DI
GRONDA

INSERIMENTO DI
ASCENSORI E
MONTACARICHI

TERRAZZI IN
FALDA

LUCERNAI SU
PIANO DI FALDA

8. Gli impianti ad energia solare sono ammessi sulle falde dei tetti degli edifici al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: IMPIANTI
ENERGIA SOLARE
- a) non devono essere visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio pubblico;
 - b) la superficie occupata dagli impianti non può superare il 20% della superficie delle falde di copertura relative all'edificio interessato;
 - c) gli elementi degli impianti a energia solare dovranno essere aderenti alla copertura e possibilmente sostitutivi del manto. I colori di tutti gli elementi dovranno armonizzarsi con quelli tradizionali (cotto, mattone, etc.);
 - d) al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile l'integrità delle coperture, la realizzazione degli impianti a energia solare deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, con l'eliminazione degli elementi e materiali incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non tradizionali, comignoli prefabbricati ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, etc.) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali;
 - e) gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere localizzati all'interno degli edifici.

Art. 3.4.15 – COMIGNOLI E CANNE FUMARIE

1. I corpi tecnici emergenti dalla copertura (camini, sfiatoai, etc.) devono essere inseriti in modo armonico nella copertura in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'edificio e utilizzando forme e materiali della tradizione locale. INSERIMENTO
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione è necessario prevedere un conveniente raggruppamento dei comignoli esistenti. In caso di realizzazione di nuovi comignoli questi dovranno essere collocati il più possibile in aderenza agli altri comignoli esistenti e a una distanza dal filo di gronda non inferiore alla propria altezza emergente dal coperto. RAGGRUPPAMEN-
TO
3. I torrini esalatori dovranno riproporre le forme e i materiali dei comignoli. Se non protetti da coppi speciali potranno sporgere dal manto di copertura solo se rivestiti in lamiera di rame ossidato. TORRINI
ESALATORI
4. Le nuove canne fumarie possono essere installate solo su fronti non prospicienti o visibili da spazi pubblici.

Art. 3.4.16 – ANTENNE E PARABOLE

1. Nei centri storici (ambiti ACS_A1 e ACS_A2) antenne e parabole non possono essere installate su balconi e facciate prospicienti spazi pubblici e falde delle coperture prospicienti le piazze.

CAPO 3.5 (P) – AMBITI URBANI CONSOLIDATI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE (AUC)

Art. 3.5.1 – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Le classi degli ambiti urbani consolidati, definite dal PSC, si articolano in sottozone a seconda della densità, localizzazione, funzioni compatibili e della pianificazione attuativa previgente, come segue:
 - **AUC_A1: AMBITI URBANI CONSOLIDATI COSTITUITI DA NUCLEI COMPATTI** AUC_A1
Ambiti Urbani Consolidati a prevalente destinazione residenziale nei quali la saturazione della compagine urbana non può prevedere significativi aumenti del carico insediativo ma unicamente interventi di miglioramento e/o di sostituzione e interventi di leggera densificazione.
 - **AUC_A2: AMBITI URBANI CONSOLIDATI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI ESISTENTI** AUC_A2
Ambiti Urbani Consolidati a prevalente destinazione residenziale di completamento di nuclei esistenti nei quali è possibile la saturazione di lotti ineditati oltre a interventi di miglioramento e sostituzione.
 - **AUC_A3: AMBITI URBANI CONSOLIDATI CON PREVALENTE SISTEMAZIONE A VERDE/PARCO PRIVATO** AUC_A3
Ambiti Urbani Consolidati relativi a proprietà caratterizzate da un'alta presenza di aree a parco privato, con rilevanti sistemazioni a verde o con aree cortilive dotate di essenze di pregio comprensive o meno di edifici.
 - **AUC_A4: AMBITI URBANI CONSOLIDATI REALIZZATI SULLA BASE DI PIANI ATTUATIVI** AUC_A4
Ambiti Urbani Consolidati esistenti realizzati sulla base di piani attuativi e/o interventi diretti convenzionati, dotati di buona qualità dei servizi.
 - **AUC_B: AMBITI URBANI CONSOLIDATI IN CORSO DI ATTUAZIONE** AUC_B
Ambiti Urbani Consolidati ove siano attuabili o in corso di attuazione interventi urbanistico-edilizi per effetto di previgenti piani attuativi e/o interventi diretti convenzionati; in questi ambiti resta in vigore la disciplina attuativa previgente fino al completamento della trasformazione urbanistica, con le eventuali integrazioni e variazioni stabilite dal presente RUE.
 - **AUC_C: AMBITI URBANI CONSOLIDATI CON LIMITI DI FUNZIONALITÀ EDILIZIA/URBANISTI-CA** AUC_C
Ambiti Urbani Consolidati costituiti da tessuto di vecchio impianto o incongruo con destinazione residenziale, produttiva, terziaria e commerciale, per i quali sono opportuni interventi diffusi per il miglioramento delle dotazioni territoriali e della qualità edilizia ed urbanistica.
 - **AUC_D: AMBITI URBANI CONSOLIDATI DI NUCLEI URBANI, BORGHI DI STRADA E FRANGE URBANE** AUC_D
I **nuclei urbani** sono costituiti da compagini edilizie di tipo frazionale o di modesta consistenza che presentano un livello di dotazioni territoriali pubbliche o private ridotto e nelle quali è possibile un ulteriore consolidamento mediante l'edificazione di limitati lotti.
I **borghi di strada** sono insediamenti generalmente di tipo ex agricolo caratterizzati spesso da elevati livelli di storia e di tradizione locale o culturale. Rivestono normalmente valenza di toponimo strutturale del territorio.
Le **frange urbane** rappresentano i margini insediativi dei centri abitati, insediati in prossimità di arterie stradali e con originaria funzione talvolta di tipo rurale. Hanno generalmente un'ubicazione periferica eventualmente con lotti liberi interclusi, ridotte dotazioni territoriali e prevalente destinazione residenziale.
2. Le prescrizioni relative agli usi, alle categorie e modalità di intervento e agli altri parametri e indicazioni per gli interventi in questi ambiti sono riportati, per ogni Comune, nella relativa sez. comunale. SEZ. COMUNALE

Art. 3.5.2 – SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI

1. Negli interventi di DR e NC (esclusi gli ampliamenti) deve essere mantenuta e sistemata, secondo le disposizioni di cui all'art. 3.2.1 comma 3, una superficie pari ad almeno il 20% della Sf, al netto delle aree eventualmente da cedere all'Amministrazione Comunale. PERMEABILITA'
2. Negli spazi pertinenziali degli edifici, oltre a quanto previsto nell'art. 3.2.2, sono sempre ammesse le seguenti realizzazioni: REALIZZAZIONI AMMESSE
 - parcheggi scoperti pertinenziali;
 - impianti scoperti per la pratica sportiva;
 - orti familiari.

CAPO 3.6 (P) – AMBITI URBANIZZATI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE (ASP)

Art. 3.6.1 – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Le classi degli ambiti specializzati per attività produttive e terziarie, definite dal PSC, si articolano in sottozone a seconda delle funzioni presenti e compatibili e della pianificazione comunale e sovracomunali in essere, come segue:
 - **ASP_A: AMBITI PRODUTTIVI E TERZIARI SOVRACOMUNALI DI SVILUPPO**
Ambiti produttivi esistenti già urbanizzati idonei, sia in termini dimensionali che infrastrutturali, a fornire le principali risposte a una futura domanda insediativa (ZP San Carlo, ZP Imola, ZP Fossatone).
 - **ASP_B: AMBITI PRODUTTIVI E TERZIARI SOVRACOMUNALI CONSOLIDATI**
Ambiti produttivi esistenti già urbanizzati che per la loro particolare collocazione non sono candidabili per ulteriori significative espansioni di offerta insediativa (ZP Osteria Grande, ZP Valle del Santerno).
 - **ASP_C: AMBITI PRODUTTIVI E TERZIARI COMUNALI ESISTENTI**
Ambiti produttivi esistenti di livello locale destinati al mantenimento e integrazione delle attività produttive e terziarie, caratterizzate dal loro radicamento e/o, di norma, da limitati impatti delle attività insediate.
 - **ASP_COM: AMBITI PREVALENTEMENTE COMMERCIALI ESISTENTI**
Ambiti produttivi esistenti destinati prevalentemente a strutture di vendita al dettaglio anche di livello superiore a quello di vicinato con compresenza di attività terziarie, artigianali, di servizio alla persona, ricreative e sportive, pubblici esercizi, altre attività e residenza in quote limitate. In tali ambiti si persegue il mantenimento e l'integrazione delle attività commerciali e terziarie.
2. Le prescrizioni relative agli usi, alle categorie e modalità di intervento e agli altri parametri e indicazioni per gli interventi in questi ambiti sono riportati, per ciascun Comune, nella relativa sezione comunale.

SEZIONE
COMUNALE

Art. 3.6.2 – SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI

1. Negli interventi di DR e NC (esclusi gli ampliamenti) deve essere mantenuta permeabile e sistemata, secondo le disposizioni di cui all'art. 3.2.1 e del successivo comma 3, una superficie pari ad almeno il 10% della Sf, al netto delle aree eventualmente da cedere all'Amministrazione Comunale.
2. Negli spazi pertinenziali degli edifici, oltre a quanto previsto nell'art. 3.2.2, sono sempre ammesse le seguenti realizzazioni:
 - parcheggi scoperti pertinenziali;
 - impianti scoperti per la pratica sportiva.
3. Tutti i progetti di RE, NC e DR e i PUA in generale devono contenere un progetto d'inserimento e mitigazione visiva degli interventi in relazione al contesto anche attraverso la formazione di quinte arboree/arbustive lungo i lati confinanti con il territorio rurale, aree destinate a dotazioni ed eventuali ambiti residenziali adiacenti.
4. Tutti i progetti di RE, NC e DR e i PUA in generale dovranno garantire il contenimento della diffusione di polveri e di altri inquinanti atmosferici e il rumore ambientale generato mediante la realizzazione di filari, siepi, boschetti, di essenze adeguate allo scopo, con funzione anche di connessione della rete ecologica.

NC

REALIZZAZIONI
AMMESSE

CAPO 3.7 (P) – IL TERRITORIO URBANIZZABILE

Art. 3.7.1 – DISCIPLINA DEL RUE IN ASSENZA DI POC

Comune di Castel San Pietro Terme – integrato dall'art. 18.3.7

1. Fino all'approvazione del POC e degli strumenti urbanistici di livello attuativo, per gli ambiti di trasformazione del PSC (ANS_C, ASP_AN, ASP_BN, ASP_CN, ASP_COM_N, APF_N, AR, D_N e DS_N) sono consentiti solo gli interventi di MO, MS, RRC e D sugli edifici esistenti. È consentita la RE per gli edifici per i quali il PSC ammette l'ampliamento. ASSENZA DI POC
2. Nella formazione del POC, sono definite le eventuali aree esterne agli ambiti di trasformazione inseriti nel DUC alle quali si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale, senza più le restrizioni di cui ai precedenti commi.
3. Sono fatte salve le eventuali specificazioni riportate nelle schede VIP (Elaborato D del PSC) di ciascun Comune.

Art. 3.7.2 – AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE (APEA)

1. L'impegno a raggiungere lo status di APEA, come definito dal PTCP, è richiesto per i nuovi insediamenti degli **ambiti produttivi sovracomunali suscettibili di sviluppo** (ASP_AN) nel caso sia previsto dallo specifico Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 LR 20/2000. ACCORDO
TERRITORIALE

CAPO 3.8 – AMBITI POLI FUNZIONALI (APF)

Art. 3.8.1 – MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Ogni intervento sugli APF, sulla base delle politiche di consolidamento, sviluppo o riqualificazione definite dal PSC è normato dal relativo Accordo Territoriale. In assenza di tale Accordo sono ammessi unicamente interventi delle categorie della manutenzione (MO, MS) e conservazione (RS, RRC, REC, RE) con intervento diretto sia pubblico che privato e quelli già previsti dai PRG previgenti.
2. Se sono richiesti ulteriori interventi che comportano ampliamenti o nuove edificazioni deve essere sottoscritto l'Accordo Territoriale o deve essere rivisto l'esistente.

ACCORDO
TERRITORIALE

TITOLO 4 – IL TERRITORIO RURALE

CAPO 4.1 (P) – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.1.1 – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

1. Il territorio rurale è articolato in rapporto a omogenee peculiarità intrinseche e potenziali dei valori produttivi agricoli, ambientali e paesaggistici in base ai quali sono definite specifiche normative.
2. Il territorio rurale è suddiviso nei seguenti ambiti:
 - ARP_1 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico della Pianura
 - ARP_3 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico Pedecollinari
 - ARP_4 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico dell'Alta collina
 - AVP_1 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola della Pianura
 - AVP_2N Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola Via Emilia Nord
 - AVP_2S Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola Via Emilia Sud
 - AVP_3 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola Pedecollinari
 - AVP_4 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola dell'Alta collina.

AMBITI

Art. 4.1.2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La residenza o eventuali attività non attinenti l'agricoltura in territorio rurale non possono comportare condizionamenti alle emissioni acustiche, odorigene e di polveri prodotte dalle ordinarie attività agricole e zootecniche e all'effettuazione di trattamenti con fertilizzanti o per la difesa fitosanitaria purché rientrino nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. La residenza o altre attività in territorio rurale non agricole e non connesse con l'agricoltura comportano l'assunzione da parte dei privati d'oneri per i servizi pubblici commisurati alle prestazioni e alla localizzazione di tali servizi in base a quanto stabilito dai regolamenti comunali.
3. Non è ammesso il frazionamento del territorio rurale in particelle che ne prefigurino una sottrazione del territorio produttivo agricolo e un utilizzo diverso da quelli ammessi nel territorio rurale, sia in atti giuridici, sia in atti materiali; allo stesso modo è vietato ogni atto che possa costituire lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 TUE (DPR 380/2001).
4. Nella sezione comunale del RUE possono essere contenute disposizioni specifiche per il territorio rurale del comune di appartenenza.

EMISSIONI

ONERI PER SERVIZI
PUBBLICI

FRAZIONAMENTO
DEL TERRITORIO

Art. 4.1.3 – USI COMPATIBILI CON IL TERRITORIO RURALE

1. Gli usi compatibili con il territorio rurale, oltre all'ordinaria coltivazione del suolo e silvicoltura, sono quelli appartenenti al raggruppamento "Funzioni agricole e connesse all'agricoltura" di cui all'art. 3.1.1.
2. Nel territorio rurale sono inoltre ammissibili gli usi di cui ai Capi 4.4 e 4.5, relativamente agli edifici, e i seguenti usi, riferiti alle aree scoperte, secondo le limitazioni e i riferimenti riportati:
 - b7) Attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche con esclusione delle attività di spettacolo;*
 - d5) produzione e commercializzazione dell'energia nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 4.1.6 e 12.1.6;*
 - d10) impianti di trasmissione via etere, nel rispetto degli artt. 12.1.7 e 12.1.8;*
 - f3) campeggi e villaggi turistici qualora previsti nella sez. comunale del RUE, nel rispetto dell'art. 4.1.4;*
 - g1) Dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo sovracomunale;*
 - g2) Dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;*
 - g3) Dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;*
3. Nel territorio rurale è sempre ammessa, fatte salve le norme di tutela di cui al Tit. 1, la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici a rete e puntuali per l'urbanizzazione, la manutenzione e la sicurezza del territorio. Gli impianti puntuali sono ammessi alle seguenti condizioni
 - De: 10 m.

DEFINIZIONE

ALTRI USI
AMMISSIBILI

ATTREZZATURE E
IMPIANTI
TECNOLOGICI

Art. 4.1.4 – ATTIVITÀ D'INTERESSE PRIVATISTICO RICREATIVE, SPORTIVE, TURISTICHE IN TERRITORIO RURALE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI NELLE AREE SCOPERTE

1. Per gli usi b2 e b7 legittimamente in essere alla data di adozione del presente RUE, oltre agli interventi sugli edifici di cui ai capi 4.4 e 4.5, è ammessa la realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di attrezzature preesistenti che non comportino la creazione di superfici impermeabili complessivamente superiori a 1000 mq (es. recinti per animali, attrezzature sportive e ricreative all'aria aperta, aree attrezzate per la sosta e l'osservazione), a una distanza massima di 20 m dagli edifici esistenti. Sono fatte salve diverse specifiche del RUE comunale.
2. Eventuali bacini per la pesca sportiva esistenti alla data di adozione del RUE e già destinati ad attività di pesca sportiva sono soggetti alle specifiche leggi e normative in materia. Ai fini urbanistici è ammesso l'ampliamento di edifici esistenti per deposito attrezzi, di servizio e per la ristorazione per una Su pari a 20 mq/ha e fino ad un massimo di mq 150 di ampliamento. L'area di riferimento per il calcolo della Su corrisponde alla superficie superiore dell'invaso, incrementata della superficie equivalente ad una fascia perimetrale al lago stesso di 20 m di larghezza facenti parte della medesima proprietà.
3. Nella sezione comunale del Tomo III è presente la disciplina specifica di eventuali aree destinate agli usi f3 e b7 (intese come aree scoperte).

INTERVENTI
AMMESSI

BACINI PESCA
SPORTIVA
ESISTENTI

Art. 4.1.5 – MICRONIDI E SERVIZI PARASCOLASTICI PER L'INFANZIA

1. L'attività di micro-asilo nido in territorio rurale deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia ed è subordinata ad atto unilaterale d'obbligo che ne definisca le caratteristiche funzionali. Al termine dell'attività i locali devono essere convertiti agli usi ammessi dai capi 4.4 e 4.5.
2. L'attività potrà interessare una superficie utile massima di 200 mq nell'ambito di edifici esistenti.

PRESCRIZIONI

Su MASSIMA

Art. 4.1.6 – PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA

1. Nel territorio rurale è ammissibile per intervento edilizio diretto la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (usi d5 ed e15) entro quanto previsto dal D.M. 10/9/ 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dalla DGR 28/2010 e smi. Relativamente agli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas si fa riferimento alla Delibera GR n. 362/2012 e ad ogni altra normativa di settore vigente in materia.
2. Nella realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili in territorio rurale ed in particolare degli impianti fotovoltaici a terra, indipendentemente dalla potenza di energia installata, dovranno essere attuate le seguenti misure di prevenzione e mitigazione:
 - l'intervento dovrà assicurare il minor impatto possibile sul paesaggio sia mediante accorgimenti progettuali dell'impianto stesso, sia mediante interventi di mitigazione visiva verso il territorio rurale e dai principali punti di visuali dai nuclei abitati;
 - il perimetro dell'area va mitigato con l'inserimento di siepi autoctone configurandosi come intervento di tipo naturalistico; la recinzione dell'area sarà realizzata con rete metallica non superiore a 2,5 m e siepe arborea-arbustiva integrata; è vietato l'uso del filo spinato;
 - l'impianto di illuminazione non dovrà rimanere acceso nelle ore notturne; gli eventuali sistemi locali di anti-intrusione dovranno essere tali da garantire l'accensione dei punti luce dell'impianto solo una volta accertata la reale presenza di intrusi e il persistere di elementi di disturbo;
 - si dovrà garantire il contenimento di interventi di infrastrutturazione del territorio, privilegiando l'utilizzo di aree prossime alle infrastrutture esistenti; i nuovi cavidotti dovranno essere interrati;
 - le aree vanno mantenute a prato limitando alla sola viabilità interna la realizzazione di modifica del suolo rispetto all'uso agricolo;
 - in presenza di aree sensibili sotto l'aspetto faunistico, dovranno essere garantiti accessi riservati alla fauna, attraverso la creazione di opportuni cunicoli sotto la recinzione;
 - in fase di smantellamento le strade e le opere edili realizzate (incluse quelle interrate) dovranno essere rinaturalizzate, asportando il materiale impiegato per la loro realizzazione.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere misure compensative ai fini della mitigazione degli impatti ambientali o per gli eventuali ripristini della funzionalità delle infrastrutture utilizzate (es. viabilità esistente).

IMPIANTI FONTI
RINNOVABILI

PRESCRIZIONI
PER GLI
INTERVENTI

MISURE
COMPENSATIVE

Art. 4.1.7 – BACINI DI ACCUMULO E SERBATOI PER L'IRRIGAZIONE

1. La realizzazione di nuovi bacini di accumulo di acque a fini irrigui o serbatoi interrati è ammesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - deve essere garantita la coerenza con le colture agricole praticate ed alla loro idro-esigenza mediante la predisposizione del PRA di cui al capo 3.9 del tomo I;
 - l'approvvigionamento idrico deve avvenire nei periodi primaverili evitando emungimenti nei periodi di maggiore siccità mantenendo il minimo flusso vitale del reticolo idrografico superficiale;
 - La realizzazione degli stessi non deve interferire con le falde freatiche per cui tali bacini dovranno essere impermeabilizzati con argilla o altri sistemi di impermeabilizzazione
2. Tali interventi sono ammessi per intervento diretto previa redazione di specifica indagine di tipo idrogeologico.
3. Lungo tutto il perimetro del bacino devono essere messe in atto apposite protezioni e cortine arboree e arbustive autoctone di mitigazione anche ai fini del contenimento dell'evaporazione delle acque.

CARATTERISTICHE

Art. 4.1.8 – USI PRESENTI NON COMPATIBILI CON IL TERRITORIO RURALE

1. Per tutte le destinazioni d'uso non previste nell'articolo 4.1.3 ma legittimamente insediate alla data di adozione del RUE valgono le disposizioni dei seguenti commi.
2. Per le aree individuate con apposita simbologia nella Tav.1a del RUE si rimanda alle disposizioni del Tomo III Sezione Comunale. AREE
CARTOGRAFATE
3. Per gli insediamenti non individuati nella cartografia di RUE è ammesso:
 - cambio d'uso (CD) verso attività compatibili con il territorio rurale;
 - mantenimento dell'attività in essere attraverso interventi di MO, MS, RE, NC limitata ad ampliamenti esclusivamente nelle quantità necessarie per l'adeguamento a prescrizioni igienico-sanitarie o di sicurezza emanate dagli enti competenti;
 - la rilocalizzazione dell'azienda negli ambiti specializzati per attività produttive, tramite convenzionamento che preveda eventuali forme incentivanti a fronte della demolizione integrale dell'edificio, della realizzazione delle opere di bonifica eventualmente necessarie e del ripristino dei caratteri ambientali del sito.AREE NON
INDIVIDUATE IN
CARTOGRAFIA
4. Per le attività svolte senza la presenza di edifici (quali Depositi a cielo aperto, Demolizione di veicoli e macchine in genere anche con riciclaggio e/o vendita dei componenti, etc.) si dovrà provvedere al convenzionamento nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale, al fine di garantire, tramite apposita fideiussione, il corretto esercizio dell'attività sotto il profilo igienico sanitario, la realizzazione delle opere di bonifica e mitigazione eventualmente necessarie, il ripristino dei caratteri ambientali del sito in caso di dismissione. ATTIVITÀ SVOLTE
SENZA EDIFICI
5. Nel territorio rurale non è ammesso realizzare depositi di materiali a cielo aperto diversi da quelli necessari all'attività agricola aziendale. DEPOSITI
MATERIALI A
CIELO APERTO

Art. 4.1.9 – PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE

1. Ogni intervento che comporti la trasformazione edilizia e del suolo dovrà prevedere, nell'ambito del progetto, l'inserimento paesaggistico che consideri i principali punti di visibilità dell'intervento dalle strade, dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigarne l'impatto visivo (cinte arboree plurifilari, siepi, coperture vegetali radenti, etc.). INSERIMENTO
PAESAGGISTICO
2. Nelle aree agricole adiacenti a strade di categoria VA (categoria A CdS) e VN (categoria B CdS) o intercluse tra tracciati viari o svincoli, per una fascia di profondità pari ad almeno 50 m dal confine stradale va promossa la sostituzione delle colture destinate all'alimentazione con piantumazioni aventi altre funzioni o impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. SOSTITUZIONE
COLTURE
3. Nelle aree agricole, per l'efficienza dell'assetto idraulico deve essere garantita la piena funzionalità della rete scolante. FUNZIONALITÀ
RETE SCOLANTE
4. Ai fini dell'individuazione degli interventi per nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, si rimanda all'art. 20 comma 3 del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino del Reno.

Art. 4.1.10 – AREE E STRADE PRIVATE IN TERRITORIO RURALE

Comune di Dozza – integrato dall'art. 18.1.6

1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di:
 - percorsi ciclopedonali e spazi di sosta in materiale permeabili;
 - piste d'esbosco e di servizio forestale di larghezza non > 3,5 m in materiale permeabile;
 - strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 m (salvo eventuali piazzole di sosta) in materiale permeabile;
 - strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 m (salvo eventuali piazzole di sosta) in materiale impermeabili solo per tratti con pendenza superiore al 10% ed esclusivamente al fine di dare accesso ad aree o edifici non altrimenti raggiungibili;
 - cartellonistica delle pubbliche autorità esclusi pannelli pubblicitari;
 - cartelli recanti indicazione della struttura aziendale agricola o di ristoro o di servizio raggiungibile mediante lo specifico tratto viario;
2. Non è ammessa l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, salvo necessità connesse alla sicurezza di percorribilità. Sono ammesse soluzioni di consolidamento del manto stradale con materiali che conferiscano un aspetto formale e cromatico assimilabile alla ghiaiatura, fatti salvi comunque altri vincoli sovraordinati.
3. Lungo il confine della corte sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in siepe viva, con eventuale rete metallica di altezza non superiore a m 1,8 inglobata nella siepe. Le siepi dovranno essere realizzate con essenze autoctone. Sono ammesse parti di recinzione in muratura limitatamente alla sola zona dell'accesso, con sviluppo inferiore a 5 m per lato. Sono fatte salve le prescrizioni che prevedono siepi più alte e cortine vegetali arboree con finalità di mitigazione dell'impatto visivo.
4. All'interno della corte, ad esclusione di quelle in cui sono inseriti fabbricati classificati Beni Culturali, sono ammesse recinzioni esclusivamente in siepe viva, con eventuale rete metallica di altezza non superiore a 1,5 m inglobata nella siepe, senza parti in muratura, a condizione che lungo il perimetro dell'originaria corte agricola sia piantumata siepe viva di essenza autoctona.
5. Nel rimanente territorio rurale, i terreni possono essere recintati solo nel caso di fondi chiusi espressamente autorizzati in conformità e con le procedure previste dalle norme di settore o nel caso di allevamenti che necessitino di apposite delimitazioni. È ammessa la recinzione di terreni agricoli dedicati a colture specialistiche quando ne sia certificata la necessità mediante idonea relazione tecnico-agronomica redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato o da un Centro di Assistenza Agricola e senza pregiudizio per l'attività venatoria e per quella micologica (ove ammesse)
6. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli funzionali all'azienda agricola è ammessa nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica di cui alle NTA del PSC; la pavimentazione sarà in ghiaia o terra battuta. È ammessa la realizzazione di piazzali in cemento solo per la sosta dei mezzi e prodotti agricoli.
7. Di norma nel territorio rurale non è ammesso il tombamento dei fossi stradali con l'esclusione di passi carrai esistenti e di progetto regolarmente autorizzati.

INTERVENTI
AMMESSI

NO
ASFALTATURA

NUOVE RECIN-
ZIONI E SIEPI

PARCHEGGI
PRIVATI E PIAZZALI
SOSTA

DIVIETO
TOMBAMENTO
FOSSI

CAPO 4.2 (R) – DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL TERRITORIO RURALE

Art. 4.2.1 – DEFINIZIONI

1. AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da terreni anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo sia in forma associata. I terreni possono essere in proprietà o in affitto per un periodo residuo di almeno 5 anni, oppure con altri diritti di godimento quali usufrutto, enfiteusi, benefici parrocchiali, etc. Nel caso di terreni in affitto o altra forma di godimento reale, l'atto di asservimento di cui al punto 11 dovrà essere sottoscritto anche dai proprietari affittuari o cedenti. L'Azienda agricola può essere costituita da terreni ricadenti nei Comuni confinanti o appartenenti al Nuovo Circondario Imolese.

AZIENDA
AGRICOLA

2. SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU)

Superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, depurata dalle superfici ricadenti in ambiti classificati urbanizzabili dal PSC e dalle superfici boscate (ad eccezione delle coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto) e calanchive, misurate sulla mappa catastale, sovrapposta alla Carta Tecnica Regionale (CTR) e suffragata eventualmente da documentazione fotografica. La SAU rappresenta la Superficie fondiaria sulla quale applicare gli indici Uf (salvo più specifiche indicazioni): a tal fine deve essere considerata la SAU ricadente nei Comuni confinanti o appartenenti al Nuovo Circondario Imolese. La SAU non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed in appositi edifici.

SAU

3. SUPERFICIE DI SERVIZIO AGRICOLO ESISTENTE DELL'AZIENDA

Somma delle Su di tutti gli edifici, impianti ed attrezzature varie di servizio agricolo presenti nell'azienda agricola, compresi quelli presenti alla data di adozione del previgente PRG, anche se successivamente scorporati o destinati ad altri usi. Nella Su di servizio agricolo è inclusa anche la Su dei servizi agricoli utilizzati per funzioni agrituristiche.

SUPERFICIE DI
SERVIZIO AGRICOLO
ESISTENTE

4. SUPERFICIE RESIDENZIALE ESISTENTE DELL'AZIENDA

Somma delle Su residenziali di tutti gli edifici presenti nell'azienda agricola, compresi quelli presenti alla data di adozione del PRG previgente, anche se successivamente scorporati o destinati ad altri usi. È utilizzata ai fini della verifica della Su residenziale presente in una azienda agricola al momento della richiesta di titolo abilitativi per interventi di ampliamento.

SUPERFICIE RESIDENZIALE
ESISTENTE

5. COLTIVATORE DIRETTO (CD)

Soggetto in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a 6 mesi ai sensi della L. 590/65 e dei Regolamenti Regionali vigenti.

CD

6. IMPRENDITORE AGRICOLO (IA)

Soggetto in possesso dei requisiti di cui al DLgs 228/2001 e smi.

IA

7. IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

Soggetto in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a 6 mesi ai sensi del DLgs 99/2004 smi.

IAP

8. CENTRO AZIENDALE

Luogo in cui sono effettuate le attività di gestione dell'azienda agricola: esso comprende l'insieme degli edifici, generalmente contigui ed in una specifica area di pertinenza, che sono funzionali all'attività dell'azienda agricola. Può non coincidere con il centro amministrativo.

CENTRO AZIENDALE

9. CORTE COLONICA

L'insieme degli edifici e delle aree scoperte che derivano dall'assetto storico tipico funzionale ad una originaria conduzione agricola, in genere identificata catastalmente dall'area di pertinenza dei fabbricati.

CORTE COLONICA

10. EDIFICIO DI SERVIZIO AGRICOLO CON TIPOLOGIA TRADIZIONALE

Edifici realizzati per uso agricolo quali i fienili, le stalle e i servizi minori (forni, caselle, etc.) realizzati con tipologie e tecnologie tradizionali (strutture in muratura e con coperture a falde con manto in laterizio). Paradigmatici dei servizi con tipologia tradizionale sono i beni culturali.

SERVIZI AGR. DI
TIPOLOGIA
TRADIZIONALE

11. EDIFICIO RESIDENZIALE

Edificio conformato tipologicamente per la funzione abitativa comprensiva delle superfici di servizio all'abitazione. Sono equiparati a edifici residenziali gli edifici scolastici, di culto, le canoniche, le caserme locali dismesse e gli edifici, non definibili come promiscui o non di tipologia promiscua originaria, già legittimamente destinati per almeno il 70% della Su totale esistente a residenza alla data di adozione del RUE. Gli edifici destinati interamente a servizi alla residenza (autorimesse, cantine, lavanderie, etc.) sono equiparati ai servizi agricoli.

EDIFICI
RESIDENZIALI

12. EDIFICIO PROMISCUO

Edifici comprendenti, in un unico e organico corpo di fabbrica, residenza e servizi agricoli esistenti alla data di adozione del RUE.

EDIFICI
PROMISCUI

13. ASSERVIMENTI

Vincolo tra i terreni dell'azienda agricola e l'edificio/i esistenti e quelli oggetto di rilascio di titolo abilitativo. Il RUE preserva l'efficacia degli asservimenti della capacità edificatoria della SAU utilizzata per la realizzazione di Su per servizi agricoli e per funzioni residenziali in territorio rurale sulla base delle NTA di PRG previgenti. All'atto del rilascio del titolo edilizio per una nuova costruzione o per un ampliamento la SAU utilizzata deve essere asservita all'edificato con atto trascritto.

ASSERVIMENTI

14. BACINI DI ACCUMULO

Accumuli d'acqua superficiali realizzati mediante il convogliamento delle reti di scolo da destinarsi ad uso irriguo.

BACINI
ACCUMULO

15. PROGRAMMA DI RICONVERSIONE E AMMODERNAMENTO DI AZIENDA AGRICOLA (PRA)

Programma formulato ai sensi dell'art. A-19 LR 20/2000 per gli interventi urbanistico-edilizi significativi in territorio rurale, come indicato nel Tomo I.

PRA

Art. 4.2.2 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Gli interventi in territorio rurale si attuano mediante intervento edilizio diretto comprensivo del PRA nei casi previsti dall'art. 3.9.2 del Tomo I.

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE

Art. 4.2.3 – DOTAZIONI E PARCHEGGI PERTINENZIALI

1. Per le dotazioni pubbliche, le infrastrutture e urbanizzazioni a servizio degli insediamenti e i parcheggi pertinenziali si rimanda all'art. 6.1.2 e 6.1.3 del presente Tomo III.

Art. 4.2.4 – DISTANZE E ALTEZZE DEGLI EDIFICI

1. Per le distanze tra gli edifici, dai confini e dalle infrastrutture stradali si rimanda ai Capi 3.1, 4.4, 4.5 e 13.1 del presente Tomo III.
2. Le altezze massime dei fronti degli edifici da osservarsi negli ampliamenti e/o sopraelevazioni di edifici esistenti, fatte salve le norme di tutela dei crinali e della viabilità panoramica, sono:
 - Residenze: 8 m;
 - servizi agricoli aziendali: 10 m;
 - per le attrezzature quali silos, serbatoi, celle frigorifere, etc. l'altezza consentita è quella derivante dalle specifiche esigenze.
3. Negli ampliamenti di edifici esistenti l'altezza può essere uguale a quella dell'edificio da ampliare anche se questa è maggiore dell'altezza massima prescritta.

ALTEZZE
MASSIME FRONTI
EDIFICI

AMPLIAMENTI
EDIFICI ESISTENTI

CAPO 4.3 (R) – CORTI ED EDILIZIA RURALE

Art. 4.3.1 – EDIFICI VINCOLATI E/O CLASSIFICATI BENI CULTURALI E RELATIVE AREE CORTILIVE

1. Gli edifici classificati **Beni Culturali** sono individuati in apposite schede contenute nella sezione comunale del presente Tomo III. BENI CULTURALI
2. Tutti gli interventi e le opere finalizzate al recupero degli edifici classificati come beni culturali devono rispettare le indicazioni e le prescrizioni previste dai commi successivi o dalla specifica disciplina contenuta nella sezione comunale del presente Tomo III. RECUPERO EDIFICI
3. Ogni intervento edilizio, a eccezione degli interventi di manutenzione, dovrà essere subordinato alla presentazione di un progetto unitario esteso a tutta l'area di pertinenza. Il progetto deve contenere l'analisi del sito e garantire la salvaguardia dell'unitarietà della corte, dei valori paesaggistico-ambientali esistenti, alla organizzazione funzionale degli spazi esterni incluso l'eliminazione dei manufatti incongrui (superfetazioni, baracche e simili). Negli interventi sugli spazi esterni particolare attenzione deve essere posta alla salvaguardia dell'immagine tradizionale degli insediamenti e del loro rapporto con il contesto circostante (viabilità, accessi, filari alberati). PRESENTAZIONE PROGETTO UNITARIO
4. Si dovranno prevedere operazioni di conservazione e valorizzazione delle componenti edilizie tipiche dell'insediamento rurale storico quali:
 - portali e/o volte di accesso a complessi edilizi;
 - porticati isolati o annessi a rustici, forni, pozzi;
 - piccoli manufatti con precipua funzione di memoria storica della devozione religiosa quali maestà, edicole, cappelle, cippi, tabernacoli.CONTENUTI PROGETTO UNITARIO
5. Il progetto di cui al precedente comma dovrà sempre indicare:
 - il perimetro dell'intera corte con l'indicazione degli edifici, di tutti i manufatti e dei rispettivi usi;
 - il rilievo della vegetazione presente, incluse le siepi e i filari;
 - rilievo delle pavimentazioni, dei percorsi e delle recinzioni esistenti;
 - la sistemazione dell'area di pertinenza.
 Dovrà essere inoltre prodotta una documentazione fotografica di tutta l'area di pertinenza e dei principali punti di vista esterni alla corte che ne rappresentano le peculiarità. CONTENUTI DEL PROGETTO
6. Il progetto d'intervento non dovrà interferire o compromettere lo stato vegetativo di essenze vegetali di pregio, con gli elementi di valore storico e ambientale e con gli scenari paesaggistici.
7. Al fine di perseguire e promuovere la qualità edilizia del costruito il progetto dovrà perseguire le seguenti finalità:
 - conservazione e valorizzazione delle principali caratteristiche emergenti di tipo ambientale, formale ed architettonico che compongono l'ambiente urbanizzato e non, soprattutto là dove tali caratteristiche si manifestano con maggiore evidenza e chiarezza;
 - privilegiare scelte compositive e architettoniche dettate da equilibrio e discrezione formale contro soluzioni progettuali che propongano organismi estranei alla cultura architettonica del territorio se non supportati da adeguata documentazione giustificativa del prodotto edilizio e il suo inserimento nel contesto ambientale;
 - incentivazione della congruenza formale, compositiva e architettonica dell'immagine complessiva di progetto, con la destinazione e la funzione dell'opera evitando accostamenti immotivati di forme e volumi che siano espressione di epoche e stili diversi.INDIRIZZI PROGETTUALI
8. Gli spazi di pertinenza dei fabbricati, quali cortili e aie, in quanto costituenti elementi essenziali dell'insediamento rurale storico dotati di specifica funzionalità, vanno conservati e ripristinati. SPAZI PERTINENZA FABBRICATI
9. Le pavimentazioni esterne originarie o di valore storico dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari. Nel caso siano necessarie modifiche o integrazioni vanno utilizzati comunque materiali analoghi o coerenti con i caratteri degli edifici PAVIMENTAZIONI ESTERNE STORICHE

Art. 4.3.2 – EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI IN CONDIZIONI DI PRECARIETÀ STATICA

1. Per edifici classificati Beni Culturali in condizioni precarie dal punto di vista statico, assoggettabili a RRC e RE, non vincolati ai sensi dell'art. 10 DLgs 42/2004, è ammessa la modalità di intervento di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che sia presentata:
 - perizia tecnica e rilievo, asseverati ai sensi art.481 Codice Penale, che attestino la presenza di estesi problemi strutturali e di rilevante pericolo per l'esecuzione dell'intervento sotto il profilo della sicurezza, con evidente impossibilità o grave difficoltà di ristrutturazione del fabbricato con conseguente necessità e imprescindibilità d'eseguire la ristrutturazione attraverso demolizione e fedele ricostruzione; il rilievo dovrà contenere idonea documentazione (rilievi strutturali, documentazione fotografica e quant'altro si ritenga opportuno) atta a evidenziare le condizioni dell'edificio e in particolare le lesioni, i cedimenti, lo stato di collabenza e deficienza delle strutture. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, nell'ambito dell'istruttoria, potrà provvedere ad acquisire proprie valutazioni anche avvalendosi dell'Ufficio Pratiche Sismiche Federato;
 - tavola degli interventi che illustri, coerentemente con gli obiettivi di tutela dell'immobile, le demolizioni, le ricostruzioni proposte e i relativi materiali utilizzati.
2. L'intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione dovrà avvenire sulla stessa area di sedime salvaguardando l'assetto tipologico originario, senza modifica della sagoma, con la stessa tipologia di materiali (massimizzando l'utilizzazione di quelli provenienti dalla demolizione se meritevoli dal punto di vista della qualità prestazionale e del valore storico culturale), con particolare riferimento alle murature esterne, alla morfologia, al manto della copertura e alle strutture orizzontali, queste ultime se ancora significative. A tal fine il progetto di ristrutturazione dovrà essere corredato da fotografie con data certa, attestanti la consistenza e le caratteristiche del fabbricato oggetto di intervento. Sono ammessi gli interventi modificativi congrui con le caratteristiche originarie del fabbricato.
3. Qualora le condizioni di precarietà statica, per edifici assoggettati a RRC e RE, si rendano manifeste dopo il rilascio del titolo abilitativo, durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori dovrà immediatamente ordinare la sospensione di ogni attività di cantiere, dandone contestuale comunicazione scritta al Comune. Per poter proseguire i lavori dovrà essere richiesto un nuovo titolo abilitativo corredato da:
 - rilievo dello stato di fatto al momento della sospensione dei lavori;
 - ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - perizia asseverata;
 - tavola degli interventi e materiali come al comma precedente;
 - ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri concessori se dovuti in ragione della mutata modalità di intervento

DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA
RICHIESTA TITOLO
EDILIZIO

SOSPENSIONE
LAVORI PER
SOPRAGGIUNTA
PRECARIETÀ
STATICA

Art. 4.3.3 – CRITERI GENERALI DI INTERVENTO PER GLI EDIFICI VINCOLATI E/O CLASSIFICATI COME BENI CULTURALI

1. In tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono essere utilizzati materiali e finiture coerenti con le caratteristiche costruttive tipiche della tradizione locale, secondo quanto prescritto ai commi successivi.
2. Il progetto di recupero deve garantire la riconoscibilità delle originarie destinazioni d'uso relative ai singoli edifici o parti di essi che compongono l'aggregato rurale (es. la distinzione tra abitazione e servizi) anche se è intervenuto un cambio d'uso.
3. Deve essere preservata la geometria dei volumi, con particolare riferimento all'andamento delle coperture. In particolare gli interventi devono escludere l'uso di:
 - Intonaci plastici o simili;
 - Rivestimenti esterni di qualsiasi materiale;
 - Bancali, stipiti o zoccolature in marmo;
 - Infissi e serramenti in alluminio/altri metalli se non idoneamente trattati e colorati per l'inserimento in contesti di valore ambientale e tradizionale;
 - Chiusure esterne con avvolgibili di qualsiasi materiale;
 - Manti di copertura diversi dal laterizio;
 - Materiali diversi dai tipici del luogo per edifici di analoga tipologia e valore;
 - Tende da sole sporgenti.
4. In tutti gli interventi deve essere garantito il ripristino degli elementi costruttivi tradizionali preesistenti; la sostituzione di elementi architettonici tradizionali esistenti aventi interesse storico-architettonico o documentario (portoni, soglie, bancali, decorazioni, infissi, ferramenta, etc.) può avvenire solo nel caso in cui risulti impossibile, per precarietà dello stato di conservazione, recuperare o consolidare le preesistenze

CONSERVAZIONE

PROGETTO DI
RECUPERO

ESCLUSIONI

RIPRISTINO
ELEMENTI
COSTRUTTIVI
TRADIZIONALI

- | | |
|---|--|
| 5. È consentito l'uso di solai in cemento armato e laterizio, ferro e misti in sostituzione di preesistenti strutture in legno, qualora, dai rilievi grafici e fotografici, non risultino presenti elementi decorativi di interesse storico, architettonico e documentario. | SOLAI |
| 6. Fermo restando la quota di imposta del solaio di copertura (misurata dal tavolato o dai travetti della struttura del coperto aventi un interasse inferiore a m 1), lungo tutto il perimetro dell'edificio sono ammessi minimi innalzamenti dello spessore del solaio di copertura, necessari agli interventi di contenimento dei consumi energetici. In caso di necessità connesse al rispetto delle normative antisismiche sono ammessi innalzamenti della quota di imposta perimetrale interna del coperto (misurata come sopra) in misura strettamente necessaria e comunque non superiore a 30 cm. | INNALZAMENTO
SPESSORE SOLAI DI
COPERTURA |
| 7. In tutti i casi in cui sia prevista la sostituzione o il consolidamento delle strutture di copertura, è prescritta la ricostituzione degli sporti con le caratteristiche formali ed i materiali preesistenti.
La sostituzione di gronde, pluviali e lattonerie in genere, fatte salve eccezioni da comprovarsi in sede tecnica, deve avvenire nel rispetto delle forme tradizionali ed utilizzando il rame. | SOSTITUZIONE O
CONSOLIDAMENTO
COPERTURE |
| 8. I comignoli devono essere realizzati in laterizio a vista o con superficie intonacata, mentre i terminali dovranno preferibilmente essere eseguiti in cotto, laterizio, etc. con esclusione di elementi in cemento a vista. | COMIGNOLI |
| 9. L'installazione di sistemi tecnologici, quali antenne tv, antenne satellitari e condizionatori, specie se realizzata sui fronti o sulla copertura degli edifici storici, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile e prevista in modo accorpato. | INSTALLAZIONE
SISTEMI
TECNOLOGICI |
| 10. L'installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico e pannelli solari termici) è ammessa sul coperto a condizione che siano di tipo integrato o semi-integrato con la stessa inclinazione delle falde ed escludendo qualsiasi manufatto connesso all'impianto (vasche di accumulo, etc.). | IMPIANTI
FONTI
RINNOVABILI |
| 11. Nel caso di edifici classificati Beni Culturali, ma che presentano comunque elementi strutturali e compositivi chiaramente non coevi con il fabbricato o aventi caratteristiche di superfetazione, sono ammessi gli interventi modificatori che assicurino la riconduzione degli edifici ai valori architettonico-compositivi coerenti con i valori culturali originari. | ELEMENTI
INCONGRUI |

Art. 4.3.4 – CRITERI GENERALI D'INTERVENTO SU EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULT.LI

1. Gli interventi su edifici abitativi **non** di valore devono evitare il ricorso alle tipologie prevalenti nelle zone urbane e suburbane ma adottare una forma compatta e adattarsi alle esigenze d'uso della famiglia o dell'azienda agricola e alle caratteristiche peculiari del sito.
2. Devono essere adottati, quali punti di riferimento progettuali, moderne interpretazioni di tipologie, caratteri compositivi e uso dei materiali che hanno storicamente contribuito a determinare forma ed immagine del paesaggio rurale, collinare e montano, favorendo la sua riconoscibilità.
3. Indirizzi progettuali:
 - evitare l'immotivato frazionamento/parcellizzazione di corpi volumetrici e la frammentazione delle falde in particolare se estranei alla tipologia architettonica tradizionale presente all'interno dei sistemi territoriali,
 - negli ambiti ARP_1, AVP_1 e AVP_2 è vietato realizzare corselli interrati o seminterrati per l'accesso alle autorimesse;
 - i colori e i materiali di finitura andranno scelti tra quelli tipici delle tipologie tradizionali presenti
4. Non è ammessa la realizzazione di tetti piani, balconi e terrazzi in falda..

Art. 4.3.5 – INTERVENTI IN ADIACENZA A BENI CULTURALI

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti che interessino corti coloniche nelle quali siano presenti edifici classificati "beni culturali" devono essere correttamente inseriti attraverso il controllo delle altezze, dei materiali e delle tecnologie costruttive, dei volumi e delle coperture. | CORTI
COLONICHE |
| 2. Devono inoltre essere mantenute le proporzioni planivolumetriche tra i volumi esistenti in relazione alla originaria composizione della corte o a quella ricorrente nel territorio limitrofo. | RISPETTO
PROPORZIONI |

Art. 4.3.6 – SISTEMAZIONI ESTERNE DELLE CORTI RURALI

1. Possono essere previste superfici pavimentate, secondo tradizione, nelle parti strutturate adiacenti ai muri perimetrali degli edifici o nelle aree adiacenti alle cantine vinicole o per esigenze connesse alla conduzione del fondo SUPERFICI
PAVIMENTATE
2. Non è consentito il recupero di tettoie, baracche e ogni altro manufatto precario non più funzionali all'attività agricola, in conformità all'art. A-21 comma 2 lettera f) della LR 20/2000, fatta eccezione per quelli ricadenti all'interno delle corti rurali, alle condizioni di cui ai Capi 4.4 e 4.5 del presente Tomo III. MANUFATTI
PRECARI
3. È ammessa la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative private di uso familiare quali campi da bocce, da tennis, piscine non sporgenti dal piano di campagna, etc. non comportanti la realizzazione di edifici, nella misura massima di 2000 mq di superficie interessata, a una distanza massima di 20 m dagli edifici esistenti, fatte salve distanze maggiori per il rispetto di corti coloniche di Beni Culturali e di alberature di pregio esistenti. ATTREZZATURE
SPORTIVE E
RICREATIVE
PRIVATE
4. Per soggetti aventi la qualifica di IAP, IA o CD è ammessa la realizzazione di manufatti per il riparo e la custodia di animali d'affezione del genere degli equidi, e le relative superfici sono da reperire nell'ambito degli indici a servizi. RIPARO/CUSTODIA
ANIMALI D'AFFEZ.
5. Nel caso di Interventi richiesti da soggetti non IAP, qualora non vi sia la possibilità del recupero del patrimonio edilizio esistente anche mediante cambio d'uso, la realizzazione dei manufatti di cui al precedente comma 4 è ammessa alle seguenti condizioni:
 - dimensione massima di ricovero 30 mq di superficie coperta per ogni edificio residenziale o promiscuo di proprietà del richiedente, con eventuale sporto di copertura di protezione di profondità massima di 1,5 m lungo il lato più lungo del fabbricato;
 - forma semplice e regolare e a un solo livello, con altezza massima di gronda di 2,5m;
 - essere realizzate in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero; è ammesso l'uso di altro materiale, come ad es. pietra o mattoni, esclusivamente per la realizzazione di basamenti, muri e opere accessorie;
 - adozione di atto unilaterale d'obbligo che ne disciplini l'attuazione e la sua eventuale demolizione entro 90 gg, nel caso in cui non si accerti più la funzione assentita. Non sono pertanto ammesse riconversioni di tali manufatti in altri usi.

In tali manufatti è vietata la realizzazione di servizi igienici. I manufatti realizzati per il ricovero degli animali dovranno comunque essere ubicati all'interno della corte rurale o in adiacenza entro un raggio di 50m.
6. Nelle corti con fabbricati aventi le caratteristiche di Bene Culturale, i manufatti di cui ai commi 3 e 4 sono ammessi esclusivamente nell'area immediatamente limitrofa alla corte e dovranno essere realizzate opportune schermature arboree/arbustive.
7. Le aree di pertinenza degli edifici o corti coloniche non possono essere utilizzate come depositi a cielo aperto di materiali o automezzi non connessi con le lavorazioni agricole. DEPOSITI
8. Non sono ammessi sbancamenti finalizzati all'ampliamento delle aree pertinenziali dei fabbricati.
9. Per la realizzazione di elementi di contenimento del terreno devono essere privilegiati elementi in legno, gabionate, terre armate, etc. In caso sia necessario l'utilizzo di cemento armato, è fatto obbligo di schermarlo con elementi vegetali, terreno o rivestimento in pietra a vista. SBANCAMENTI
10. È ammessa la realizzazione delle attrezzature pertinenziali di cui all'art. 3.2.2 a servizio della residenza, fatte salve disposizioni specifiche della sez. comunale del RUE per le corti storiche o relative ad edifici classificati beni culturali. ELEMENTI DI
CONTENIMENTO
TERRENO

CAPO 4.4 (P) – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI PER SOGGETTI IAP, IA, CD

Art. 4.4.1 – EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI

IAP, IA, CD

1. USI AMMESSI

Le superfici utilizzate per queste funzioni, rientrano nella Su massima residenziale ammessa in azienda di cui al successivo punto 3:

- e1) *Residenza dello IAP, IA o CD e dei loro familiari e/o coadiuvanti*
- e2) *Foresteria a servizio dei soggetti occupati in attività agricole intensive dell'azienda*
- e3) *Agriturismo e fattorie didattiche (comprese attività sportive, ricreative e per il benessere degli ospiti)*
- e7) *Attività laboratoriali e didattiche funzionali all'agricoltura*
- b2) *Esercizi pubblici e attività di ristorazione*
- b3) *Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati*
- b6) *limitatamente alle Attività di interesse privatistico culturali*
- b7) *Attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche*
- b10) *Micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia*
- b11) *Attività socio assistenziali*
- c5) *Cliniche e ambulatori veterinari.*

CLASSI D'USO
AMMESSE

2. INTERVENTI AMMESSI:

EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Fatta salva l'eventuale disciplina particolareggiata della sezione comunale del RUE per gli immobili classificati Beni Culturali, sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)** limitatamente a demolizione e ricostruzione fedele solo nel caso e alle condizioni di cui agli artt. 4.3.2 e 4.3.3.
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP_3, AVP_4, ARP_3, ARP_4 (con l'esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona.

BENI CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI

EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)**
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP_3, AVP_4, ARP_3, ARP_4 (con l'esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona
- **Demolizione e ricostruzione (DR)** alle condizioni di cui all'art. 4.3.4, con la stessa superficie esistente alla data di adozione del presente RUE o nelle quantità massime indicate nella capacità edificatoria. L'eventuale nuova localizzazione dovrà avvenire in ogni caso all'interno della corte colonica esistente alla data di adozione del RUE
- **.Nuova costruzione (NC) di Su**, solo in ampliamento (accrescimento organico di edificio esistente) e solo nel caso non siano presenti o siano già stati recuperati a residenza tutti gli edifici promiscui o a servizi esistenti di tipologia tradizionale, nelle quantità indicate nella capacità edificatoria. Tale intervento è ammesso anche nel caso in cui sia dimostrato che le superfici a servizio agricolo degli edifici esistenti di cui sopra siano strutturalmente e funzionalmente ancora utilizzabili e necessari per le attività agricole.
- **Nuova costruzione (NC) di Sa** per autorimesse e servizi alla residenza nelle quantità indicate nella capacità edificatoria.
- **Demolizione (D).**

NON BENI
CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI

3. CAPACITÀ EDIFICATORIA:

- **Su** residenziale massima in azienda: 400 mq solo per aziende con SAU \geq 3 ha.
Nel calcolo della Su dovranno essere computate le superfici residenziali di tutti gli edifici o porzioni di edifici presenti nell'azienda agricola, compresi quelli presenti alla data di adozione del PRG previgente, anche se

CAPACITÀ
EDIFICATORIA

successivamente scorporati o destinati ad altri usi.

Il superamento del limite di Su è ammesso esclusivamente alle seguenti condizioni:

- Ampliamento (accrescimento organico di edificio esistente) di Su residenziale (usi a1 e a2) alle seguenti condizioni:

1. ampliamento del 20% della Su esistente alla data di adozione del PRG previgente con un massimo di 50 mq di Su, a condizione che l'intero edificio compreso l'ampliamento a seguito dell'intervento presenti un miglioramento della prestazione energetica pari ad almeno 2 classi; l'ampliamento non deve costituire una nuova Unità Immobiliare autonoma;

in alternativa al punto 1:

2. ampliamento del 35% della Su esistente alla data di adozione del PRG previgente con un massimo di 100 mq di Su, a condizione che l'intero edificio compreso l'ampliamento a seguito dell'intervento presenti sia un miglioramento della prestazione energetica pari ad almeno 1 classe e sia un miglioramento sismico dell'edificio esistente tale da garantire un livello di sicurezza delle costruzioni pari ad almeno il 20 % della sicurezza richiesta per i nuovi edifici. Per gli edifici realizzati dopo il 1983 o già sismicamente adeguati l'ampliamento è ammesso a condizione che l'intero edificio compreso l'ampliamento a seguito dell'intervento presenti un miglioramento della prestazione energetica pari ad almeno 2 classi, con raggiungimento almeno della classe energetica B.

Per il territorio della pianura (Comune di **Medicina**) la capacità edificatoria sopra espressa è integrata con le seguenti precisazioni:

- a) Per Aziende agricole con SAU < 20ha è ammesso il recupero delle Su residenziali esistenti con un incremento *una tantum* del 20% della stessa fino a un max. di 400 mq di Su residenziale per azienda;
 - b) Per Aziende agricole con SAU da 20 a 50ha è ammessa una Su residenziale max di 400 mq per azienda;
 - c) Per Aziende agricole con SAU > 50ha è ammessa una Su residenziale max di 500 mq per azienda.
- **Sa** per autorimesse e servizi alla residenza solo in edifici non classificati Beni Culturali in quantità non superiore a 30 mq/alloggio per autorimesse, nel rispetto di una Sa massima pari al 70% della Su residenziale presente in azienda alle seguenti condizioni:
- come ampliamento dell'edificio esistente;
 - a una distanza non superiore a 15 m dall'edificio principale Non Bene Culturale e comunque all'interno della corte agricola originaria, con h max 2,50 m solo in sostituzione di manufatti precari esistenti e a condizione non vi siano altre superfici a servizio in edifici promiscui o di servizio della stessa proprietà.

Nel calcolo della Sa dovranno essere computate le superfici accessorie di tutti gli edifici presenti nell'azienda agricola alla data d'adozione del PRG previgente anche se successivamente scorporate.

Art. 4.4.2 – EDIFICI PROMISCUI ESISTENTI

IAP, IA, CD

1. USI AMMESSI

Le superfici utilizzate per le seguenti funzioni, rientrano nella Su massima residenziale ammessa in azienda:

- e1) *Residenza dello IAP, IA o CD e dei loro familiari e/o coadiuvanti*
- e2) *Foresteria a servizio dei soggetti occupati in attività agricole intensive dell'azienda*
- e7) *Attività laboratoriali e didattiche funzionali all'agricoltura*
- b2) *Esercizi pubblici e attività di ristorazione*
- b3) *Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati*
- b6) *limitatamente alle Attività di interesse privatistico culturali*
- b7) *Attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche*
- b10) *Micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia*
- b11) *Attività socio assistenziali*
- c5) *Cliniche e ambulatori veterinari*

Le superfici utilizzate per le seguenti funzioni, qualora ricavate nella porzione residenziale, rientrano nella Su massima residenziale ammessa in azienda:

- e3) *Agriturismo e fattorie didattiche (comprese attività sportive, ricreative e per il benessere degli ospiti)*
- e5) *Lavorazione, conservazione e prima trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali solo nella porzione di servizio*
- e6) *Cantine vinicole, comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione*
- e8) *Pet-therapy*

Le seguenti funzioni possono essere ricavate solo nella porzione a servizi:

- e4) *Servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività conto-terziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche*
- e9) *Allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali di affezione e similari;*
- e10) *Allevamento non intensivo*
- e12) *Attività di apicoltura*
- e13) *Servizi connessi con la castanicoltura*

2. INTERVENTI AMMESSI:

EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Fatta salva l'eventuale disciplina particolareggiata della sezione comunale del RUE per gli immobili classificati

CLASSI D'USO
AMMESSE

Beni Culturali, sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)** limitatamente a demolizione e ricostruzione fedele solo nel caso e alle condizioni di cui agli artt. 4.3.2 e 4.3.3.
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP_3, AVP_4, ARP_3, ARP_4 (con l'esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona

EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)**
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP_3, AVP_4, ARP_3, ARP_4 (con esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona
- **Demolizione e ricostruzione (DR)** alle condizioni di cui all'art. 4.3.4., con la stessa superficie esistente alla data di adozione del presente RUE e comunque nelle quantità massime indicate nella capacità edificatoria. L'eventuale nuova localizzazione dovrà avvenire in ogni caso all'interno della corte colonica esistente alla data di adozione del RUE.
- **Nuova costruzione (NC) di Su**, solo in ampliamento (accrescimento organico di edificio esistente) e solo nel caso non siano presenti o siano già stati recuperati a residenza tutti gli edifici promiscui o a servizi esistenti di tipologia tradizionale, nelle quantità indicate nella capacità edificatoria. Tale intervento è ammesso anche nel caso in cui sia dimostrato che le superfici a servizio agricolo degli altri edifici esistenti di cui sopra siano strutturalmente e funzionalmente ancora utilizzabili e necessari per le attività agricole.
- **Nuova costruzione (NC) di Sa** per autorimesse e servizi alla residenza nelle quantità indicate nella capacità edificatoria.
- **Demolizione (D)**

3. CAPACITÀ EDIFICATORIA:

- Su residenziale massima in azienda: 400 mq solo per aziende con SAU \geq 3 ha.
Nel calcolo della Su dovranno essere computate le superfici residenziali di tutti gli edifici presenti nell'azienda agricola, compresi quelli presenti alla data di adozione del PRG previgente, anche se successivamente incorporati o destinati ad altri usi.
Per il territorio della pianura (Comune di **Medicina**) la capacità edificatoria sopra espressa è integrata con le seguenti precisazioni:
 - a. Per Aziende agricole con SAU inferiore a 20ha è ammesso il recupero delle Su residenziali esistenti con un incremento una tantum del 20% della stessa fino a un max. di 400 mq di Su residenziale per azienda;
 - b. Per Aziende agricole con SAU da 20 a 50ha è ammessa una Su residenziale max di 400 mq per azienda;
 - c. Per Aziende agricole con SAU superiore ai 50ha è ammessa una Su residenziale max di 500 mq per azienda.
- Tali limiti possono essere superati in caso di recupero di edificio classificato Bene Culturale nel quale l'uso residenziale può interessare anche le parti originariamente destinate a servizi agricoli con il recupero di tutta la Su calpestabile esistente e/o trapianatura delle Su coperte esistenti a doppia altezza.
- Sa per autorimesse e servizi alla residenza solo in edifici non classificati Beni Culturali in quantità non superiore a 30 mq/alloggio per autorimesse, nel rispetto di una Sa massima pari al 70% della Su residenziale presente in azienda alle seguenti condizioni:
 - come ampliamento dell'edificio esistente;
 - a una distanza non superiore a 15 m dall'edificio principale non Bene Culturale e comunque all'interno della corte agricola originaria, con h max 2,50 m in sostituzione di manufatti precari esistenti e a condizione non vi siano altre superfici a servizio in edifici promiscui o di servizio della stessa proprietà.

Nel calcolo della Sa dovranno essere computate le superfici accessorie di tutti gli edifici presenti nell'azienda agricola compresi quelli esistenti alla data d'adozione del PRG previgente anche se successivamente scorporate.

Art. 4.4.3 – EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO DI TIPOLOGIA TRADIZIONALE ESISTENTI

IAP, IA, CD

1. USI AMMESSI

**CLASSI D'USO
AMMESSE**

- e3) Agriturismo e fattorie didattiche (comprese attività sportive, ricreative e per il benessere degli ospiti)
- e4) Servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività contoterziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche
- e5) Lavorazione, conservazione e prima trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali
- e6) Cantine vinicole comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione
- e7) Attività laboratoriali e didattiche funzionali all'agricoltura
- e8) Pet-therapy
- e9) Allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali di affezione e similari
- e10) Allevamento non intensivo
- e12) Attività di apicoltura
- e13) Servizi connessi con la castanicoltura.

Le superfici utilizzate per le seguenti funzioni rientrano nella Su massima residenziale ammessa in azienda:

- e1) Residenza dello IAP, IA o CD e dei loro familiari e/o coadiuvanti
- Nel caso di edificio non classificato Bene Culturale l'uso è ammesso solo in presenza di edifici residenziali o promiscui nell'azienda.
- e2) Foresteria a servizio dei soggetti occupati in attività agricole intensive dell'azienda
- b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione
- b3) Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati
- b6) limitatamente alle Attività di interesse privatistico culturali.

Limitatamente agli edifici classificati Bene Culturale sono inoltre ammesse le seguenti funzioni che rientrano nella Su massima residenziale ammessa in azienda:

- b10) Micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia
- b11) Attività socio assistenziali.

2. INTERVENTI AMMESSI

EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI

**BENI CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI**

Fatta salva l'eventuale disciplina particolareggiata della sezione comunale del RUE per gli immobili classificati Beni Culturali, sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)** limitatamente a demolizione e ricostruzione fedele solo nel caso e condizioni di cui agli artt. 4.3.2 e 4.3.3.
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP3, AVP4, ARP3, ARP4 (con l'esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona.

EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)**
- **Demolizione e ricostruzione (DR)**, alle condizioni di cui all'art. 4.3.4. e nelle quantità massime indicate nella capacità edificatoria per le nuove costruzioni di servizio agricolo di cui all'art. 4.4.5 c. 3.

L'eventuale nuova localizzazione dovrà avvenire in ogni caso all'interno della corte colonica esistente alla data di adozione del RUE.

- **Nuova costruzione (NC) di Su di servizio agricolo**, solo in ampliamento, alle condizioni e nelle quantità indicate nella capacità edificatoria per le nuove costruzioni di servizio agricolo di cui all'art. 4.4.5 comma 3.
- **Demolizione (D)**

**NON BENI
CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI**

3. CAPACITÀ EDIFICATORIA:

**CAPACITÀ
EDIFICATORIA**

- Su residenziale massima in 400 mq solo per aziende con SAU \geq 3 ha e solo in presenza di altri edifici residenziali e/o promiscui in azienda.
- Nel calcolo della Su dovranno essere computate le superfici residenziali di tutti gli edifici presenti nell'azienda agricola, compresi quelli presenti alla data di adozione del PRG previgente, anche se successivamente incorporati o destinati ad altri usi.

Per il territorio della pianura (Comune di **Medicina**) la capacità edificatoria sopra espressa è integrata con le seguenti precisazioni:

- a) Per Aziende agricole con SAU < 20ha è ammesso il recupero delle Su esistenti con un incremento un tantum del 20% della stessa fino a un max. di 400 mq di Su residenziale per azienda;
- b) Per Aziende agricole con SAU da 20 a 50ha è ammessa una Su residenziale max di 400 mq per azienda;
- c) Per Aziende agricole aventi una SAU superiore ai 50ha è ammessa una Su residenziale max di 500 mq per azienda.
- Tali limiti possono essere superati in caso di recupero di edificio classificato Bene Culturale nel quale l'uso residenziale può interessare l'intero fabbricato con il recupero di tutta la Su calpestabile esistente e/o trapianatura delle Su coperte esistenti a doppia altezza
- Per i giovani conduttori IAP, IA o CD con meno di 40 anni aventi i requisiti previsti dal Piano Regionale di sviluppo rurale vigente e successive modificazioni, si rimanda all'art. 4.4.6.

Art. 4.4.4 – EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO DI TIPOLOGIA NON TRADIZIONALE ESISTENTI IAP, IA, CD

1. USI AMMESSI

- e1) *Residenza dello IAP, IA o CD e dei loro familiari e/o coadiuvanti, limitatamente ad autorimesse ed altri servizi alla residenza (Sa)*
- e3) *Agriturismo e fattorie didattiche (comprese attività sportive, ricreative e per il benessere degli ospiti)*
- e4) *Servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività contoterziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche*
- e5) *Lavorazione, conservazione e prima trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali*
- e6) *Cantine vinicole comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione*
- e7) *Attività laboratoriali e didattiche funzionali all'agricoltura*
- e8) *Pet-therapy*
- e9) *Allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali di affezione e similari;*
- e10) *Allevamento non intensivo*
- e11) *Allevamento intensivo*
- e12) *Attività di apicoltura*
- e13) *Servizi connessi con la castanicoltura*
- e15) *Impianti di produzione di energia da biomassa*

CLASSI D'USO
AMMESSE

2. INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)**
- **Demolizione e ricostruzione (DR)**. alle condizioni di cui all'art. 4.3.4 e nelle quantità massime di cui all'art. 4.4.5 comma 3. L'eventuale nuova localizzazione dovrà avvenire in ogni caso all'interno della corte colonica esistente.
- **Nuova costruzione (NC)**, solo in ampliamento, alle condizioni e nelle quantità indicate nella capacità edificatoria per le nuove costruzioni di servizio agricolo di cui all'art. 4.4.5 comma 3
- **Demolizione (D)**.

INTERVENTI
AMMESSI

Art. 4.4.5 – NUOVE COSTRUZIONI DI EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO

IAP, IA, CD

1. USI AMMESSI

- e4) Servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività conto-terziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche
- e5) Lavorazione, conservazione e prima trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali)
- e6) Cantine vinicole comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione
- e9) Allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali di affezione e similari
- e10) Allevamento non intensivo
- e11) Allevamento intensivo
- e12) Attività di apicoltura
- e13) Servizi connessi con la castanicoltura
- e15) impianti di produzione di energia da biomassa.

CLASSI D'USO
AMMESSE

2. INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti interventi:

- Nuova costruzione (NC)

I
INTERVENTI
AMMESSI

3. CAPACITÀ EDIFICATORIA

Le nuove costruzioni di edifici di servizio agricolo sono ammesse con i seguenti indici solo in aziende agricole con SAU ≥ 3 ha a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata totalmente a scopi edificatori mediante precedente asservimento. In aziende prive di fabbricati la SAU minima prevista dal comma 3 deve essere composta da terreni tra loro contigui e l'edificazione dovrà avvenire su tali terreni contigui

CAPACITÀ
EDIFICATORIA

- Per il Comune di Medicina sono ammesse solo in aziende agricole con SAU ≥ 5 ha se esistenti alla data di adozione del previgente PRG o con SAU ≥ 20 ha se di nuova formazione. Nel calcolo della Su dovranno essere computate le superfici di tutti gli edifici, impianti e attrezzature varie di servizio agricolo presenti nell'azienda agricola alla data di adozione del previgente PRG anche se successivamente scorporati o destinati ad altri usi.
- Nella Su di servizio agricolo è inclusa anche la Su di servizio agricolo utilizzata per funzioni agrituristiche.
- Sono fatti salvi eventuali limiti complessivi e diverse condizioni indicati nella Sez. Comunale:

INDICI
URBANISTICI PER I
NUOVI EDIFICI

- e4) servizi agricoli:

$$Uf = Su/Sf = 100 \text{ mq/ha di SAU}$$

con esclusione delle serre fisse.

In tale indice sono compresi anche gli usi e9) allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali di affezione e similari ed e15) impianti di produzione di energia da biomassa, comprese le strutture coperte di stoccaggio;

- e4) limitatamente alle serre fisse:

$$Uf = Su/Sf = 50 \text{ mq/ha di SAU}$$

- e5) lavorazione, conservazione e prima trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali:

$$Uf = Su/Sf = 50 \text{ mq/ha di SAU di coltura specializzata}$$

Nel caso siano insufficienti si possono utilizzare le superficie destinate all'uso e4) non utilizzate;

- e6) cantine vinicole comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione:

$$Uf = Su/Sf = 60 \text{ mq/ha di SAU di vigneto}$$

Nel caso siano insufficienti si possono utilizzare le superficie destinate all'uso e4) non utilizzate;

- e10) allevamento non intensivo ed e11) allevamento intensivo:

$$Uf \text{ complessivo} = Su/Sf = 110 \text{ mq/ha di SAU}$$

In questa superficie sono compresi gli spazi per gli animali di consumo familiare.

Nel caso siano insufficienti si possono utilizzare le superficie destinate all'uso e4) non utilizzate, entro il limite massimo di 4000mq;

- e12) attività di apicoltura:

$$Su = 70 \text{ mq/100 arnie}$$

con un n. minimo di 200 arnie come risultante dalla media dell'ultimo triennio comunicata all'AUSL;

- e13) servizi connessi con la castanicoltura:

$$Su = 20 \text{ mq per azienda}$$

per ricovero attrezzi e derrate, collocati anche all'interno del bosco a condizione che siano ancorati al terreno senza platee di fondazione, abbiano struttura in legno e altezza max 2,50 m e non necessitino di alcun abbattimento di alberature esistenti;

4. DISPOSIZIONI GENERALI

Le nuove costruzioni dovranno costituire un insieme organico e funzionale con gli edifici esistenti e potranno essere realizzati anche in aderenza agli stessi purché questi non siano Beni Culturali. La distanza massima tra la nuova costruzione e gli edifici preesistenti non potrà essere superiore a 20 m salvo i seguenti casi:

- quando una maggiore distanza (comunque entro 50 m dagli edifici preesistenti) consenta un migliore inserimento ambientale (es. tutela edifici classificati Beni Culturali, presenza alberature di pregio, etc.);

- quando norme specifiche impongano distanze superiori;
- quando il terreno su cui si intende realizzare la struttura a esclusivo uso fienile si trovi a una distanza superiore a 2000 m in linea d'aria dal centro aziendale (8000 m per il Comune di Medicina). In tal caso la struttura, pur rientrando nella capacità edificatoria per l'uso e4) di cui al comma precedente, dovrà presentare caratteristiche di amovibilità (es. tunnel) e dovrà essere rimossa al cessare dell'attività. La localizzazione non dovrà comportare la realizzazione di infrastrutture viarie e di sotto-servizi.

Nel caso di fondi interclusi da infrastrutture pubbliche, è ammessa la realizzazione di un servizio agricolo nella porzione priva di corte alle condizioni di cui al comma 3.

- Nelle zone ARP_3, ARP_4, AVP_3 e AVP_4 (escluse quelle comprese nel territorio di Castel S. Pietro Terme) è ammessa la costruzione di servizi agricoli per la funzione e4), in aziende agricole con SAU < 3ha ma $\geq 1,5$ ha qualora sprovviste di fabbricati, per una Su *una tantum* di 100 mq. In tal caso le nuove strutture dovranno essere realizzate in legno o altri materiali conformi alla tradizione locale, con altezza max 5 m. Nelle altre zone ricadenti nel Comune di Imola è ammessa la costruzione di tali servizi agricoli per aziende con SAU minima di 1 ha (tutta in proprietà del richiedente e su fondi contigui) per una Su *una tantum* di 80 mq, per gli usi e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e12, e13. Tale Su non è cumulabile con gli indici da applicarsi per aziende con SAU ≥ 3 ha.

SERVIZI IN ZONE
ARP_3, ARP_4,
AVP_3, AVP_4

5. Gli interventi sono subordinati alla presentazione del PRA secondo quanto disposto dal Tomo I.

Art. 4.4.6 – GIOVANI CONDUTTORI IAP

IAP

1. Per i giovani conduttori IAP con meno di 40 anni (alla data di presentazione della domanda di Permesso di Costruire), in presenza di aziende agricole prive di edifici residenziali, con SAU maggiore o uguale a 3 ha (20 ha per il Comune di Medicina), a condizione che i terreni non siano già stati utilizzati a scopo edificatorio per residenza, è ammessa la realizzazione di una unità immobiliare residenziale a servizio della conduzione aziendale, nella misura massima di 100 mq di Su e con Sa nella misura massima del 70% della Su. Il nuovo edificio deve essere realizzato in aderenza o a una distanza massima di 20 m dai servizi agricoli esistenti o da realizzarsi contestualmente.
2. In alternativa, negli edifici ad uso servizi agricoli di tipologia tradizionale, in presenza di aziende con SAU ≥ 5 ha (≥ 20 ha per il Comune di Medicina) e prive di fabbricati residenziali, è ammessa la trasformazione in residenza fino a un massimo di 150 mq di Su.
3. Gli interventi di cui ai precedenti commi sono subordinati al rilascio di titolo abilitativo convenzionato previo PRA: per i servizi agricoli di nuova realizzazione non sono consentiti cambi d'uso a residenza per 10 anni dalla stipula della convenzione.

Art. 4.4.7 – AGRITURISMO E FATTORIE DIDATTICHE

IAP, IA, CD

1. Tali attività rientranti nell'uso e3) sono disciplinate dalla LR 4/2009 "Disciplina dell'Agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" e smi.
2. È ammesso l'ampliamento *una tantum* di edifici esistenti non classificati Beni Culturali da destinare a tale uso previa presentazione di PRA e convenzionamento. Le superfici in ampliamento sono da computare nelle superfici destinate all'uso e4) non utilizzate, fino ad un massimo del 50% della superficie esistente a uso agriturismo.
3. Alla cessazione dell'attività le superfici interessate dalla stessa dovranno essere ricondotte a funzioni di servizio agricolo

AMPLIAMENTO
EDIFICI ESISTENTI

Art. 4.4.8 – ALLEVAMENTI NON INTENSIVI

IAP, IA, CD

1. Gli allevamenti rientrano nella categoria dei non intensivi (uso e10) quando dispongono di terreni sufficienti per eseguire lo spandimento dei liquami, non si superano i 40 q di peso vivo per ha di SAU e con i seguenti limiti: CARATTERISTICHE
- allevamenti bovini ed equini: 25 q di peso vivo per ha con un max di 60 capi;
 - allevamenti suini: 8 q di peso vivo per ha con un max di 150 capi;
 - allevamenti ovini: 6 q di peso vivo per ha con un max di 250 capi;
 - allevamenti cunicoli: 4 q di peso vivo per ha con un max di 2000 capi;
 - allevamenti avicoli: 3 q di peso vivo per ha con un max di 2500 capi

2. TABELLA PER IL CALCOLO DEL PESO VIVO DI BESTIAME:

	BESTIAME	PESO MEDIO (Kg)
SUINI	CAPO ADULTO	80
	SCROFA	180
	VERRO	200
	MAGRONE	30
	LATTONZOLO	14
BOVINI	CAPO ADULTO	500
	VITELLONE O MANZA	300
	VITELLO O MANZETTA	100
EQUINI	FATRICE O STALLONE	700
	PULEDRO DA INGRASSO	200
OVINI	PECORA O CAPRA	50
	AGNELLO	18
CUNICOLI	CONIGLIO RIPRODUTTORE	3,5
	CONIGLIO DA INGRASSO	1,8
AVICOLI	GALLINA OVAIOLA	2
	POLLO DA INGRASSO	1
	TACCHINO	10
	STRUZZO	100

3. Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti devono essere rispettati i seguenti parametri: AMPLIAMENTI
NUOVI
ALLEVAMENTI
- De = 20m per tutti gli edifici residenziali non facenti parte dell'azienda agricola (50m per gli allevamenti suinicoli e 100m per gli avicunicoli);
 - D = 10m;
 - Distanza dalle strade secondo le norme generali.
4. Per gli allevamenti esistenti che non rispettino i parametri sopra indicati, sono ammessi solo interventi di tipo conservativo sugli immobili esistenti (MO, MS, RRC), necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell'attività o per la conversione a modalità di zootecnia biologica, ma non finalizzati all'incremento del numeri di capi allevabili ALLEVAMENTI
ESISTENTI FUORI
DAI PARAMETRI
RUE
5. La Su massima conseguente all'applicazione dell'Uf è realizzabile nel rispetto delle norme in materia di spandimento dei liquami di cui alla LR 4/2007 e relativo Regolamento. STOCCAGGIO E
SPANDIMENTO

Art. 4.4.9 – ALLEVAMENTI INTENSIVI

IAP, IA, CD

Comune di Dozza – integrato dall'art. 18.1.2 modificato

1. Gli allevamenti rientrano nella categoria degli intensivi (uso e11) quando superano i limiti di cui all'art. 4.4.8 comma 1.
2. La realizzazione dei nuovi allevamenti intensivi è consentita solo **nelle zone classificate AVP_1 e ARP_1** nella cartografia del RUE. È soggetta a PRA e alla sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini gli specifici aspetti di impatto ambientale. Per gli allevamenti esistenti alla data di adozione del RUE è ammessa la conversione da allevamento non intensivo ad allevamento intensivo. NUOVI
ALLEVAMENTI
3. Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti devono essere rispettati i seguenti parametri: PARAMETRI NUOVI
ALLEVAMENTI E
AMPLIAMENTI
- De da edifici residenziali non facenti parte dell'azienda agricola:
 - 300 m per nuovi allevamenti suinicoli e avicoli (150 m per ampliamenti di allevamenti esistenti)
 - 100 m per i restanti nuovi allevamenti (20 m per ampliamenti di allevamenti esistenti)
 - -D= 20 m per allevamenti suinicoli e avicoli
10 m per i restanti allevamenti
 - Distanza dalle strade secondo le norme generali
 - Distanza dal perimetro del Territorio Urbanizzato 1000 m per allevamenti suinicoli e avicoli, 700 m per i restanti allevamenti

4. Qualsiasi intervento che ecceda la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla dimostrazione di rispondenza alla Carta degli spandimenti di liquami e agli altri adempimenti previsti dalla legislazione in materia. Deve inoltre essere valutato l'impatto dell'emissione di odori molesti e nel caso devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari per l'eliminazione degli odori stessi.
5. Qualora l'azienda agricola in cui ricade l'allevamento sia priva di edifici residenziali o promiscui, è ammesso ricavare un alloggio per custodia dell'allevamento di dimensione massimo 80 mq di Superficie utile all'interno degli edifici esistenti.

CARTA
SPANDIMENTI
LIQUAMI

Art. 4.4.10 – STOCCAGGIO E SPANDIMENTO LIQUAMI IN ALLEVAMENTI INTENSIVI

IAP, IA, CD

1. L'accumulo, la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni e dei liquami derivanti dai nuovi allevamenti è ammesso unicamente negli ambiti agricoli AVP_1 e deve comunque essere effettuato nel rispetto delle DGR 2773/2004, 285/2005 e 1801/2005.

AMBITI AVP_1

I bacini di raccolta e di stoccaggio dei liquami devono rispettare i seguenti limiti minimi di distanza:

- De = 200m per gli edifici residenziali non facenti parte dell'azienda agricola;
100m per gli edifici residenziali facenti parte dell'azienda agricola;
- D = 20m;
- Distanza dal perimetro del territorio urbanizzato = 400m;
- Distanza dai confini delle zone soggette alle tutele previste dalle NTA del PSC (detti limiti potranno subire comunque ulteriori incrementi ove se ne accerti la necessità per motivi di tipo igienico e sanitario) = 50m;
- Distanza massima tra il lagone di accumulo e di stoccaggio ed il relativo allevamento = 1.000m.

LIMITI PER I BACINI DI
RACCOLTA E
STOCCAGGIO

Le distanze si misurano a partire dal piede esterno dell'argine del lagone di accumulo o dal bordo della scarpata di sterro. Lo spandimento agronomico dei liquami prodotti dagli allevamenti deve avvenire nel rispetto della L.R. 4/2007 e relativo Regolamento.

2. Lo spandimento del liquame deve avvenire in ogni caso con modalità tali da non determinare impaludamenti e/o ruscellanti dello stesso o inquinamento delle falde acquifere sotterranee. Ogni infrazione alle presenti norme comporta l'immediata revoca dell'Autorizzazione allo spandimento, le sanzioni di Legge e l'eventuale procedimento penale

DIVIETO
IMPALUDAMENTO E
INQUINAMENTO
FALDE

Art. 4.4.11 – ATTIVITÀ DI APICOLTURA E SERVIZI ANNESSI

IAP, IA, CD

1. Ai sensi della L. 313/2004 (che considera a tutti gli effetti l'apicoltura come una "attività agricola" ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile) gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 m da strade di pubblico transito e a non meno di 5 m dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto di tali distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 m o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno 2 m. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Art. 4.4.12 – CONSORZI AGRARI

1. La realizzazione di nuovi consorzi agrari è ammessa tramite intervento diretto convenzionato secondo i limiti dimensionali e localizzativi individuati nella scheda VIP del PSC ovvero tramite POC qualora si modifichino i limiti di cui sopra.
2. Per i consorzi esistenti sono ammessi interventi di ampliamento previo inserimento nel POC.

CAPO 4.5 (P) – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI AMMESSI PER SOGGETTI NON IAP, IA, CD

Art. 4.5.1 – EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI

Comune di Dozza – integrato dall'art. 18.1.7

**NON IAP, IA,
CD**

1. USI AMMESSI

- a1) Residenza ordinaria
- a2) Residenze collettive o specialistiche

Sono inoltre ammessi i seguenti usi in misura non prevalente rispetto alla residenza:

- b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione
- b3) Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati
- b4) Artigianato di servizio limitatamente al servizio alla persona, con scarichi assimilati ai civili
- b6) limitatamente a Attività d'interesse privatistico culturali e religiose
- b7) Attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo
- b8) limitatamente alle Attività d'interesse privatistico salutistiche
- b10) Micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia
- b11) Attività socio assistenziali
- c5) Cliniche e ambulatori veterinari

CLASSI D'USO
AMMESSE

2. INTERVENTI AMMESSI

EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Fatta salva l'eventuale disciplina particolareggiata della sezione comunale del RUE per gli immobili classificati Beni Culturali, sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)** limitatamente a demolizione e ricostruzione fedele solo nel caso e alle condizioni di cui agli artt. 4.3.2 e 4.3.3.
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP3, AVP4, ARP3, ARP4 (con l'esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona.

BENI CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI

EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)**
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP3, AVP4, ARP3, ARP4 (escluse le aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona.
- **Demolizione e ricostruzione (DR)** senza variazioni essenziali della sagoma e senza aumento di volume lordo, qualora il fabbricato risulti in alternativa:
 - ubicato nella fascia di rispetto di infrastrutture tecnologiche e per la mobilità;
 - ricadente in aree soggette a movimenti franosi zonizzati o accertati da adeguata perizia geologica che attesti le reali condizioni di instabilità dell'area.L'eventuale nuova localizzazione dovrà avvenire prioritariamente all'interno della corte colonica esistente e comunque entro 20 m dalla fascia di rispetto delle infrastrutture ed entro 50 m dal limite dell'area soggetta a movimenti franosi. Tale distanza potrà essere aumentata in caso di interferenza con fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti a media tensione o superiori o con alberature tutelate o di diametro superiore a 50 cm, salvaguardando in ogni caso eventuali presenze arboree di alberature di pregio. In caso di necessità di rettifica della conformazione della corte esistente si dovrà provvedere alla sistemazione del nuovo perimetro con piantumazioni autoctone.
- **Nuova costruzione (NC)** di Su, solo in ampliamento e nelle quantità e condizioni indicate nella capacità edificatoria
- **Nuova costruzione (NC)** di Sa per autorimesse nelle quantità indicate al seguente comma 3.
- **Demolizione (D)**

NON BENI
CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI

3. CAPACITÀ EDIFICATORIA:

- Il frazionamento di UI non deve comportare la creazione di più di un alloggio con Su minore di 80 mq, fermo restando una Su minima di 50 mq. Eventuali limitazioni al numero degli alloggi contenuti nella sezione comunale del RUE sono prevalenti e alternativi alla presente prescrizione.

CAPACITÀ
EDIFICATORIA

PER GLI EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI:

- Sa per autorimesse solo in edifici non classificati Beni Culturali in quantità non superiore a 30 mq/alloggio, alle seguenti condizioni:
- accorpate all'edificio esistente come ampliamento;
- a una distanza non superiore a 15 m dall'edificio principale non Bene Culturale e comunque all'interno della corte agricola originaria, con h max 2,50 m, in sostituzione di manufatti precari esistenti e a condizione non vi siano altre superfici a servizio in edifici promiscui o di servizio della stessa proprietà.

Per il territorio della pianura (Comune di **Medicina**) valgono i seguenti parametri:

- numero max UI residenziali: 2; per fabbricati con Su esistente ≥ 500 mq, numero massimo di UI = $Su/150$, arrotondato all'unità. È ammesso il mantenimento di un n. di unità abitative superiore se preesistente
- Sa minima 30% Su residenziale da ricavarsi all'interno dei fabbricati presenti nella corte, o, nella misura massima di 30 mq/alloggio, accorpata all'edificio esistente come ampliamento, se non classificato Bene Culturale, in sostituzione di manufatti precari esistenti e a condizione non vi siano altre superfici a servizio in edifici promiscui o di servizio della stessa proprietà
- Ampliamento (accrescimento organico di edificio esistente) di Su residenziale (usi a1 e a2) di edifici composti da un'unica Unità Immobiliare per necessità di adeguamento igienico e funzionale alle seguenti condizioni: ampliamento del 20% della Su esistente alla data di adozione del PRG previgente con un massimo di 50 mq di Su, a condizione che l'intero edificio compreso l'ampliamento a seguito dell'intervento presenti un miglioramento della prestazione energetica pari ad almeno 2 classi; l'ampliamento non deve comportare aumento di Unità Immobiliari.
- Gli edifici interamente destinati a servizi alla residenza non possono essere trasformati in unità immobiliari abitative autonome.

Art. 4.5.2 – EDIFICI PROMISCUI ESISTENTI

NON IAP, IA,
CD

1. USI AMMESSI

- a1) *Residenza ordinaria*
- a2) *Residenze collettive o specialistiche*

Sono inoltre ammessi i seguenti usi, solo nella porzione a servizi e in misura non prevalente rispetto alla residenza:

- b2) *Esercizi pubblici e attività di ristorazione*
- b3) *Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati*
- b4) *Artigianato di servizio limitatamente a servizio alla persona e con scarichi assimilati ai civili*
- b6) *limitatamente a Attività d'interesse privatistico culturali e religiose*
- b7) *Attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo*
- b8) *limitatamente alle Attività d'interesse privatistico salutistiche*
- b10) *Micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia*
- b11) *Attività socio assistenziali*
- c5) *Cliniche e ambulatori veterinari*
- e8) *Pet-therapy;*
- e9) *Allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali di affezione e similari;*

CLASSI D'USO
AMMESSE

2. INTERVENTI AMMESSI

EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Fatta salva l'eventuale disciplina particolareggiata della sezione comunale del RUE per gli immobili classificati Beni Culturali, sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)** limitatamente a demolizione e ricostruzione fedele solo nel caso e alle condizioni di cui agli artt. 4.3.2 e 4.3.3.
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP3, AVP4, ARP3, ARP4 (con l'esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel S. Pietro T. e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona.

BENI CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI

EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)**
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP3, AVP4, ARP3, ARP4 (con l'esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona.
- **Demolizione e ricostruzione (DR)**, senza variazioni essenziali della sagoma e senza aumento di volume lordo qualora il fabbricato risulti in alternativa:
 - ubicato nella fascia di rispetto di infrastrutture tecnologiche e per la mobilità;
 - ricadente in aree soggette a movimenti franosi zonizzati o accertati da adeguata perizia geologica che attesti le reali condizioni di instabilità dell'area.

L'eventuale nuova localizzazione dovrà avvenire prioritariamente all'interno della corte colonica esistente e comunque entro 20 m dalla fascia di rispetto delle infrastrutture ed entro 50 m dal limite dell'area soggetta a movimenti franosi. Tale distanza potrà essere aumentata in caso di interferenza con fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti a media tensione o superiori o con alberature tutelate o di diametro superiore a 50 cm, salvaguardando in ogni caso eventuali presenze arboree di alberature di pregio. In caso di necessità di rettifica della conformazione della corte esistente si dovrà provvedere alla sistemazione del nuovo perimetro con piantumazioni autoctone.

- **Demolizione (D)**

3. **CAPACITÀ EDIFICATORIA:**

- Il frazionamento di UI non deve comportare la creazione di più di un alloggio con Su minore di 80 mq, fermo restando una Su minima di 50 mq. Eventuali limitazioni al numero degli alloggi contenuti nella sezione comunale del RUE sono prevalenti e alternativi alla presente prescrizione.

Per il territorio della pianura (Comune di **Medicina**) valgono i seguenti parametri:

- numero massimo UI residenziali: 2; per fabbricati con Su esistente ≥ 500 mq, numero massimo di UI= $Su/150$, arrotondato all'unità. È ammesso il mantenimento di un numero di unità abitative superiore se preesistente
- Sa minima 30% Su residenziale da ricavarsi all'interno dei fabbricati presenti nella corte;
- nella misura massima di 30 mq/alloggio, accorpata all'edificio esistente come ampliamento, se non classificato bene culturale, in sostituzione di manufatti precari esistenti e a condizione non vi siano altre superfici a servizio in edifici promiscui o di servizio della stessa proprietà.

PER GLI EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI:

- Superficie utile (Su) nell'edificio, secondo gli usi ammessi, senza limite dimensionale, anche con trapianatura delle Su coperte esistenti a doppia altezza.
- Superficie accessoria (Sa) per autorimesse e servizi alla residenza con un minimo del 20% della Su residenziale da ricavarsi all'interno delle superfici calpestabili degli edifici esistenti di proprietà

PER GLI EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI:

- Superficie utile (Su) massima nell'edificio, secondo gli usi ammessi, fino a **300** mq o superiore se esistente alla data di adozione del RUE.
- per i fabbricati con superficie totale maggiore di 500 mq, Su secondo gli usi ammessi fino a un 60% del totale, con dimensione minima degli alloggi di 100 mq
- Superficie accessoria (Sa) per autorimesse e servizi alla residenza con un minimo del 20% della Su residenziale da ricavarsi all'interno delle superfici calpestabili degli edifici esistenti di proprietà.

NON BENI
CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI

CAPACITÀ
EDIFICATORIA

Art. 4.5.3 – EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO DI TIPOLOGIA TRADIZIONALE ESISTENTI

Comune di Castel San Pietro Terme – integrato dall'art. 18.3.3

**NON IAP, IA,
CD**

1. USI AMMESSI

- a1) Residenza ordinaria nei limiti di cui al comma 3
- b6) limitatamente Attività d'interesse privatistico culturali e religiose
- b11) Attività socio-assistenziali
- c5) Cliniche e ambulatori veterinari
- e4) Servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività conto-terziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche
- e5) Lavorazione, conservazione, trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali
- e6) Cantine vinicole, comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione
- e7) Attività laboratoriali e didattiche funzionali all'agricoltura;
- e8) Pet-therapy
- e9) Allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali di affezione e similari;
- e10) Allevamento non intensivo
- e12) Attività di apicoltura
- e13) Servizi connessi con la castanicoltura

Per gli edifici classificati Beni Culturali sono inoltre ammessi:

- b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione
- b3) Studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati
- b4) Artigianato di servizio limitatamente a servizio alla persona e con scarichi assimilati ai civili
- b10) Micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia

2. INTERVENTI AMMESSI:

EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Fatta salva l'eventuale disciplina particolareggiata della sezione comunale del RUE per gli immobili classificati Beni Culturali, sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)** limitatamente a demolizione e ricostruzione fedele solo nel caso e alle condizioni di cui agli artt. 4.3.2 e 4.3.3.
- È ammesso il **Ripristino** a condizione che siano ancora presenti sufficienti strutture in elevazione tali da comprovare la consistenza planoaltimetrica dell'immobile anche con l'ausilio di documentazione idonea a provarne la consistenza edilizia (planimetrie catastali, documentazione fotografica o altra cartografia). Negli ambiti AVP3, AVP4, ARP3, ARP4 (con l'esclusione delle aree ricadenti nei territori comunali di Castel San Pietro Terme e Imola) è ammesso il ripristino anche sulla base di documentazione di insieme (fotografica) o sulla base di indicazioni tipologiche rilevate da analoghi edifici esistenti nella zona.

EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI

Sono ammessi i seguenti interventi:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro scientifico (RS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)**
- **Demolizione e ricostruzione (DR)**, senza variazioni essenziali della sagoma e senza aumento di volume lordo, qualora il fabbricato risulti in alternativa:
 - ubicato nella fascia di rispetto di infrastrutture tecnologiche e per la mobilità;
 - ricadente in aree soggette a movimenti franosi zonizzati o accertati da adeguata perizia geologica che attesti le reali condizioni di instabilità dell'area.

L'eventuale nuova localizzazione dovrà avvenire prioritariamente all'interno della corte colonica esistente e comunque entro 20 m dalla fascia di rispetto delle infrastrutture ed entro 50 m dal limite dell'area soggetta a movimenti franosi. Tale distanza potrà essere aumentata in caso di interferenza con fasce di rispetto di gasdotti, elettrodotti a media tensione o superiori o con alberature tutelate o di diametro superiore a 50 cm, salvaguardando in ogni caso eventuali presenze arboree di alberature di pregio. In caso di necessità di rettifica della conformazione della corte esistente si dovrà provvedere alla sistemazione del nuovo perimetro con piantumazioni autoctone.

- **Demolizione (D)**

3. CAPACITÀ EDIFICATORIA:

PER GLI EDIFICI CLASSIFICATI BENI CULTURALI:

- I nuovi alloggi ricavati dovranno avere una Su minima di **95 mq.**

Per il territorio della pianura (Comune di **Medicina**) valgono i seguenti parametri:

CLASSI D'USO
AMMESSE

BENI CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI

NON BENI
CULTURALI
INTERVENTI
AMMESSI

CAPACITÀ
EDIFICATORIA

- numero massimo UI residenziali: 2; per fabbricati con Su esistente ≥ 500 mq, numero massimo di UI = $Su/150$, arrotondato all'unità. È ammesso il mantenimento di un numero di unità abitative superiore se preesistente
- Sa minima 30% Su residenziale da ricavarsi all'interno dei fabbricati presenti nella corte, o, nella misura massima di 30mq/alloggio, accorpata all'edificio esistente come ampliamento, se non classificato bene culturale, in sostituzione di manufatti precari esistenti e a condizione non vi siano altre superfici a servizio in edifici promiscui o di servizio della stessa proprietà.
- Superficie utile (Su) nell'edificio, secondo gli usi ammessi, senza limite dimensionale, anche con trapianatura delle Su coperte esistenti a doppia altezza.
- Superficie accessoria (Sa) per autorimesse e servizi alla residenza con un minimo del 30% della Su residenziale da ricavarsi all'interno delle superfici calpestabili degli edifici esistenti di proprietà

PER GLI EDIFICI NON CLASSIFICATI BENI CULTURALI:

- L'uso a1 è ammesso solo per Sa di servizio alla residenza senza limite dimensionale.

Art. 4.5.4 – EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO DI TIPOLOGIA NON TRADIZIONALE ESISTENTI

Comune di Castel San Pietro Terme – integrato dall'art. 18.3.3

**NON IAP, IA,
CD**

1. USI AMMESSI

- a1) limitatamente a Sa per servizi alla residenza
- c5) cliniche e ambulatori veterinari
- e4) Servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività contoterziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche
- e5) Lavorazione, conservazione e prima trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali
- e6) Cantine vinicole comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione
- e7) Attività laboratoriali e didattiche funzionali all'agricoltura;
- e8) Pet therapy
- e9) Allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali di affezione e similari;
- e10) Allevamento non intensivo
- e11) Allevamento intensivo
- e12) Attività di apicoltura
- e13) Servizi connessi con la castanicoltura
- e15) impianti di produzione di energia da biomassa

CLASSI D'USO
AMMESSE

2. INTERVENTI AMMESSI:

- **Manutenzione ordinaria (MO)**
- **Manutenzione straordinaria (MS)**
- **Restauro e risanamento conservativo (RRC)**
- **Ristrutturazione edilizia (RE)**
- **Demolizione (D)**
- **Demolizione e ricostruzione (DR):** è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici di servizio esistenti nella corte con accorpamento, a parità di Superficie e di volume, in un solo edificio e in una sola unità immobiliare all'interno della corte, a condizione che siano eliminate tutte le tettoie e i fabbricati in lamiera, legno o materiali di recupero, assimilabili a baracche.

INTERVENTI
AMMESSI

Art. 4.5.5 – NUOVE COSTRUZIONI D'EDIFICI DI SERVIZIO AGRICOLO E RICOVERI ATTREZZI

**NON IAP, IA,
CD**

1. Nei fondi esistenti alla data di adozione del RUE, privi di fabbricati, con superficie di almeno 2000 mq è ammessa la realizzazione di una casetta per ricovero attrezzi al servizio della coltivazione del fondo con le caratteristiche di cui all'art. 3.2.2 comma 5.
2. In Azienda agricole con $SAU \geq 3$ ha, in corti in cui siano già presenti edifici residenziali o promiscui, è ammessa la realizzazione di un servizio agricolo (per gli usi e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e12, e13) con il seguente indice: $U_f = 70$ mq/ha per i primi 5 ha, $U_f = 40$ mq/ha per i successivi ha, con un massimo di 500 mq. Tale Su non è cumulabile con quelli ammessi per i soggetti IAP, IA e CD.

TITOLO 5 – SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

CAPO 5.1 (P) – PIANIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE

Art. 5.1.1 – GENERALITÀ

1. Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare la qualità urbana ed ecologico-ambientale del territorio, derivanti dalla pianificazione come base per la sostenibilità degli interventi e per la salvaguardia e incremento delle risorse territoriali per il futuro.
2. Concorrono all'insieme delle dotazioni territoriali, oltre alle aree e risorse tutelate nel Tomo III delle NTA del presente RUE: CLASSIFICAZIONE
 - a) Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
 - b) Attrezzature e spazi collettivi (D);
 - c) Dotazioni ecologiche e ambientali (DEA);
 - d) Dotazioni speciali (DS);
 - e) Sistema infrastrutturale per la mobilità;
 - f) Edilizia Residenziale Sociale (ERS).
3. Le aree su cui insistono infrastrutture e dotazioni pubbliche fanno parte del patrimonio indisponibile dei Comuni e degli altri Enti pubblici proprietari e sono soggette alla specifica disciplina di Legge.
4. Incrementano il patrimonio indisponibile comunale le cessioni di aree dovute per legge per le finalità pubbliche di cui al comma precedente.

Art. 5.1.2 – QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE

1. Nell'ambito degli obiettivi strategici d'assetto del territorio e nel rispetto dei limiti minimi definiti dalla pianificazione sovraordinata, il presente RUE definisce gli standard di qualità urbana e ambientale che si intendono perseguire.
2. Per standard di qualità urbana si intendono la quantità e qualità delle dotazioni territoriali necessarie al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. A tal fine il RUE definisce le caratteristiche prestazionali delle dotazioni in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età, genere e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione. STANDARD
QUALITÀ
URBANA
3. Per standard di qualità ambientale s'intende il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano. A tal fine ogni trasformazione edilizia e urbanistica deve prevedere interventi di riequilibrio e mitigazione degli impatti negativi dell'attività antropica, limitare il consumo delle risorse non rinnovabili e concorrere alla prevenzione integrata degli inquinamenti STANDARD
QUALITÀ
ECOLOGICO-
AMBIENTALE

Art. 5.1.3 – CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DI DOTAZIONI TERRITORIALI

1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi.
2. Ciascun intervento che implichi aumento del carico urbanistico comporta l'onere per il soggetto attuatore di: REALIZZAZIONE
 - a) provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento di seguito definite e cessione delle relative aree interessate, compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale (anche esterne agli ambiti) e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
 - b) provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi, nella quantità fissata dai successivi articoli;
 - c) provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali (DEA) qualora previsto dal POC e delle altre opere necessarie alla sostenibilità degli interventi;
 - d) concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 28 LR n. 31 del 2002.

3. In luogo della cessione di opere e aree di urbanizzazione, contribuiscono alla costituzione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la **monetizzazione** gli interventi ricadenti nei seguenti casi: **MONETIZZAZIONE**
- a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista dal comma 3 art. A-24 LR 20/2000 smi e il POC valuti appropriato procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;
 - b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilità di cui al punto precedente e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto oggetto dell'intervento;
 - c) qualora l'esiguità della quota d'aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie o la localizzazione non rivesta un'effettiva valenza pubblica.
 - d) nei casi previsti dall'art. 5.1.2 della delibera Regionale n. 1253 del 1999 e smi
- In base alle specificità territoriali le condizioni e gli importi per la monetizzazione nei casi sopra elencati possono essere ulteriormente dettagliate da ciascun Comune.
4. La monetizzazione di cui al comma precedente, ricomprende, oltre al costo dell'area, anche le relative opere, secondo valori che il Comune determina con propria deliberazione sulla base dei prezzi di mercato. Potrà comunque essere prevista la monetizzazione delle dotazioni territoriali nei casi specificatamente individuati dal PSC, dal POC o dalle presenti norme, per ciascun ambito individuato.
5. La monetizzazione deve essere utilizzata per interventi sulle dotazioni e prioritariamente per quelli relativi all'area urbana in cui ricade l'intervento. **UTILIZZO MONETIZZAZIONE**
6. La cessione e la realizzazione delle dotazioni territoriali può anche avvenire (in tutto o in parte) mediante stipula di apposita convenzione, con cessione e/o realizzazione in altre aree a ciò destinate, tenuto conto dell'efficacia generale in ordine alla sostenibilità complessiva dell'intervento. **CESSIONE E REALIZZAZIONE CONVENZIONE**
7. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, connesso o meno a trasformazioni fisiche degli stessi, che comporti aumento del carico urbanistico è subordinato al contemporaneo e integrale reperimento delle urbanizzazioni richieste o alla loro monetizzazione nei casi previsti in rapporto alle quote aggiuntive determinate dal maggior carico urbanistico. **CAMBIO DESTINAZIONE USO CON AUMENTO CARICO URB.CO**

TITOLO 6 – DOTAZIONI PER LA PUBBLICA UTILITÀ

CAPO 6.1 (P) – OPERE DI URBANIZZAZIONE E PARCHEGGI PERTINENZIALI

Art. 6.1.1 – OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIA (U1) E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2)

1. Costituiscono l'insieme delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'art. A-23 LR 20/00:
 - strade urbane a servizio dell'insediamento e/o ambito circostante;
 - piste ciclabili e i percorsi pedonali;
 - fermate del trasporto collettivo urbano;
 - spazi di sosta/parcheggi pubblici a servizio dell'insediamento;
 - fognature e impianti di depurazione per usi civili e acque meteoriche;
 - sistema di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua, energia elettrica, teleriscaldamento, gas, comunicazioni e telecomunicazioni;
 - pubblica illuminazione;
 - arredo urbano e segnaletica stradale;
 - spazi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
 - ulteriori opere che rendano sostenibile l'intervento.

INFRASTRUTTURE
URBANIZZAZIONE
INSEDIAMENTI

2. Le opere di urbanizzazione primaria U1 (ai sensi della DCR 849 del 04/03/1998) comprendono le infrastrutture di cui al comma 1 e il verde pubblico attrezzato a servizio dell'insediamento.

URBANIZZAZIONE
PRIMARIA U1

3. Le opere di urbanizzazione secondaria U2 comprendono le attrezzature e gli spazi collettivi ai sensi dell'art. A-24 LR 20/2000:
 - istruzione;
 - assistenza e servizi sociali e igienico sanitari;
 - pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile;
 - attività culturali, associative e politiche;
 - culto;
 - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive
 - altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
 - parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.

In tali attrezzature sono ricomprese le opere di urbanizzazione secondaria di cui alla DCR 849 DEL 04/03/1998

URBANIZZAZIONE
SECONDARIA U2

4. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere realizzate dal soggetto attuatore, nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia, a scomputo, anche parziale, degli oneri di urbanizzazione, fermo restando la cessione gratuita delle aree su cui sono realizzate.

SCOMPUTO
ONERI
URBANIZZAZIONE

5. La realizzazione e cessione delle aree P1 e V1 prescritte dal Titolo 6 è regolata tramite apposita convenzione urbanistica o atto d'obbligo.

Art. 6.1.2 – QUANTIFICAZIONE AREE PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE (U1) E PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (U2)

1. Per le **urbanizzazioni primarie** è fissata una quantità minima di parcheggi (P1) e di verde (V1) da realizzare e cedere al Comune, mentre non sono definite quantità minime per le strade e le altre opere di urbanizzazione primaria, che dovranno comunque essere concertate con i soggetti gestori.

URBANIZZAZIONI
PRIMARIE

2. Per le opere di **urbanizzazione secondaria** può essere prevista in sede di POC o IDC, una quantità minima di aree da cedere al Comune.

URBANIZZAZIONI
SECONDARIE

3. Nelle tabelle di cui ai seguenti commi sono riportate le quantità di aree pubbliche da reperire al fine del raggiungimento delle dotazioni minime di cui all'art. A-24 comma 3 della LR 20/2000. La superficie per locali a esclusivo servizio dei dipendenti (mense, locali ricreativi e simili e asili aziendali) è esclusa dal calcolo delle dotazioni pubbliche. Le tabelle riportano altresì le categorie funzionali di cui all'art. 28 della LR 15/2013 smi ai fini dell'individuazione dei casi in cui il cambio d'uso comporta mutamento del carico urbanistico.

4. I parcheggi pubblici ed il verde pubblico devono essere adiacenti e collegati all'immobile servito o accorpatisi ad altre aree esistenti o previste per le rispettive destinazioni.

5. Negli **interventi diretti** di NC, compresi gli ampliamenti (limitatamente alla superficie aggiuntiva), DR e cambi d'uso comportanti aumento delle dotazioni va garantita la realizzazione di parcheggi pubblici in sede propria (P1) e verde pubblico attrezzato (V1) secondo le quantità previste dalla tabella 1 seguente, salvo diversa indicazione della sez. comunale del RUE e della convenzione:

QUANTITÀ
MINIME P1 E V1
IN INTERVENTI
DIRETTI

TABELLA 1:

CATEGORIE FUNZIONALI (ART. 28 LR 15/2013)	CLASSI D'USO	QUANTITÀ MINIMA DI PARCHEGGI (P1) E VERDE (V1)
RESIDENZIALE	a1 residenza ordinaria a2 residenze collettive specialistiche b3 studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati b4 artigianato di servizio b10 micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia b11 attività socio-assistenziali	P1 = 20 mq/100 mq Su
TURISTICO- RICETTIVA	f1 alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o pertinenziali; f2 strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc.) f3 Campeggi, villaggi turistici. f4 attività termali e strutture strettamente connesse	P1 = 40 mq/100 mq Su V1 = 60 mq/100 mq Su
PRODUTTIVA	b5 artigianato laboratoriale d1 attività manifatturiere artigianali e industriali comprensive del commercio dei beni di produzione propria con SdV max ≤ es. di vicinato d2 commercio all'ingrosso d3 magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi di trasporto, deposito automezzi, attività espositive senza vendita d4 Attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari o zootecnici d5 Produzione e commercializzazione dell'energia d6 Depositi a cielo aperto; d7 Lavorazione di inerti d8 Demolizione di veicoli e di macchine in genere anche con riciclaggio e/o vendita di componenti d9 Residenza per proprietario, custode e foresteria in rapporto pertinenziale con la funzione produttiva d10 impianti di trasmissione via etere	P1 = 10 mq/100 mq Su
DIREZIONALE	b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione b6 attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione b7 attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo b8 attività di interesse privatistico sanitarie e salutistiche b9 Ludoteche, gonfiabili, sale biliardo e assimilabili c1 attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione c4 attività congressuali e fieristiche senza vendita c5 cliniche e ambulatori veterinari c6 video lottery terminal, sale slot machines, sale scommesse e assimilabili (art. 4 LR 2/2015)	P1 = 40 mq/100 mq Su V1 = 60 mq/100 mq Su
COMMERCIALE	b1 esercizi commerciali di vicinato c2 commercio al dettaglio di tipo non alimentare c3 commercio al dettaglio di tipo alimentare	P1 = 40 mq/100 mq Su V1 = 60 mq/100 mq Su
RURALE	e1 residenza dello IAP, IA, CD e dei loro familiari e/o coadiuvanti e2 foresteria a servizio di sogg. occupati in attività agricole intensive dell'azienda, con riferimento ai sogg. dipendenti di az. agricola a tempo occasionale, determinato e indeterminato e coadiuvanti e3 agriturismo e fattorie didattiche (comprese attività sportive, ricreative e per il benessere degli ospiti) e4 servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività contoterziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche e5 lavorazione, conservazione, trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali e6 cantine vinicole, comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione e7 attività laboratori ali e didattiche funzionali all'agricoltura; e8 pet-therapy e9 allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali d'affezione e similari e10 allevamento non intensivo e11 allevamento intensivo e12 attività di apicoltura e13 servizi connessi con la castanicoltura e14 consorzi agrari e15 impianti di produzione di energia da biomassa.	P1 = 0 V1 = 0

6. Nel territorio rurale per gli usi a1) non è richiesto il reperimento di aree P1 e V1.

7. Negli **interventi edilizi nell'ambito di un PUA** le quantità minime di aree da realizzare e cedere, salvo diversa specificazione nel POC, sono:

TABELLA 2:

CATEGORIE FUNZIONALI (ART. 28 LR 15/2013)	CLASSI D'USO	QUANTITÀ MINIMA DI PARCHEGGI (P1) E VERDE (V1)
RESIDENZIALE	a1 residenza ordinaria a2 residenze collettive specialistiche b3 studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati b4 artigianato di servizio b10 micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia b11 attività socio-assistenziali	P1 = 20 mq/100 mq Su V1 = 80 mq/100 mq Su
TURISTICO-RICETTIVA	f1 alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o pertinenziali; f2 strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc.) f3 Campeggi, villaggi turistici. f4 attività termali e strutture strettamente connesse	P1 = 40 mq/100 mq Su V1 = 60 mq/100 mq Su
TURISTICO-RICETTIVA	f3 Campeggi, villaggi turistici.	P1 = 5 mq/100 mq Su
PRODUTTIVA	b5 artigianato laboratoriale d1 attività manifatturiere artigianali e industriali comprensive del commercio dei beni di produzione propria con SdV max ≤ es. di vicinato d2 commercio all'ingrosso d3 magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi di trasporto, deposito auto-mezzi, attività espositive senza vendita d4 Attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari o zootecnici d5 Produzione e commercializzazione dell'energia d6 Depositi a cielo aperto; d7 Lavorazione di inerti d8 Demolizione di veicoli e di macchine in genere anche con riciclaggio e/o vendita di componenti d9 Residenza per proprietario, custode e foresteria in rapporto pertinenziale con la funzione produttiva d10 impianti di trasmissione via etere	P1 = 5 mq/100 mq Su V1 = 10 mq/100 mq Su
DIREZIONALE	b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione b6 attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione b7 attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo b8 attività di interesse privatistico sanitarie e salutistiche b9 Ludoteche, gonfiabili, sale biliardo e assimilabili c1 attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione c4 attività congressuali e fieristiche senza vendita c5 cliniche e ambulatori veterinari c6 video lottery terminal, sale slot machines, sale scommesse e assimilabili (art. 4 LR 2/2015)	P1 = 40 mq/100 mq Su V1 = 60 mq/100 mq Su
COMMERCIALE	b1 esercizi commerciali di vicinato c2 commercio al dettaglio di tipo non alimentare c3 commercio al dettaglio di tipo alimentare	P1 = 40 mq/100 mq Su V1 = 60 mq/100 mq Su
RURALE	e1 residenza dello IAP, IA, CD e dei loro familiari e/o coadiuvanti e2 foresteria a servizio di sogg. occupati in attività agricole intensive dell'azienda, con riferimento ai sogg. dipendenti di az. agricola a tempo occasionale, determinato e indeterminato e coadiuvanti e3 agriturismo e fattorie didattiche (comprese attività sportive, ricreative e per il benessere degli ospiti) e4 servizi agricoli quali immagazzinamento di prodotti agricoli, ricovero di strumenti e macchine agricole, attività contoterziste, manutenzione e rimessaggio di macchine agricole, serre fisse per attività orticole e florovivaistiche e5 lavorazione, conservazione, trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici con prevalenza di prodotti aziendali e6 cantine vinicole, comprese le relative attività di lavorazione, prima trasformazione, promozione e commercializzazione e7 attività laboratoriali e didattiche funzionali all'agricoltura; e8 pet-therapy e9 allevamento, ospitalità, custodia e addestramento di animali d'affezione e similari e10 allevamento non intensivo e11 allevamento intensivo e12 attività di apicoltura e13 servizi connessi con la castanicoltura e14 consorzi agrari e15 impianti di produzione di energia da biomassa.	P1 = 0 V1 = 0

8. Il POC potrà diversamente dettagliare le quantità sopra descritte nel rispetto dei limiti minimi prescritti dalla legge.

DIVERSE PREVISIONI DEL POC

9. Qualora un intervento preveda usi che richiedano dotazioni differenti, le aree da cedere o da monetizzare devono essere dimensionate come risultanti dalla somma delle quote relative a ciascun uso. In caso di cambio d'uso lo standard da reperire è dato dalla differenza (se positiva) tra la quantità richiesta per il nuovo uso e quella dell'uso in essere. USI DIFFERENTI
10. In caso di PUA o IDC la relativa convenzione assicura i dettagli per la realizzazione e la cessione di tutte le aree e/o opere che permettono la sostenibilità degli interventi proposti. PUA O IDC

Art. 6.1.3 – DOTAZIONI MINIME PARCHEGGI PERTINENZIALI

1. In tutti gli interventi di NC, compresi gli ampliamenti (limitatamente alla superficie aggiuntiva) e DR devono essere realizzati parcheggi privati pertinenziali nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dalla tabella che segue comprendente le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali prescritte ai sensi della L. 122/89, salvo diversa indicazione della sezione comunale del RUE. NC, DR
2. Sono esclusi dalle quantità prescritte gli interventi ricadenti negli ambiti ACS_A1 e ACS_A2.
3. In caso d'ampliamento di edifici esistenti con aumento del numero di unità immobiliari, ogni nuova unità immobiliare che beneficia dell'ampliamento deve essere dotata di almeno 1 parcheggio pertinenziale aggiuntivo.
4. Per i fabbricati a uso abitativo esistenti (ad eccezione di quelli in territorio rurale) sprovvisti o provvisti in misura inferiore alla dotazione minima di spazi di parcheggio di cui all'art. 2 L. 122/89 è ammessa, ai sensi dell'art. 9 della medesima Legge, la costruzione di autorimesse o di parcheggi privati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nel sottosuolo degli stessi fabbricati o nei locali siti al piano terreno fino al raggiungimento di tale dotazione. Le autorimesse totalmente interrato possono essere realizzate anche al confine di proprietà nel rispetto della sicurezza di stabilità di terre ed edificazioni contermini e degli altri diritti dei terreni confinanti. AMPLIAMENTO
AUMENTO UI

LEGGE 122/89
5. La quantità di parcheggi privati pertinenziali è definita in rapporto alla Su o alla Sf dell'intervento. Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita è definita in rapporto alla SdV. Qualora nell'ambito del medesimo edificio siano presenti unità immobiliari destinate a usi diversi, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni uso. QUANTITÀ
PARCHEGGI
PERTINENZIALI
6. Qualora l'applicazione della tabella determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato in aumento. La sezione comunale del RUE o il POC possono eventualmente definire propri criteri localizzativi per le aree dei posti auto pertinenziali. ARROTONDAM.
7. I posti auto pertinenziali per attività diverse dalla residenza, devono essere opportunamente aperti ai proprietari e agli operatori dell'attività, così come ai clienti e utenti dell'attività stessa. P.A. PERTINENZIALI
NON RESIDENZA
8. Per l'attivazione degli usi commerciali c2 e c3 (anche attraverso cambi d'uso di superfici esistenti) le quantità di parcheggi pertinenziali da reperire sono definiti dalla DCR 1253/1999 sm. Sono parimenti da rispettare norme e regolamenti di settore per specifiche utilizzazioni.
9. Le dotazioni minime sopra definite possono non essere rispettate nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della SdV precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita. ECCEZIONI
QUANTITÀ MINIME
DOTAZIONI
10. Il posto auto pertinenziale deve garantire un'area per la sosta di almeno 5 x 2,5 m oltre alla necessaria area di manovra. DIMENSIONI
11. È ammesso sostituire autorimesse esistenti alla data di adozione del RUE con posti auto all'aperto nel rispetto dei minimi di cui alla L. 122/1989. AUTORIMESSE
PERTINENZIALI
ESISTENTI
12. La superficie per locali a esclusivo servizio dei dipendenti (mense, locali ricreativi e simili e asili aziendali) è esclusa dal calcolo dei parcheggi pertinenziali.
13. In tutto il territorio rurale per le Funzioni residenziali non trova applicazione la tabella 3 seguente.

TABELLA 3: PARCHEGGI PRIVATI PERTINENZIALI PER DESTINAZIONI D'USO

<p>A - Funzioni residenziali: a1 residenza ordinaria</p> <p>D – Funzioni produttive e assimilabili: d9 residenza per il proprietario o personale di custodia</p>	<p>Minimo 2 PA ogni UI con Su ≥ 38 mq di cui almeno una autorimessa di sup. non inferiore a 20 mq (se entrambi iPA in autorimessa questa dovrà avere una superficie minima di 28 mq)</p> <p>1 PA ogni UI con Su < 38 mq in autorimessa di superficie non < 16 mq e comunque nel rispetto della L. 122/1989</p>
<p>B - Funzioni di servizio complementari alla residenza: b1 esercizi commerciali di vicinato; b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione; b3 studi professionali anche ambulatoriali uffici assimilati; b4 artigianato di servizio b5 artigianato laboratoriale b6 attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, istruzione; b7 attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo; b8 attività di interesse privatistico sanitarie e salutistiche; b9 Ludoteche, gonfiabili, sale biliardo e assimilabili; b10 Micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia; b11 Attività socio assistenziali;</p> <p>C- Funzioni terziarie e commerciali: c1 attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione; c4 attività congressuali e fieristiche senza vendita; c5 cliniche e ambulatori veterinari; c6 video lottery terminal, sale slot machines, sale scommesse e assimilabili. c7 commercio di carburanti per autotrazione</p>	<p>1 PA ogni 80 mq di Su</p>
<p>C - Funzioni terziarie e commerciali: c2 commercio al dettaglio di tipo non alimentare</p>	<p>SdV fino a 400 mq = 1 PA/40 mq di SdV SdV da 400 a 800 mq = 1 PA/25 mq SdV SdV da 800 a 1500 mq = 1 PA/20 mq SdV Oltre 1500 mq = 1 PA/16 mq di SdV</p>
<p>C - Funzioni terziarie e commerciali: c3 commercio al dettaglio di tipo alimentare</p>	<p>SdV fino a 400mq = 1 PA/30 mq di SdV SdV da 400 a 800mq = 1 PA/18 mq SdV SdV da 800 a 1500mq = 1 PA/13 mq SdV Oltre 1500mq = 1 PA/8 mq di SdV</p>
<p>D – Funzioni produttive e assimilabili: d1 attività manifatturiere artigianali e industriali comprensive del commercio di beni di produzione propria con SdV max ≤ esercizi commerciali di vicinato d2 commercio all'ingrosso d3 magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi di trasporto, deposito automezzi, attività espositive senza vendita; d4 attività di lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione prodotti agroalimentari/zootecnici; d5 produzione e commercializzazione dell'energia; d6 depositi a cielo aperto; d7 lavorazione di inerti; d8 demolizione di veicoli e macchine in genere anche con riciclaggio e/o vendita di componenti;</p>	<p>La maggiore quantità tra: 1 PA ogni 150 mq di Su e 1 PA ogni 400 mq di Sf <i>(in caso di ampliamento della Su si considera, in base all'indice fondiario, la Sf corrispondente)</i></p>
<p>A - Funzioni residenziali: a2 residenze collettive specialistiche</p> <p>F - Funzioni ricettive, soggiorno temporaneo: f1 alberghi e attività convegnisti che e relative funzioni accessorie o pertinenziali; f2 strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence etc.); f4 attività termali e strutture strettamente connesse</p>	<p>La maggiore quantità tra 1 PA per camera e 1 PA ogni 80 mq di Su.</p>
<p>F - Funzioni ricettive, soggiorno temporaneo: f3 campeggi, villaggi turistici;</p>	<p>PA ai sensi della legislazione regionale in materia.</p>

TITOLO 7 – DOTAZIONI PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI SOVRACOMUNALI E COMUNALI

CAPO 7.1 – GENERALITÀ

Art. 7.1.1 – CLASSIFICAZIONE

1. Le dotazioni territoriali per attrezzature e spazi collettivi esistenti (o comunque in corso di realizzazione) sono individuate nella cartografia di RUE con una apposita sigla indicata fra parentesi nell'elenco degli usi di seguito riportato.
2. Le **dotazioni per attrezzature e spazi collettivi sovracomunali (g1)** sono costituite da:
 - g1.1 Istruzione superiore, università e ricerca (D_As);
 - g1.2 Servizi sanitari e assistenziali (D_Bs);
 - g1.3 Pubblica amministrazione (D-Cs);
 - g1.4 Attività culturali sociali e politiche (D_Ds);
 - g1.5 Luoghi di culto (D_Es);
 - g1.6 Parchi pubblici territoriali (D_Fs);
 - g1.7 Attrezzature e impianti sportivi pubblici (D_Gs).
3. Le **dotazioni per attrezzature e spazi collettivi comunali (g2)** sono costituite da:
 - g2.1 Istruzione dell'obbligo e per l'infanzia (D_Ac);
 - g2.2 Sanità, servizi sociali e assistenziali (D_Bc);
 - g2.3 Pubblica amministrazione (D_Cc);
 - g2.4 Attività culturali, sociali e politiche (D_Dc);
 - g2.5 Luoghi di culto (D_Ec);
 - g2.6 Verde pubblico attrezzato (D_Fc);
 - g2.7 Attrezzature e impianti sportivi pubblici (D_Gc).
4. Rientrano nella classificazione di cui sopra oltre alle strutture pubbliche anche quelle private convenzionate per l'utilizzo o la fruizione pubblica.
5. Gli ambiti potenziali per nuove dotazioni pubbliche sono contrassegnati con la sigla D_N. Nelle aree suddette per gli edifici esistenti, fino all'approvazione del POC, sono ammessi esclusivamente interventi di MO e MS.
6. Negli ambiti individuati nel RUE come dotazioni sovracomunali e comunali, sono sempre ammissibili tutte le categorie degli usi g1) e g2) oltre la realizzazione dei relativi parcheggi.

DOTAZIONI PER
ATTREZZATURE E
SPAZI COLLETTIVI
SOVRACOMU-
NALI

DOTAZIONI PER
ATTREZZATURE E
SPAZI COLLETTIVI
COMUNALI

AMBITI D_N

Art. 7.1.2 – MODALITÀ D'ATTUAZIONE E GESTIONE DOTAZIONI

Comune di Dozza – integrato dall'art. 18.1.8

1. La realizzazione, gestione e manutenzione delle dotazioni sovracomunali e comunali è, di norma, di competenza del Comune o degli Enti pubblici preposti che li realizzano mediante idoneo progetto esecutivo approvato.
2. È facoltà del Comune autorizzare interventi privati per la realizzazione delle dotazioni. In tal caso il Comune, tramite PUA o IDC, disciplinerà le modalità di realizzazione dell'intervento convenzionato nel rispetto delle indicazioni degli articoli successivi. La convenzione contiene anche le forme di utilizzazione, manutenzione, accessibilità, fruibilità pubblica e gestione delle attrezzature anche nel caso di usi complementari e/o di tipo privatistico ammessi. La stessa convenzione prescrive inoltre i parametri edilizi, le opere di urbanizzazione primarie e quelle per la sostenibilità dell'intervento che devono essere progettate e realizzate. In caso di recesso o decadenza della convenzione come dotazione pubblica, le aree o immobili privati sono soggetti a cambio della destinazione d'uso con aumento del relativo carico urbanistico.
3. Le quantità minime di parcheggi pertinenziali per la realizzazione di dotazioni di cui al precedente comma, sono da quantificare in sede di convenzione nel rispetto della normativa di settore e delle quantità indicate al presente Tomo.

COMPETENZA
COMUNE O ENTI
GESTORI

CAPO 7.2 – DOTAZIONI PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI SOVRACOMUNALI

Art. 7.2.1 – ISTRUZIONE SUPERIORE, UNIVERSITÀ E RICERCA (D_A.s)

1. Gli ambiti per l'istruzione superiore sono destinati al mantenimento e alla realizzazione di edifici e aree per l'insediamento di istituti universitari e scolastici non compresi nella fascia dell'obbligo. Sono inoltre compresi in tali ambiti gli edifici e le attrezzature per la ricerca scientifica e le istituzioni per la ricerca e sviluppo di tipo scientifico, tecnologico, ambientale, umanistico, artistico etc. Queste destinazioni possono trovare luogo anche negli APF specifici e in tal caso essere normate secondo le relative NTA. CARATTERISTICHE
2. Sono compatibili con questi ambiti le destinazioni d'uso residenziali (limitatamente alle foresterie a servizio dell'istituzione e le "case per gli studenti") e le altre attività necessarie alla ristorazione e al servizio delle persone che gravitano sulla struttura. DESTINAZIONI COMPATIBILI

Art. 7.2.2 – SANITÀ, SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI (D_B.s)

1. Gli ambiti per le attrezzature sanitarie, servizi sociali e assistenziali sono destinate alla realizzazione dei seguenti servizi sanitari e assistenziali pubblici o privati, nel quadro della programmazione dell'AUSL e dell'ASP locali e/o della concertazione dei Comuni del NCI: CARATTERISTICHE
 - servizi ospedalieri;
 - residenze sanitarie assistite e case protette;
 - residenze protette, centri diurni assistenziali, comunità alloggio;
 - servizi sanitari di zona;
 - uffici dei distretti socio-sanitari.
2. A condizione che siano di natura pertinenziale agli usi principali di cui sopra, sono ammessi, nel limite massimo del 30% di Su dell'intervento, le seguenti destinazioni d'uso: DESTINAZIONI COMPATIBILI
 - a1 residenza ordinaria, limitatamente ad abitazione di servizio e di sorveglianza fino a un massimo di 180 mq di Su;
 - b1 esercizi commerciali di vicinato;
 - b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione;
 - f2 strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, ecc.)

Art. 7.2.3 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D_Cs)

1. Le dotazioni per la pubblica amministrazione di tipo sovracomunale sono destinate alle sedi e uffici degli Enti pubblici o assimilabili di livello sovracomunale o altri servizi pubblici o di interesse pubblico. CARATTERISTICHE

Art. 7.2.4 – ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI E POLITICHE (D_D.s)

1. Le dotazioni per attività culturali, sociali e politiche di cui al presente articolo riguardano cinema, teatri, altre sale da spettacolo, sale da ballo, ritrovi e sedi politiche, strutture per la conservazione dei beni culturali, gallerie d'arte, strutture museali di livello sovracomunale. CARATTERISTICHE
2. A condizione che siano di natura pertinenziale agli usi principali di cui sopra, sono ammesse, nel limite massimo del 30% di Su dell'intervento le seguenti destinazioni d'uso: DESTINAZIONI COMPATIBILI
 - b1 esercizi commerciali di vicinato;
 - b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione;
 - b6 attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione.

Art. 7.2.5 – LUOGHI DI CULTO (D_E.s)

1. Gli ambiti per luoghi di culto sono destinati al mantenimento e realizzazione degli edifici e delle strutture religiose di livello sovracomunale. CARATTERISTICHE
2. Sono comprese le attrezzature pertinenziali connesse alle attività religiose quali spazi per l'oratorio, asili, centri per la gioventù, lo sport e lo spettacolo nonché le residenze collettive o meno per religiosi e le residenze temporanee per attività assistenziali.
3. Per gli interventi di NC e DR è richiesta la realizzazione di parcheggi pertinenziali nella misura minima del 30% della Su realizzata.

Art. 7.2.6 – PARCHI PUBBLICI TERRITORIALI (D_F.s)

1. I parchi pubblici territoriali di valore sovracomunale sono destinati all’istituzione, all’incremento e alla manutenzione di parchi pubblici con alto valore di tipo naturalistico e di riequilibrio ecologico e ambientale. Sono destinati alla fruizione legata alla didattica ambientale, alla ricerca scientifica ed alle attività del tempo libero. CARATTERISTICHE
2. All’interno di tali ambiti sono ammesse strutture destinate a funzioni pertinenti alla funzione pubblica quali:
- b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione; DESTINAZIONI COMPATIBILI
- b6 attività d’interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione;
- b7 attività d’interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo;
3. All’interno delle aree D_Fs è consentita la realizzazione di parcheggi- PARCHEGGI

Art. 7.2.7 – ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (D_G.s)

1. Tali attrezzature di valore sovracomunale sono destinate ad accogliere le diverse tipologie di servizi collettivi finalizzati allo sport e alla fruizione del tempo libero con la realizzazione di impianti sportivi anche all’aria aperta. CARATTERISTICHE
2. A condizione che siano di natura pertinente agli usi principali di cui sopra e nel solo caso in cui siano convenzionate con il Comune, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: DESTINAZIONI COMPATIBILI
- b1 esercizi commerciali di vicinato;
- b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione;
- b7 attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo.

CAPO 7.3 – DOTAZIONI PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI COMUNALI

Art. 7.3.1 – ISTRUZIONE DELL’OBBLIGO E DELL’INFANZIA (D_A.c)

1. Gli ambiti per istruzione dell’obbligo e dell’infanzia sono destinati al mantenimento e alla realizzazione degli edifici e delle aree per le scuole d’infanzia e per l’istruzione dell’obbligo. CARATTERISTICHE
2. All’interno degli edifici destinati all’istruzione dell’obbligo e dell’infanzia possono essere localizzate quote di attrezzature di istruzione superiore in quantità non prevalente.

Art. 7.3.2 – SANITÀ, SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI (D_B.c)

1. Gli ambiti per le attrezzature sanitarie, servizi sociali e assistenziali di livello comunale sono destinati alla realizzazione dei seguenti servizi sanitari e assistenziali: CARATTERISTICHE
 - servizi ospedalieri;
 - residenze sanitarie assistite e case protette;
 - ambulatori e poliambulatori
 - residenze protette, centri diurni assistenziali, comunità alloggio;
 - servizi sanitari di zona;
 - uffici dei distretti socio-sanitari;
 - centri di primo soccorso;
 - ogni altra struttura riconducibile a funzioni sanitarie e assistenziali.
2. A condizione che siano di natura pertinenziale agli usi principali di cui sopra, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: DESTINAZIONI COMPATIBILI
 - *a1 residenza ordinaria*, limitatamente ad abitazione di servizio e sorveglianza fino a un massimo di 100 mq di Su;
 - *b1 esercizi commerciali di vicinato*;
 - *b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione*;
 - *f2 strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc.)*

Art. 7.3.3 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D_C.c)

1. Le dotazioni per la pubblica amministrazione di tipo comunale sono destinate alle sedi e agli uffici degli Enti pubblici locali, uffici giudiziari, o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico. CARATTERISTICHE
2. Sono ammessi i seguenti usi integrativi: DESTINAZIONI COMPATIBILI
 - *b1 esercizi commerciali di vicinato*;
 - *b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione*;
 - *b6 attività d’interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione*;
 - *b7 attività d’interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo*;
 - *b8 attività di interesse privatistico sanitarie e salutistiche*;
 - *b10 micro-nidi e servizi parascolastici per l’infanzia*;
 - *c4 attività congressuali e fieristiche senza vendita*.

Art. 7.3.4 – ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI E POLITICHE (D_D.c)

1. Le dotazioni per attività culturali, sociali e politiche di cui al presente articolo riguardano cinema, teatri, altre sale da spettacolo, convegnistiche, ristorative e ricreative di tipo saltuario, sale da ballo, ritrovi e sedi politiche, strutture per la conservazione dei beni culturali, gallerie d’arte, ludoteche, biblioteche e strutture museali di livello comunale. In tali aree possono essere realizzati orti per anziani e simili e attrezzature connesse. CARATTERISTICHE
2. A condizione che siano di natura pertinenziale agli usi principali di cui sopra, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: DESTINAZIONI COMPATIBILI
 - *b1 esercizi commerciali di vicinato*;
 - *b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione*;
 - *b6 attività di interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione*.

Art. 7.3.5 – LUOGHI DI CULTO (D_E.c)

1. Gli ambiti per luoghi di culto sono destinati al mantenimento e alla realizzazione degli edifici e delle strutture religiose di livello comunale. CARATTERISTICHE
2. È consentita la realizzazione di attrezzature pertinenziali connesse alle attività religiose quali spazi per l'oratorio, asili, strutture per l'istruzione, centri per la gioventù, lo sport e lo spettacolo, nonché di residenze collettive e/o di servizio alle attività ammesse e le residenze temporanee per attività assistenziali.
3. Per gli interventi di NC e DR è richiesta la realizzazione di parcheggi pertinenziali nella misura minima del 30% della Su realizzata.

Art. 7.3.6 – VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (D_F.c)

1. Le aree di verde pubblico attrezzato di interesse comunale sono destinate alla realizzazione, all'incremento e alla manutenzione di parchi pubblici con valore di tipo naturalistico e di riequilibrio ecologico e ambientale. Sono destinate alla fruizione legata alle attività del tempo libero e alla didattica ambientale. In tali aree possono essere realizzati orti per anziani e simili e attrezzature connesse. CARATTERISTICHE
2. All'interno di tali ambiti sono ammesse strutture destinate a funzioni pertinenziali alle funzioni pubbliche quali:
 - b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione;
 - b6 attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, istruzione;
 - b7 attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo;DESTINAZIONI
COMPATIBILI

Art. 7.3.7 – ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (D_G.c)

1. Le attrezzature e impianti sportivi pubblici di valore comunale sono destinati ad accogliere le tipologie di servizi collettivi finalizzati allo sport e alla fruizione del tempo libero con la realizzazione d'impianti sportivi anche all'aria aperta, la creazione di aree didattiche e culturali. CARATTERISTICHE
2. A condizione che siano di natura pertinenziale agli usi principali di cui sopra e solamente se convenzionate con il comune, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - b1 esercizi commerciali di vicinato;
 - b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione;
 - b7 attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo.DESTINAZIONI
COMPATIBILI

TITOLO 8 – DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI (DEA)

CAPO 8.1 (P) – CARATTERI GENERALI

Art. 8.1.1 – DEFINIZIONI

1. Le dotazioni ecologiche e ambientali (individuate nella cartografia del RUE con la sigla DEA) sono costituite dall'insieme di spazi pubblici e privati, opere e interventi che concorrono, con le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le dotazioni territoriali, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti. CARATTERISTICHE
2. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e ambientali, persegue le seguenti finalità:
 - garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
 - favorire la ricostituzione nell'ambito urbano/periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione.FINALITÀ
3. Le DEA in particolare sono finalizzate:
 - alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento;
 - al completamento e al rafforzamento della rete ecologica;
 - alla gestione integrata del ciclo idrico quando non costituente dotazione speciale;
 - alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
 - al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano.
4. Possono far parte delle DEA le seguenti aree:
 - aiuole stradali e aree sistemate a verde, aventi funzioni di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
 - aree sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane;
 - aree sistemate a verde, che per la zonizzazione acustica del territorio siano classificate o da classificare in classe IV, in quanto prospicienti determinate tipologie di infrastrutture per la mobilità, salvo che siano destinate a parcheggi;
 - aree sistemate a verde comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti salvo che siano destinate a parcheggi;
 - aree sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della LR 20/2000;
 - aree di recupero degli insediamenti produttivi incongrui rinaturalizzate;
 - fasce di ambientazione di infrastrutture o elementi naturali;
 - aree e dotazioni per il contenimento dei consumi energetici;
 - aree e dotazioni per la prevenzione degli incidenti rilevanti – aree che presentano caratteristiche ambientali, funzionali e/o fruibili in relazione con l'ambiente urbano tali da concorrere direttamente o indirettamente a migliorarne la qualità e la fruibilità ecocompatibile;
 - aree così classificate dalle tavole grafiche del RUE anche se non ricomprese tra le precedenti.AREE COMPRESSE NELLE DEA
5. Queste aree **non** costituiscono attrezzature e spazi collettivi (D) per la verifica delle dotazioni esistenti e di quelle necessarie ai nuovi insediamenti.

Art. 8.1.2 – DISCIPLINA DELLE DEA

1. Nelle DEA individuate nelle tavole di RUE, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, si applica la normativa del territorio rurale salvo disposizioni diverse da effettuarsi in sede di POC; gli eventuali interventi di nuova costruzione devono garantire un adeguato inserimento paesaggistico e contribuire al suo miglioramento tramite fasce alberate e potenziamento degli elementi vegetazionali esistenti. NORMATIVA TERRITORIO RURALE
2. Nelle DEA all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, fatto salvo quanto previsto al comma seguente, è consentita la realizzazione delle attrezzature pertinenziali di cui all'art. 3.2.2 nel rispetto dei vincoli sovraordinati. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di MO, MS, RRC e Demolizione.
3. Nelle DEA di proprietà pubblica, il Comune può realizzare interventi comunque connessi con le finalità del precedente articolo, comprese piste ciclopedonali. DEA PROPRIETÀ PUBBLICA
4. In generale tutti gli interventi dovranno essere volti al miglioramento della valenza ecologica di tali aree, in risposta alle finalità di interesse pubblico e generale per cui sono state individuate.

5. Il Comune può procedere al convenzionamento di tali aree al fine di concordare con il privato procedure e interventi per le stesse finalità; inoltre, ai fini della cessione dell'area, può riconoscere alle stesse, in sede di POC, l'attribuzione di diritti edificatori pubblici da trasferire al privato in conformità allo stato di fatto e di diritto delle stesse aree ai sensi di quanto previsto dal PSC. CONVENZIONAM.
AREE CON PRIVATI

6. In particolare, all'interno delle DEA il Comune può individuare aree in cui sviluppare, tramite interventi convenzionati, utilizzi di geotermia a bassa entalpia, campi e pannelli fotovoltaici e solari da affidare alla gestione di privati o consorzi di cittadini per conseguire opportunità di produzione e risparmio di energia. AREE PER
GEOTERMIA E
RISPARMIO
ENERGIA

TITOLO 9 – DOTAZIONI SPECIALI

CAPO 9.1 (P) – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA

Art. 9.1.1 – CLASSIFICAZIONE

1. Le dotazioni speciali esistenti (o comunque in corso di realizzazione) sono individuate nella cartografia di RUE con una apposita sigla indicata fra parentesi nell'elenco degli usi di seguito riportato. INDIVIDUAZIONE GRAFICA
2. Le **dotazioni speciali (g3)** sono costituite da: ELEMENTI g3
 - g3.1 sicurezza, Protezione Civile e Vigili del Fuoco (DS_S);
 - g3.2 attrezzature manutentive e tecniche (erogazione di servizi di rete, depositi e officine per il trasporto pubblico su gomma, stazioni ecologiche attrezzate e isole ecologiche) (DS_A);
 - g3.3 impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DS_DIS);
 - g3.4 depuratori (DS_DEP);
 - g3.5 cimiteri (DS_C) e relativi ampliamenti (DS_CA);
 - g3.6 spazi per uso temporaneo (DS_T);
 - g3.7 canili e gattili (DS_CG)
3. Per tutte le aree e attrezzature indicate vale il rispetto delle specifiche normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle singole funzioni.

Art. 9.1.2 – SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO (DS_S)

1. Costituiscono le aree per i servizi pubblici di sicurezza (polizia, carabinieri, etc.), per la Protezione Civile e per le caserme e le attrezzature dei Vigili del Fuoco. CARATTERISTICHE
2. Il Piano della Protezione Civile può individuare le aree ad essa necessarie anche al di fuori delle zone DS_S senza che ciò comporti variante al RUE ma mero aggiornamento degli elaborati grafici. PIANO PROTEZIONE CIVILE
3. All'interno di tali ambiti sono ammesse, oltre all'uso g3.1, le seguenti destinazioni d'uso:
 - a2 residenze collettive o specialistiche limitatamente al fine di assicurare la funzionalità degli usi sopra previsti. ULTERIORI DESTINAZIONI
4. Le aree di sfollamento della Protezione Civile, oltre che per l'uso specifico, possono essere utilizzate temporaneamente per eventi e manifestazioni connessi con festività pubbliche o essere predisposte come verde pubblico, quando realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica che assicurino tutte le funzionalità proprie dell'area di ammassamento. AREE DI SFOLLAMENTO PROTEZIONE CIVILE

Art. 9.1.3 – ATTREZZATURE MANUTENTIVE E TECNICHE (DS_A)

1. Costituiscono sedi di aziende, stazioni di servizio, bacini, impianti e manufatti per le reti, depositi e officine per il trasporto pubblico su gomma, depositi e magazzini di enti pubblici e altre attività assimilabili. CARATTERISTICHE
2. All'interno di tali ambiti di interesse pubblico sono ammesse, oltre all'uso g3.2, le seguenti destinazioni d'uso: ULTERIORI DESTINAZIONI CONSENTITE
 - a1 residenza ordinaria, limitatamente ad abitazione di servizio e di sorveglianza (purché accatastate come pertinenziali) fino a un massimo di 180 mq di Su;
 - b7 attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo.
3. Le attrezzature tecnologiche che si inseriscono in contesto agricolo devono essere, per quanto possibile, visivamente mitigate attraverso siepi perimetrali da realizzare con specie autoctone. ATTREZZATURE IN CONTESTO AGRICOLO
4. L'attuazione degli interventi consentiti nelle zone per attrezzature tecnologiche avverrà mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei parametri fissati dalle normative in materia. ATTUAZIONE INTERVENTI

Art. 9.1.4 – IMPIANTI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (DS_DIS)

1. Nelle aree DS_DIS sono ammessi esclusivamente: IMPIANTI AMMESSI
 - impianti e servizi connessi per il recapito, la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti;
 - recuperi ambientali e paesaggistici dei siti in caso di cessazione d'uso.
2. Le caratteristiche tecniche, le procedure, le prescrizioni, le autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la gestione sono regolamentate dalle norme vigenti in materia.

Art. 9.1.5 – DEPURATORI (DS_DEP)

1. Costituiscono le aree destinate a impianti e manufatti connessi funzionali alla conclusione del ciclo idrico con la restituzione alle acque pubbliche di acqua opportunamente depurata della classe prescritta dalla Legge. CARATTERISTICHE
2. I depuratori hanno una fascia di rispetto di 100 m.
3. La realizzazione, manutenzione e gestione di depuratori è di programmazione e pianificazione pubblica in base agli accordi, progetti e convenzioni che la legge prescrive. Le convenzioni dettano espressamente tutte le condizioni e le prescrizioni che assicurano il funzionamento dell'attrezzatura e/o la sua diretta gestione. FASCIA RISPETTO

Art. 9.1.6 – CIMITERI E RELATIVI AMPLIAMENTI (DS_C; DS_CA)

1. Le **aree destinate a cimitero** (DS_C) e ai relativi ampliamenti (DS_CA) sono finalizzate a contenere i campi per l'inumazione, la tumulazione, la cremazione dei morti, i cinerari, gli ossari e le relative attrezzature oltre a eventuali uffici di servizio e locali per il culto. CARATTERISTICHE
2. È ammesso, oltre all'uso g3.5, l'uso commerciale, in forma di concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico, limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale. DESTINAZIONI
CONSENTITE
3. Sono ammessi, oltre all'intervento pubblico, gli interventi di privati mediante Intervento Diretto secondo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia.
4. Nelle aree DS_CA sono ammesse esclusivamente:
 - le attività agricole;
 - le sistemazioni a verde e parcheggio pubblico;
 - gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sugli edifici esistenti.
5. I cimiteri e i relativi ampliamenti hanno una fascia di rispetto di norma pari a 200 m, fatti salvi i casi in cui siano ridotte secondo le procedure previste dalla normativa come riportato nella cartografia del RUE. FASCIA DI RI-
SPETTO

Art. 9.1.7 – SPAZI PER USO TEMPORANEO (DS_T)

1. Tali zone sono destinate ad accogliere le strutture atte allo svolgimento di spettacoli e parchi giochi viaggianti, le attrezzature associative, politiche e ricreative temporanee, i campi nomadi. CARATTERISTICHE
2. Tali aree possono essere utilizzate anche come parcheggi pubblici per manifestazioni e come aree di sosta camper (previa attrezzatura dell'area). ULTERIORI
DESTINAZIONI
CONSENTITE
3. In tali aree l'Amministrazione pubblica può realizzare manufatti di servizio e altre attrezzature funzionali agli usi previsti.

Art. 9.1.8 – GATTILI E CANILI (DS_CG)

1. Tali zone sono destinate ad attrezzature atte ad accogliere cani in stato di abbandono e gatti in abbandono o non inseriti in colonie feline censite e assistite. Sulla base delle attrezzature in dotazione e delle competenze di gestione, tali strutture possono ospitare anche altri animali da compagnia in stato di abbandono. CARATTERISTICHE

TITOLO 10 – SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ

CAPO 10.1 (P) – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA

Art. 10.1.1 – CLASSIFICAZIONE

1. La cartografia del RUE individua il sistema infrastrutturale per la mobilità secondo la seguente classificazione:
 - Autostrade esistenti e di progetto (**VA**) [tipo A CdS]:
 - A14 Bologna-Taranto
 - Grande rete della viabilità di interesse nazionale/regionale esistente o da potenziare (**VN**) [tipo B CdS]:
 - SP3 “Trasversale di pianura” da S. Giovanni in Persiceto alla Nuova San Carlo;
 - SP19 “Nuova San Carlo” dal casello autostradale di Castel S. Pietro Terme alla “Trasversale di Pianura”.
 - Rete di base di interesse regionale esistente o da potenziare (**VR**) [tipo C CdS]:
 - SP 610 “Selice-Montanara” dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara
 - “Via Emilia” lungo itinerario storico
 - “Asse Via Emilia” circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - SP3 “Trasversale di Pianura” dalla “Nuova San Carlo” al confine con Ravenna.
 - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprov.le esistente o da potenziare (**VE**) [tipo C CdS]:
 - SP 253 “San Vitale” di progetto da “Lungo Savena” alla “Nuova San Carlo”.
 - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale esistente o da potenziare (**VEC**) [tipo C CdS]:
 - SP 21 “Valle del Sillaro” dalla via Emilia al confine con la Toscana;
 - SP 29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la “Cispadana”;
 - SP 31 e SP 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 610 “Selice Montanara”;
 - SP 53 dalla SP 610 “Selice Montanara” a Mordano;
 - SP 30 “Trentola” dalla via Emilia alla SP “San Vitale”;
 - SP 54 “Lughese” da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale di Ravenna;
 - SP 14 “Val Santerno” da Imola a Borgo Tossignano;
 - SP 33 “Casolana” da Fontanelice al confine provinciale di Ravenna;
 - SP 34 “Gesso” da Fontanelice a Sassoleone;
 - Nuovo collegamento tra la SP19 e la circonvallazione ovest d’Imola.
 - Viabilità extraurbana secondaria di rilievo comunale esistente o da potenziare (**VSC**) [tipo C CdS]
 - Viabilità extraurbana locale principale esistente o da potenziare (**VLP**) [tipo F CdS];
 - Altra viabilità extraurbana locale (**VL_1**) e vicinale (**VL_2**) esistente o da potenziare [tipo F CdS];
 - Principali strade urbane di scorrimento esistenti o da potenziare (**VU_D**) [tipo D CdS]
 - Principali strade urbane di penetrazione e distribuzione esistenti o da potenziare (**VU**) [tipo E CdS];
 - Strade urbane secondarie principali (**VC_P**), strade urbane secondarie (**VC_A**) e strade urbane locali (**VC_B**) esistenti o da potenziare [tipo F CdS];
 - Viabilità di previsione (**MOB_N**);
 - Piste ciclopedonali principali esistenti e di progetto (**CP**);
 - Parcheggi pubblici (**P**);
 - Distributori di carburanti e altri servizi alla mobilità (**MOB_D**);
 - Stazioni e linee ferroviarie (**FS**);
 - Ambiti di servizio con possibile destinazione ferroviaria (**IF_N**).

Art. 10.1.2 – DISCIPLINA PER LA VIABILITÀ

1. Le zone destinate a viabilità (urbana ed extraurbana) sono comprensive della carreggiata (sede stradale destinata al movimento dei veicoli) e delle pertinenze (banchine, aree per la sosta e il ristoro, marciapiedi, piste ciclabili, aiuole, etc.) ZONE DESTINATE
ALLA VIABILITÀ
2. Nelle zone destinate a viabilità esistente, nelle fasce di rispetto, in quelle di previsione (**MOB_N**) e nei corridoi infrastrutturali sono ammessi tutti gli interventi relativi alla viabilità stessa e alle infrastrutture tecnologiche.
3. Nelle **pertinenze** di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di parcheggi e l’installazione di insegne, distributori automatici di beni e strutture quali chioschi e ristori, edicole, etc. nel rispetto delle disposizioni vigenti e del CdS, previa richiesta e/o accordo con l’Ente proprietario della strada. INTERVENTI NELLE
PERTINENZE
4. La viabilità e le altre strutture per la mobilità elencate all’art. precedente:
 - se esistenti o da potenziare, possono essere modificati per adeguarli alla classificazione funzionale attribuita nella cartografia di RUE, in base alla normativa vigente;
 - se di previsione, devono essere costruiti con la configurazione fisica corrispondente alla classe funzionale attribuita nella cartografia di RUE, in base alla normativa vigente.
 Negli interventi di nuova urbanizzazione i tracciati e le caratteristiche delle strade sono definiti nei relativi PUA

nel rispetto del Piano Urbano del Traffico e delle specifiche finalità che si intendono perseguire. Si dovrà provvedere alla contestuale realizzazione di piste ciclopedonali da realizzarsi preferibilmente in sede propria sotto forma di percorsi o parti di strada separate dalle carreggiate con idonee protezioni.

INTERVENTI DI
NUOVA
URBANIZZAZIONE

5. Nelle aree MOB_N (viabilità di previsione), sugli eventuali edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di Demolizione (D), Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS).
6. Nelle aree classificate Autostrade (VA) è ammessa la nuova costruzione, manutenzione e la ristrutturazione di:
 - carreggiate, svincoli e caselli,
 - impianti e attrezzature tecnologiche, di servizio e di arredo,
 - strutture per il commercio al dettaglio di carburanti e altri generi di consumo,
 - pubblici esercizi per gli utenti dell'autostrada,
 - strutture per l'assistenza automobilistica,
 - ogni altro intervento di interesse dell'Ente gestore

INTERVENTI IN
AREE MOB_N

INTERVENTI IN
AREE VA

Art. 10.1.3 – PISTE CICLOPEDONALI

1. Le zone destinate a piste ciclopedonali (PC) sono rappresentate nella cartografia di RUE in modo indicativo. Esse potranno subire tutte le modificazioni che si renderanno indispensabili in sede esecutiva senza che ciò costituisca variante al RUE o al PSC e potranno essere realizzate anche per tratti funzionali:
 - dall'Amministrazione Comunale previa acquisizione dell'area necessaria secondo le procedure previste dalla legge;
 - da soggetti privati in relazione a interventi diretti convenzionati.
2. Nel caso di procedure espropriative, la validità del vincolo è subordinata all'inserimento della previsione dell'intervento nel POC.
3. Le piste ciclopedonali di progetto devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di legge e alla disciplina comunale in materia.
4. Nel caso le piste ciclopedonali non siano individuate nella cartografia del RUE si rimanda integralmente al Piano Urbano del Traffico del Comune.

RAPPRESENTAZ.
CARTOGRAFICA
INDICATIVA

ESPROPRI

PISTE DI
PROGETTO

Art. 10.1.4 – PARCHEGGI (P)

Comune di Dozza – integrato dall'art. 18.1.1

1. Nella cartografia di RUE sono indicati con la sigla P i parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti o di progetto.
2. I parcheggi così identificati devono mantenere l'uso pubblico e non possono quindi essere chiusi con alcun tipo di dispositivo, salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune per motivi di ordine pubblico o connessi alla tipologia dell'insediamento.
3. Nelle aree classificate P è inoltre consentita l'installazione di insegne, colonnine per il rifornimento di veicoli ad energia elettrica, distributori automatici di beni e strutture quali chioschi, edicole, pesce pubbliche, aree per carico-scarico camper, etc. nel rispetto dei regolamenti comunali in materia.
4. I parcheggi individuati con la sigla P possono essere realizzati anche con strutture pluripiano interrato o fuori terra in base alle determinazioni specificamente assunte dal Comune e nel rispetto degli eventuali vincoli di tutela. I parcheggi a raso devono di norma essere alberati al fine di assicurare l'ombreggiatura dei posti auto.

DIVIETO
CHIUSURA

INSTALLAZIONI
CONSENTITE

STRUTTURE
PLURIPIANO

Art. 10.1.5 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E ALTRI SERVIZI ALLA MOBILITÀ

(MOB_D)

1. Nelle tavole di RUE sono indicati con la sigla MOB_D i distributori di carburanti e altri servizi alla mobilità esistenti o di progetto.
2. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti si attuano nel rispetto di:
 - DLgs 11/2/1998 n. 32 e smi;
 - normativa regionale vigente (Del. CR 355/2002 e smi);
 - requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al DM 245/99 smi.
3. In tali aree sono ammessi i seguenti usi:
 - b1 esercizi commerciali di vicinato;
 - b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione;
 - b4 artigianato di servizio limitatamente ad attività di lavaggio e manutenzione dei veicoli;
 - c7 commercio di carburanti per autotrazione.
4. Sono ammessi gli interventi di:

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

DESTINAZIONI
CONSENTITE

- Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS);
 - Ristrutturazione Edilizia (RE);
 - Demolizione e ricostruzione (DR);
 - Nuova costruzione (NC) fino al raggiungimento di **Uf=0,2** mq/mq calcolata sulla Sf dell'area interessata dall'impianto. Dall'indice Uf sono escluse tettoie a coperture delle aree di erogazione del carburante. L'altezza massima consentita degli edifici è di 5m (escluse le tettoie) all'interno della fascia di rispetto stradale, di 8 m all'esterno della fascia di rispetto stradale.
- INTERVENTI
AMMESSI
5. In tali aree edifici e impianti devono rispettare i parametri relativi alle distanze per essi prescritti. È ammessa l'edificazione in aderenza tra aree MOB_D e aree ASP_A o ASP_C. Le attrezzature per l'erogazione di carburanti, compresi i locali di gestione, e relative tettoie possono essere realizzate all'interno della fascia di rispetto stradale purché a una distanza dalla strada di almeno 10 m.
- RISPETTO
DISTANZE
6. Per la dotazione di parcheggi pertinenziali si rimanda alle apposite Tab. di cui all'art. 6.1.3. In sede di POC è facoltà del Comune richiedere la realizzazione di area di sosta per mezzi pesanti e camper, e punto di carico-scarico camper.
- PARCHEGGI
PUBBLICI
PERTINENZIALI
7. L'inserimento di nuove aree per impianti di distributori carburanti è da prevedersi in sede di POC. Non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a uno dei seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica:
- fasce di tutela fluviale;
 - fasce di pertinenza fluviale;
 - zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;
 - zone di tutela naturalistica;
 - sistema forestale e boschivo;
 - aree ad alta probabilità di inondazione.
- Fino all'approvazione del POC trova applicazione l'eventuale piano comunale dei distributori di carburante vigente.
8. Negli impianti situati al di fuori del centro abitato si prescrive la formazione di una cortina alberata posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada.

Art. 10.1.6 – STAZIONI E LINEE FERROVIARIE (FS)

1. Nella cartografia di RUE sono indicati con la sigla FS le stazioni e linee ferroviarie esistenti.
2. Sono ammessi gli interventi di:
- Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS);
 - Ristrutturazione Edilizia (RE);
 - Demolizione e Ricostruzione (DR);
 - Nuova Costruzione (NC)
- di fasci di binari ferroviari, stazioni, scali merci e altre strutture per la mobilità e intermodalità, impianti e attrezzature tecnologiche, strutture di servizio e di arredo complementari e connesse. Ogni intervento, con l'esclusione della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, è subordinato alla realizzazione di interventi per mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture interessate.
- INTERVENTI
AMMESSI
3. Oltre agli usi propri delle stazioni in tali aree sono ammessi i seguenti usi:
- *b1 esercizi commerciali di vicinato;*
 - *b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
 - *b4 artigianato di servizio;*
 - *b7 attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo;*
 - *c1 attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione.*
- ULTERIORI
DESTINAZIONI
CONSENTITE

Art. 10.1.7 – AMBITI DI SERVIZIO CON POTENZIALE DESTINAZIONE FERROVIARIA (IF_N)

1. Nella cartografia di RUE sono indicati con la sigla IF_N le aree destinate ad accogliere nuove stazioni e fermate ferroviarie.
2. Sono ammessi gli interventi di Nuova Costruzione (NC) secondo quanto specificato in sede di POC, per la realizzazione di fasci di binari ferroviari, stazioni, scali merci e altre strutture per la mobilità e intermodalità, impianti e attrezzature tecnologiche, strutture di servizio e di arredo complementari e connesse.
- INTERVENTI
AMMESSI
3. Oltre agli usi propri delle stazioni in tali aree sono ammessi i seguenti usi:
- *b1 esercizi commerciali di vicinato;*
 - *b2 esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
 - *b4 artigianato di servizio;*
 - *b7 attività di interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche, di spettacolo;*
 - *c1 attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione.*
- ULTERIORI
DESTINAZIONI
CONSENTITE

TITOLO 11 – ERS COME DOTAZIONE TERRITORIALE

CAPO 11.1 (P) – GENERALITÀ E INDICAZIONI PRESTAZIONALI

Art. 11.1.1 – GENERALITÀ

1. Il RUE contribuisce alla formazione dell'ERS con le quote e le monetizzazioni previste nella sezione comunale per particolari interventi e che sono quantificati nelle relative convenzioni attuative in coerenza con i criteri contenuti nel PSC.

TITOLO 12 – ALTRE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

CAPO 12.1 (P) – GENERALITÀ E PRESCRIZIONI

Art. 12.1.1 – ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

1. L'esecuzione di lavori nel sottosuolo è subordinata all'esito della preventiva relazione geotecnica che escluda l'interferenza con la falda acquifera.
2. È vietato sbarrare o intercettare corsi d'acque superficiali senza autorizzazione regionale ai sensi del RD 1775/33
3. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee comporta l'autorizzazione da parte degli uffici regionali competenti (Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Servizio Tecnico di Bacino). Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga con l'utilizzo di un pozzo, dovranno essere documentate, in sede di richiesta dell'idoneo titolo abilitativo ai sensi della LR 31/02, le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa e la qualità dell'acqua attinta.
4. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di evitare rischi di inquinamento della falda e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione sono approvate dagli uffici competenti (Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Servizio Tecnico di Bacino).

SICUREZZA DELLE
OCCLUSIONI DI
POZZI

Art. 12.1.2 – RETICOLO DEI CANALI E DI BONIFICA

1. Al reticolo dei canali e di bonifica, quando non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni di cui ai RD 368/1904 e 523/1904 artt. 93, 95 e 96, all'art. 16 bis LR 37/2002 e al Capo II Sez. I LR 7/2004 smi.
2. In ottemperanza a quanto disposto dal DLgs 152/2006 e smi la realizzazione di opere di tombamento anche parziale è ammesso solo in caso di interventi di pubblica utilità.

Art. 12.1.3 – ACQUEDOTTO CIVILE E INDUSTRIALE

1. Le linee, i punti di captazione, stoccaggio e trattamento delle acque rappresentano gli elementi costitutivi degli acquedotti e rivestono carattere di dotazioni di pubblico interesse.
2. Costituiscono in particolare elementi di qualificazione territoriale gli impianti e i bacini di stoccaggio di acque superficiale derivate dai canali da immettere nell'acquedotto industriale; questo impianto è finalizzato a fornire acque di superficie con caratteristiche di minor qualità a usi produttivi e agricoli (permettendo l'utilizzo dell'acqua di falda solo per usi civili), anche tramite opportuni trattamenti di potabilizzazione e di qualificazio-
ne, per assicurare il fabbisogno della rete idrica del territorio del NCI.
3. I bacini di stoccaggio costituiscono inoltre un'importante dotazione ambientale, naturalistica e di fruizione e possono essere utilizzati (in adeguata quota) per ospitare impianti fotovoltaici galleggianti di produzione di energia elettrica.

Art. 12.1.4 – ACQUE REFLUE

1. Le acque reflue devono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esistente, a cura dei proprietari. È vietato scaricare acque reflue nei fossi stradali.
2. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è rilasciata dal Comune in relazione alle competenze attribuite dalla LR 3/99 smi. L'autorizzazione allo scarico di reflui che non recapitano in reti fognarie è rilasciate dalla Provincia o dal Comune in relazione alle specifiche competenze attribuite dalla L.R. 3/99 smi.
3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque bianche sono stabilite, secondo il criterio dell'invarianza idraulica, dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione. L'autorità competente può derogare dal criterio dell'invarianza idraulica, in particolare nel caso di scarico diretto in fiume o canale di bonifica.
4. Nelle nuove urbanizzazioni e in tutti gli interventi di NC e di RE se estesa all'intero edificio e in caso di adeguamento del sistema fognario, le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere separate per le acque bianche e per le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto.

5. Nelle nuove urbanizzazioni di comparti per destinazioni d'uso prevalentemente non residenziali le reti di scarico delle acque meteoriche devono essere dotate di idonei presidi antinquinamento (disoleatori, dissabbiatori, impianti depurazione, etc.) ai sensi della Del. GR 286/2005.
6. Nel caso di scarichi di acque di origine non meteorica o reflua in acque superficiali, diretti o indiretti, nella rete di bonifica, occorre acquisire l'autorizzazione o il parere conformemente a quanto richiesto dalla normativa di settore, ed eventualmente in conformità ai regolamenti locali all'ente gestore del recettore finale delle acque che è il Consorzio territorialmente competente
7. In ogni caso le reti di scarico dei reflui dovranno essere realizzate in conformità alle disposizioni dettate dal DLgs. 3/04/2006, n.152 e smi, nonché dalle relative disposizioni regionali e comunali e dai regolamenti degli Enti gestori del servizio

Art. 12.1.5 – ACQUE MINERALI E TERMALI

1. I giacimenti di acque minerali e termali e le relative pertinenze sono soggetti alle norme di cui alla LR 32/1998. Sono considerate di pubblica utilità (con Delibera GR) le opere necessarie alla protezione igienica e idrogeologica del giacimento.
2. La ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque minerali sono soggette all'ottenimento dei rispettivi permessi e autorizzazioni previsti nella citata LR. Analogamente, la ricerca, l'apertura e la conduzione di stabilimenti termali sono soggette ad autorizzazioni e convenzioni conformate ai criteri previsti dalla citata LR..

Art. 12.1.6 – ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

1. In territorio rurale, dopo la scadenza della convenzione che regola l'utilizzo temporaneo dell'area con finalità di produzione energetica, l'area stessa è disciplinata in base alle norme del PSC e del RUE relative all'ambito rurale di appartenenza. La convenzione deve prevedere le modalità e i criteri del recupero del sito alle funzioni originarie dopo la dismissione dell'impianto.

Art. 12.1.7 – IMPIANTI FISSI DI EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA

1. Gli interventi d'installazione, risanamento o riconfigurazione tecnica di impianti di trasmissione radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della LR 30/2000, della relativa Direttiva per l'applicazione, di cui alla Del. GR 197/2001 nonché dello specifico Piano provinciale di settore.
2. La localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radiotelevisiva è ammessa esclusivamente nei siti individuati dalla sezione comunale del RUE, in recepimento del Piano provinciale (PLERT). La sezione comunale disciplina inoltre la conferma o il risanamento o la delocalizzazione di quelli preesistenti

LOCALIZZAZIONE
NUOVI IMPIANTI

Art. 12.1.8 – IMPIANTI FISSI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III LR 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla Del. GR 197/2001 e smi.
2. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:
 - nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche o su edifici comunque destinati a tali usi
 - sugli edifici vincolati e/o classificati come bene culturale
 - nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui alle NTA del PSC.
3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione Comunale per il corretto inserimento paesaggistico e percettivo dell'impianto nel contesto.

LOCALIZZAZIONE
NUOVI IMPIANTI
FISSI

Art. 12.1.9 – AVIOSUPERFICI E AREE DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI

1. Le aviosuperfici per velivoli leggeri e le aree per l'atterraggio di elicotteri, anche se non individuate nella cartografia del PSC e del RUE, sono ammesse nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, localizzative, di dotazioni previste dalle vigenti leggi in materia. AVIOSUPERFICI E ATTERRAGGIO ELICOTTERI
2. Le aviosuperfici in particolare possono essere collocate in ambiti rurali purché a distanza di almeno 500 m dalle abitazioni e nel rispetto delle tutele storico e ambientali. Tali aree devono essere mantenute a prato per più del 90% dell'area e può essere impermeabilizzata una quota non superiore al 5% dell'area stessa. LOCALIZZAZIONE
3. Nelle aree per aviosuperfici possono essere collocate strutture smontabili per il solo ricovero degli aeromobili e delle attrezzature necessarie al volo; nell'area sono ammessi manufatti amovibili per segnalazioni e indicazioni per l'involo e l'atterraggio.
4. È fatto divieto assoluto di edificare nei coni d'atterraggio e decollo, qualunque tipo di manufatto in contrasto con le norme e indicazioni in materia dell'*International Civil Aviation Organization* (ICAO). CONI ATTERRAGGIO E DECOLLO
5. In caso di nuova realizzazione di aviosuperfici e aree di atterraggio elicotteri le aree ricadenti nei coni d'atterraggio e decollo devono risultare nella piena disponibilità del richiedente ancorché non della spessa proprietà. MODALITÀ DI INTERVENTO
6. Le aree di decollo e atterraggio per elicotteri e altri aeromobili a decollo verticale assimilabili sono consentite in aree e strutture dedicate a funzioni sanitarie, di protezione civile o all'interno di strutture situate nei Poli Funzionali per attività che ne richiedano la presenza. AREE DECOLLO E ATTERRAGGIO DI ELICOTTERI
7. Gli interventi di nuova realizzazione sono subordinati alla stipula di una convenzione al fine della progettazione concordata del sito, della verifica delle condizioni di sicurezza, dei criteri d'utilizzo, e in caso delle aviosuperfici, delle modalità di ripristino del suolo agricolo.

Art. 12.1.10 – TELERISCALDAMENTO

1. Tutti gli interventi di realizzazione, manutenzione/trasformazione delle centrali di cogenerazione (al pari di quelli sulle reti e sulle altre infrastrutture) sono riservati agli Enti competenti secondo le modalità previste dalle relative leggi e regolamenti. Le nuove realizzazioni di centrali e assi principali di distribuzione devono essere previste nel POC. REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E TRASFORMAZIONE

Art. 12.1.11 – GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA E SOLARE TERMICO

1. Gli interventi di installazione di impianti geotermici a bassa entalpia e solari termici possono essere effettuati mediante intervento diretto. INSTALLAZIONE IMPIANTI
2. Nelle aree per dotazioni ecologiche e ambientali (DEA) opportunamente individuate dal Comune e di proprietà pubblica sono inoltre possibili gli interventi integrati previsti all'art. 4.1.2 comma 5.

TITOLO 13 – FASCE DI RISPETTO

CAPO 13.1 (P) – GENERALITÀ

Art. 13.1.1 – GENERALITÀ

1. Le fasce di rispetto delle infrastrutture sono indicate nella cartografia di RUE e nella Tav. 4 del PSC.
2. L'ampliamento delle infrastrutture implica il contestuale adeguamento delle relative fasce di rispetto senza che questo comporti variante al RUE, ma mera revisione cartografica.

Art. 13.1.2 – CORRIDOI DI SALVAGUARDIA INFRASTRUTTURALE

1. Nella cartografia di RUE sono individuati i corridoi di salvaguardia infrastrutturale della viabilità in progetto con la medesima grafia delle fasce di rispetto stradale. In tali corridoi, in attesa dell'esatta definizione in sede di POC del tracciato della nuova viabilità, si applicano le limitazioni di cui all'art. 4.1.3 "Fasce di rispetto stradale" del PSC.

SEZIONE COMUNALE

TITOLO 14

PRESCRIZIONI GENERALI PER L'AMBITO URBANIZZATO

Art. 14.1 – USI AMMESSI

1. Per le classi delle destinazioni d'uso ammissibili si fa riferimento alla apposita tabella di cui al Tomo III Tit. 3 Sez. intercomunale delle NTA del RUE.
2. Gli immobili o parti di questi esistenti con destinazione d'uso non ammessa per ciascun ambito, possono essere oggetto dei soli interventi della manutenzione (MO – MS). In ogni altro caso di intervento dovranno essere proposte destinazioni scelte tra quelle ammesse per ciascun ambito.
3. Non sono ammesse destinazioni con esito sonoro superiore a 45/55 decibel come misura esterna (ambiti in classe seconda).

Art. 14.2 – DISTANZE

1. Per le distanze da osservarsi nei confronti dei confini di proprietà e tra edifici (comprensivamente delle deroghe), si fa riferimento a quanto previsto al Tomo III, Tit. 3, capo 3.1 del RUE, sezione intercomunale (art. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6).

Art. 14.3 – DOTAZIONI PUBBLICHE E PARCHEGGI PERTINENZIALI

1. In materia di dotazioni pubbliche e di parcheggi pertinenziali, per le diverse destinazioni d'uso, si fa riferimento a quanto previsto in materia al Tomo III Tit. 6 Capo 6.1 del RUE, sez. intercomunale (art. 6.1.2, 6.1.3).

Art. 14.4 – SUPERFICI ACCESSORIE

1. Le capacità edificatorie previste per ciascun ambito dell'articolato della presente Sezione comunale, esplicitano la Su massima ammessa; a questa viene integrata una quantità di Sa secondo quanto previsto (per valori minimi e massimi) all'art. 3.1.2 del Tomo III, Tit. 3 del RUE sezione intercomunale.

Art. 14.5 – LETTURA DELLE TAVOLE GRAFICHE DEGLI ACS

1. Le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle tavole grafiche relative agli ambiti ACS riguardano le sole aree comprese all'interno dei perimetri degli ambiti storici in ciascuna riportati.

Art. 14.6 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La normativa della sezione comunale del RUE prevede disposizioni relative anche ad ambiti già normati nella sezione intercomunale. Le due sezioni si integrano e, in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni di cui alla presente sezione comunale.

TITOLO 15

IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

CAPO 15.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.1.1 – APPLICAZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI INTERVENTI

1. In tutti gli Ambiti e in tutti gli immobili ricadenti nelle tutele previste dal presente Titolo 15, ogni tipo di intervento ammesso (compresi interventi di MO e di MS) dovrà salvaguardare sia il preesistente aspetto complessivo di valore degli immobili (per quanto esistente), sia quello degli elementi architettonici di rilevante tipo compositivo, strutturale, decorativo etc. di possibile recupero o ricostituzione operando in conformità ai criteri ed alle prescrizioni di cui all'art. 4.3.3 del Tomo III delle presenti NTA.
2. Le indicazioni cartografiche e/o normative relative agli oggetti normati dal presente Titolo 15 declinano per ogni Unità classificata gli interventi di RE (Ristrutturazione Edilizia) con le seguenti limitazioni urbanistiche sulla base di specifiche rilevazioni e/o schedature e in conformità e analogia ai disposti dell'art. 3 lettera d) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii:
 1. RE(c) Ristrutturazione Conservativa (senza demolizione, ad eccezione degli elementi incongrui)
 2. RE(dr) Demolizione e Ricostruzione (fedele)
 3. RE(rr) Ripristino e Ricostruzione (Ripristino Tipologico).

Nei casi in cui siano esplicitamente ammessi interventi di RE(dr) e RE(rr) la ricostruzione deve avvenire con il mantenimento della sagoma dell'edificio preesistente (fedele ricostruzione) o di cui sia possibile accertare la preesistente consistenza (Ripristino Tipologico), oltre che con il rispetto delle altre limitazioni previste dalla definizione unificata per gli interventi di RE (cfr RUE Tomo I art. 2.1.1).

3. Nelle aree soggette a RS, RRC e RE(c) è ammessa la concessione di deroghe al rapporto d'illuminazione e aerazione, mantenendo almeno quello delle aperture esistenti; nelle stesse è ammesso concedere deroghe all'altezza degli ambienti quando l'esistente sia inferiore a quella stabilita dal RUE.
4. Le deroghe di cui al comma 3 sono concesse solo quando siano rese necessarie dal rispetto delle norme prescritte per l'intervento.

CAPO 15.2 CENTRI STORICI (ACS_A1)

Art. 15.2.1 – ACS_A1.1 CENTRO STORICO DI CASTEL DEL RIO	ACS_A1.1
--	-----------------

1. **CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE:** “A1”;
2. **DEFINIZIONE:**
Insediamiento storico relativo al nucleo originario del capoluogo di Castel del Rio con gli ampliamenti storici organicamente connessi .
3. **USI AMMESSI:**
 - A. **RESIDENZA:**
 - a1) *residenza ordinaria;*
 - a2) *residenze collettive e specialistiche;*
 - B. **FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA:**
 - b1) *esercizi commerciali di vicinato;*
 - b2) *esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
 - b3) *studi professionali anche ambulatoriali e uffici assimilati;*
 - b4) *artigianato di servizio limitatamente alla persona;*
 - b5) *artigianato laboratoriale;*
 - b6) *attività d’interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione;*
 - b7) *limitatamente ad attività d’interesse privatistico ricreative, sportive, di spettacolo, turistiche*
 - b8) *attività di interesse privatistico, sanitarie e salutistiche*
 - b9) *ludoteche, gonfiabili, sale biliardo e assimilabili*
 - b10) *micro-nidi e servizi parascolastici per l’infanzia*
 - b11) *attività socio-assistenziali;*
 - C. **FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI:**
 - c1) *attività direzionali, assicurative , finanziarie e di intermediazione compatibilmente con le tipologie edilizie esistenti e la funzionalità della compagine urbana;*
 - F. **ATTIVITÀ RICETTIVE – SOGGIORNO TEMPORANEO:**
 - f1) *alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o pertinenziali;*
 - f2) *strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc.)*
 - G. **DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:**
 - g2) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;*
 - g3) *dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;*

Le destinazioni commerciali e artigianali esistenti possono essere sostituite unicamente con destinazioni delle classi B, C, F, G.
4. **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:**
 - **Categorie di Intervento:**
 - Le tavole grafiche del RUE relative agli ambiti di cui al presente art. riportano per ciascuna UE le relative Categorie d’Intervento;
 - Sono sempre ammessi interventi con Piano di Recupero;
 - **Unità Minima d’Intervento:**
Le UE riportate nelle tavole grafiche rappresentano, con l’insieme degli spazi liberi di loro pertinenza, l’oggetto subordinato alla presentazione di un progetto unitario.
 - **Capacità Edificatoria:**
Nell’ambito non è consentito l’ampliamento fisico della Su che può essere ampliata solo attraverso cambi d’uso ammessi. Sono ammesse ulteriormente le variazioni di Su che derivano dalla elaborazione di eventuali PdR.
 - **Modalità di attuazione:**
Intervento edilizio diretto o PdR.

Art. 15.2.2 – ACS_A1.2 CENTRO STORICO DI GIUGNOLA

ACS_A1.2

1. **CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE:** “A2”;
2. **DEFINIZIONE:**
Ambito costituito da un insieme di edifici di particolare valore storico/architettonico, ambientale e paesistico, oltre a porzioni inedificate di territorio che sono organico completamento del nucleo antico di Giugnola.
3. **USI AMMESSI:**
 - A. **RESIDENZA:**
 - a1) *residenza ordinaria;*
 - a2) *residenze collettive e specialistiche;*
 - B. **FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA:**
 - b1) *esercizi commerciali di vicinato;*
 - b2) *esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
 - b3) *studi professionali anche ambulatoriali e uffici assimilati;*
 - b4) *artigianato di servizio limitatamente alla persona;*
 - b5) *artigianato laboratoriale;*
 - b6) *attività d’interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione;*
 - b7) *limitatamente ad attività d’interesse privatistico ricreative, sportive, di spettacolo, turistiche*
 - b8) *attività di interesse privatistico, sanitarie e salutistiche*
 - b9) *ludoteche, gonfiabili, sale biliardo e assimilabili*
 - b10) *micro-nidi e servizi parascolastici per l’infanzia*
 - b11) *attività socio-assistenziali;*
 - C. **FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI:**
 - c1) *attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione;*
 - F. **ATTIVITÀ RICETTIVE – SOGGIORNO TEMPORANEO:**
 - f1) *alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o pertinenziali;*
 - f2) *strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc.)*
 - G. **DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:**
 - g2) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;*
 - g3) *dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;*

Non sono ammessi declassamenti d’uso da residenza a servizio o pertinenza, mentre per servizi e pertinenze esistenti sono consentiti cambiamenti d’uso compatibili nei limiti della collocazione in zone residenziali e con l’analisi tipologica e strutturale del manufatto edilizio.
4. **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:**
 - **Categorie di Intervento:**
 - Le tavole grafiche del RUE relative agli ambiti di cui al presente art. riportano per ciascuna UE le relative Categorie d’Intervento;
 - Sono sempre ammessi interventi con Piano di Recupero;
 - **Unità Minima d’Intervento:**
Le UE riportate nelle tavole grafiche rappresentano, con l’insieme degli spazi liberi di loro pertinenza, l’oggetto subordinato alla presentazione di un progetto unitario.
 - **Capacità edificatoria:**
Nell’ambito non è consentito l’ampliamento fisico della Su che può essere ampliata solo attraverso cambi d’uso ammessi. Sono ammesse ulteriormente le variazioni di Su che derivano dalla elaborazione di eventuali PdR.
 - **Modalità di attuazione:**
Intervento edilizio diretto o PdR.

Art. 15.2.3 – ACS_A2

ACS_A2

1. CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE: “A3.a – A3.b – A4 – A5”

2. DEFINIZIONE:

Parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi isolati o inseriti in altri insiemi edilizi, che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Tali insiemi edilizi o unità insediative comprendono normalmente, oltre alle limitrofe costruzioni di servizio, parchi, giardini, viali d'accesso e costituiscono parte integrante e inscindibile di tali complessi ambientali.

3. USI AMMESSI:

A. RESIDENZA:

- a1) residenza ordinaria;
- a2) residenze collettive e specialistiche;

B. FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA:

- b1) esercizi commerciali di vicinato;
- b2) esercizi pubblici e attività di ristorazione;
- b3) studi professionali anche ambulatoriali e uffici assimilati;
- b4) artigianato di servizio limitatamente alla persona;
- b5) artigianato laboratoriale;
- b6) attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, di istruzione;
- b7) attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, di spettacolo, turistiche;
- b8) attività d'interesse privatistico sanitarie e salutistiche;
- b10) micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia;
- b11) attività socio-assistenziali;

C. FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI:

- c1) attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione;

F. ATTIVITÀ RICETTIVE – SOGGIORNO TEMPORANEO:

- f1) alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o pertinenziali;
- f2) strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc.)

G. DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:

- g2) dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;
- g3) dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;

Non sono ammessi declassamenti d'uso da residenza a servizio o pertinenza, mentre per i servizi e pertinenze esistenti sono consentiti cambiamenti d'uso compatibili nei limiti della collocazione in zone residenziali e con l'analisi tipologica e strutturale del manufatto edilizio.

4. PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI:

• **Categorie di Intervento:**

- Le tavole grafiche del RUE relative agli ambiti di cui al presente art. riportano per ciascuna UE le relative Categorie d'Intervento;
- Sono sempre ammessi interventi con Piano di Recupero;

• **Unità Minima d'Intervento:**

Le UE riportate nelle tavole grafiche rappresentano, con l'insieme degli spazi liberi di loro pertinenza, l'oggetto subordinato alla presentazione di un progetto unitario.

• **Capacità Edificatoria:**

Nell'ambito non è consentito l'ampliamento fisico della Su che può essere ampliata solo attraverso cambi d'uso ammessi. Sono ammesse ulteriormente le variazioni di Su che derivano dalla elaborazione di eventuali PdR.

• **Modalità di attuazione:**

Intervento edilizio diretto o PdR.

Art. 15.2.4 – AREE VERDI E SPAZI LIBERI

1. Le aree scoperte e gli spazi liberi inerenti ciascuna Unità Edilizia (UE) facente parte del sistema insediativo storico individuate cartograficamente sono da considerarsi inedificabili. Per le aree individuate come:

- verde privato - si prescrive la presenza di idonee essenze arboree ed arbustive;
- verde privato di pregio - si prescrive una compiuta organizzazione delle aree a giardino o a parco nel rispetto e con la manutenzione delle alberature e del verde esistente.

Per le aree individuate nel RUE quali “giardini e parchi di interesse storico-naturalistico” valgono le prescrizioni di cui all’art. 3.3.6.

Il progetto relativo ad ogni unità edilizia (ad eccezione di interventi che riguardino opere interne alle singole unità immobiliari) comporta anche la sistemazione delle aree libere di pertinenza anche nel caso in cui non siano sistemate a verde.

Si ribadisce esplicitamente il divieto di realizzare qualsiasi costruzione, anche a carattere provvisorio, come ad es.: box, garage, ripostigli e simili, sulle aree libere delle Unità Edilizie, mentre è consentita l’esecuzione di opere esterne atte a valorizzare l’organizzazione morfologica e distributiva degli immobili esistenti tramite l’esecuzione d’opere d’arredo d’esterni comprendenti percorsi pedonali, muretti, corpi illuminanti e simili. La messa a dimora di nuove alberature e arbusti deve avvenire tramite essenze di tipo autoctono.

2. Le indicazioni cartografiche relative al sistema insediativo storico riportano inoltre le aree e gli spazi liberi con destinazione pubblica con l’eventuale indicazione dei loro usi funzionali. In esse sono preservate e curate le alberature esistenti e sono garantite le opere di rimboschimento e rinnovo che si rendessero necessarie in conformità alla loro funzionalità.
3. Gli interventi sulle aree libere devono essere adeguati al valore ambientale di tali aree e al tipo di intervento previsto per l’UE di cui sono pertinenza

CAPO 15.3

IMMOBILI E AMBITI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL DLGS 42/2004 e smi

Art. 15.3.1 – INDICE SINTETICO DEI DECRETI DI TUTELA

1. L'elenco degli immobili vincolati per effetto di procedimenti formali di tutela ai sensi del DLgs 42/2004 smi è aggiornato alla data di approvazione delle controdeduzioni al PSC e RUE. Per ogni ulteriore aggiornamento si consultino i dati pubblicamente disponibili da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (www.beniculturali.it).
 - Oratorio Beata Vergine del Sudore: due campane del XV sec.
 - Decreto 23.06.1922
 - Ponte Alidosi
 - Decreto 11.08.1911
 - Torre di Codronco
 - Decreto 04.05.1910
 - Torre di Cantagallo denominata Castellaccio
 - Decreto 15.11.1931
 - Casa detta Cestena al civico n. 101 in Trerio: camino del XVI sec. con stemma
 - Decreto 31.12.1919
 - Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Vita: campana del XV sec.
 - Decreto 23.06.1922
 - Palazzo Alidosi
 - Decreto 11.08.1911
 - Ponte dei Pifferi
 - Decreto 24.07. 2007
 - Ex Casa del Fascio (via Roma 2)
 - Decreto 11.11. 2013

Art. 15.3.2 – ULTERIORI IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL DLGS 42/2004 smi

1. Oltre agli immobili di cui all'art.15.3.1 sono soggetti a tutela quelli di proprietà pubblica e/o di persone giuridiche (anche private) senza scopo di lucro di cui all'art.10 del DLgs 42/2004 fatta salva la loro esclusione a seguito delle verifiche di cui all'art. 12 del medesimo decreto

CAPO 15.4

EDILIZIA E SPAZI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE

Art. 15.4.1 – ELENCO SCHEDE CENSIMENTO EDIFICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE IN TERRITORIO RURALE

1. Le schede relative a ciascuna Unità Edilizia censita e alle relative specifiche, comprese le tipologie degli interventi ammessi per ciascuna UE, si trovano nell'Allegato 1 al presente Tomo III del RUE.

TITOLO 16

AMBITI CONSOLIDATI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE (AUC)

Art. 16.1 – CLASSIFICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le zone del territorio urbanizzato facente parte degli **Ambiti Urbani Consolidati a prevalente destinazione residenziale** nel Comune di Castel del Rio sono individuate nella Tavola 1a come segue:
 - AUC_A1:** Ambiti urbani consolidati costituiti da nuclei compatti;
 - AUC_A2:** Ambiti urbani consolidati di completamento dei nuclei esistenti;
 - AUC_A3:** Ambiti urbani consolidati con prevalente sistemazione a verde/parco privato;
 - AUC_A4:** Ambiti urbani consolidati realizzati sulla base di piani attuativi o titoli convenzionati;
 - AUC_D:** Ambiti urbani consolidati di nuclei urbani, borghi di strada e frange urbane;
2. Le modalità di attuazione degli interventi negli Ambiti Urbani Consolidati si effettua sulla base delle indicazioni prescritte caso per caso nel presente Titolo. Sono sempre ammessi interventi mediante gli strumenti per il recupero urbanistico in conformità alle modalità previste al Titolo 1, Capo 1.4 “Strumenti per il recupero urbanistico” delle NTA del PSC
3. Per il decoro urbano deve essere rispettato quanto prescritto al Capo 3.2 del Tomo III Sezione Intercomunale.
4. È ammesso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti negli edifici esistenti in conformità alla legislazione vigente.

Art. 16.2 – AUC_A1 AMBITI URBANI CONSOLIDATI ESISTENTI COSTITUITI DA EDIFICI DI VECCHIO IMPIANTO E NUCLEI COMPATTI

AUC_A1

1. **CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE:** B1

2. **DEFINIZIONE:**

Ambiti Urbani Consolidati a prevalente destinazione residenziale nei quali la saturazione della compagine urbana non può prevedere significativi aumenti del carico insediativo ma unicamente interventi di miglioramento e/o di sostituzione.

3. **USI AMMESSI:**

A. **RESIDENZA:**

- a1) *residenza ordinaria*
- a2) *residenze collettive o specialistiche*

B. **FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA**

- b1) *esercizi commerciali di vicinato;*
- b2) *esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
- b3) *studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati;*
- b4) *artigianato di servizio;*
- b5) *artigianato laboratoriale;*
- b6) *attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, istruzione;*
- b7) *limitatamente alle attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche;*
- b8) *attività d'interesse privatistico sanitarie e salutistiche;*
- b10) *micro nidi e servizi parascolastici per l'infanzia;*
- b11) *attività socio assistenziali;*

C. **FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI**

- c1) *attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione;*
- c2) *commercio al dettaglio di tipo non alimentare (medie e grandi strutture di vendita);*
- c3) *commercio al dettaglio di tipo alimentare (medie e grandi strutture di vendita);*

G. **DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE pubbliche o convenzionate di tipo comunale e sovracomunale**

- g1) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo sovracomunale*
- g2) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;*
- g3) *dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;*

4. **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**

• **Categorie di Intervento:**

- MO Manutenzione Ordinaria;
- MS Manutenzione Straordinaria
- RS Restauro Scientifico;
- RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
- RAL Recupero e Risanamento Aree Libere;
- RE Ristrutturazione Edilizia
- DR Demolizione e Ricostruzione (D+NC);
- D Demolizione;

In caso di PdR è ammesso anche il ricorso agli interventi di Nuova edificazione (NC) e della Ristrutturazione Urbanistica (RU);

• **Unità Minima d'Intervento:**

Lotto di pertinenza o perimetro del Piano di Recupero.

• **Capacità Edificatoria:**

Nei casi di intervento di RS, RRC, RE è consentito un incremento “una tantum”, rispetto alla data d'adozione del primo PRG, del 20% della Su e la formazione di pertinenze delle abitazioni per l'adeguamento tipologico degli immobili con materiali e forme assimilabili alla compagine urbana in cui è inserito l'intervento;

Su esistente: si rende possibile l'aumento di Su mediante il recupero dei sottotetti potenzialmente abitabili unicamente per l'alloggio o alloggi sottostanti. Se nel sottotetto si viene a costituire una nuova unità abitativa, deve preesistere la condizione che vi si acceda attraverso la naturale continuazione del vano scala originario e le altezze e le caratteristiche dei locali siano conformi ai requisiti edilizi per le abitazioni;

• **Modalità di attuazione:**

Intervento edilizio diretto; è ammessa la formazione di PdR di iniziativa pubblica o privata.

• **Altezza massima:**

Numero piani esistenti e comunque non superiore a quello degli edifici circostanti.

Art. 16.3 – AUC_A2 AMBITI CONSOLIDATI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI ESISTENTI

AUC_A2

1. **CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE:** “B2 – B3 – B3.Coc – B3h”
 2. **DEFINIZIONE:**
Ambiti Urbani Consolidati a prevalente destinazione residenziale nei quali la saturazione della compagine urbana non può prevedere significativi aumenti del carico insediativo ma unicamente interventi di miglioramento e/o di sostituzione.
 3. **USI AMMESSI:**
 - A. **RESIDENZA:**
 - a1) *residenza ordinaria*
 - a2) *residenze collettive o specialistiche*
 - B. **FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA**
 - b1) *esercizi commerciali di vicinato;*
 - b2) *esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
 - b3) *studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati;*
 - b4) *artigianato di servizio;*
 - b5) *artigianato laboratoriale;*
 - b6) *attività d’interesse privatistico culturali, politiche, religiose, istruzione;*
 - b7) *limitatamente alle attività d’interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche;*
 - b8) *attività d’interesse privatistico sanitarie e salutistiche;*
 - b10) *micro nidi e servizi parascolastici per l’infanzia;*
 - b11) *attività socio assistenziali;*
 - C. **FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI**
 - c1) *attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione limitatamente a quelle compatibili con l’assetto dell’edificato e della compagine urbana;*
 - c2) *commercio al dettaglio di tipo non alimentare (medie e grandi strutture di vendita);*
 - c3) *commercio al dettaglio di tipo alimentare (medie e grandi strutture di vendita);*
 - F. **ATTIVITÀ RICETTIVE – SOGGIORNO TEMPORANEO:**
 - f1) *alberghi e attività convegnistiche e relative funzioni accessorie o pertinenziali;*
 - f2) *Strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc.)*
 - G. **DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:**
 - g1) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo sovracomunale;*
 - g2) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;*
 - g3) *dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;*
 4. **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**
 - **Categorie di Intervento:**
 - MO Manutenzione Ordinaria;
 - MS Manutenzione Straordinaria
 - RS Restauro Scientifico;
 - RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
 - RAL Recupero e Risanamento Aree Libere;
 - RE Ristrutturazione Edilizia
 - DR Demolizione e Ricostruzione (D+NC);
 - D Demolizione;
 - NC Nuova Costruzione;
 - RU Ristrutturazione Urbanistica;
- ### 4.1 AMBITO AUC_A2.1:
- **Classificazione nel PRG previgente:** “B2”
 - **Unità Minima d’Intervento:**
500 mq o lotto di pertinenza se inferiore alla data di adozione del primo PRG.
 - **Capacità Edificatoria:**
Su esistente; è ammesso l’aumento delle Su esistenti del 60% nell’AUC_2.1a oltre alle Su ancora disponibili al momento dell’adozione del presente RUE nell’AUC_A2.1a e del 100% nell’AUC_2.1b;-in zona S. Giovanni in Belvedere è ammessa la possibilità di realizzare servizi accessori nella misura del 20% della Su esistente
 - **Modalità di attuazione:**
 - Formazione di Piano di Recupero;
 - IDC negli AUC_2.1a e AUC_2.1b;
 - Intervento edilizio diretto nei rimanenti ambiti;
 - Negli ambiti situati nel cono visivo “Castello-Ponte Alidosi” gli interventi dovranno consentire la percezione del cono suddetto.

- **Altezza massima:**
10,00 m per AUC_2.1a; 7,50 m per AUC_2.1b..

4.2 AMBITO AUC_A2.2 con perimetro:

- **Classificazione nel PRG previgente:** “B3”
- **Unità Minima d’Intervento:**
Ambito di pertinenza con minimo di 500 mq per ogni lotto.
- **Capacità Edificatoria:**
Uf = 1,00 mq/mq.
- **Modalità di attuazione:**
Intervento edilizio diretto.
- **Altezza massima:**
7,50 m.

4.3 AMBITO AUC_A2.3:

- **Classificazione nel PRG previgente:** “B3.Coc”
- **Unità Minima d’Intervento:**
500 mq per singolo lotto.
- **Capacità Edificatoria:**
Su esistente su ogni lotto realizzato.
- **Modalità di attuazione:**
Intervento edilizio diretto soggetto a progettazione compositiva di tipo urbanistico e architettonico idonea a qualificare il margine urbano residenziale con caratteri consoni alla conformazione montana dei luoghi e alla tradizione costruttiva e tipologica locale.
- **Altezza massima:**
7,50 m.

4.4 AMBITO AUC_A2.4:

- **Classificazione nel PRG previgente:** “B3h”
- **Unità Minima d’Intervento:**
Lotto definito sulla cartografia del RUE.
- **Capacità Edificatoria:**
Su = MQ 350 complessiva.
- **Modalità di attuazione:**
Intervento edilizio diretto.
- **Altezza massima:**
7,50 m.

5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI E PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI:

- Nei casi d’intervento di trasformazione ed edificazione, deve essere prevista per ogni UI una autorimessa interna; le superfici di altezza interna inferiore a 2,50m non sono comprese nella Su;
- Le costruzioni dovranno essere previste a una distanza minima dal ciglio della scarpata di terrazzo pari all’altezza delle scarpate sottese;
- Devono essere previste modalità per lo smaltimento separato delle acque meteoriche e degli scarichi civili previsti per l’insediamento; per queste dovranno essere rispettate le norme di trattamento, depurazione e smaltimento;
- Le Convenzioni relative agli AUC_A2.1, sia di tipologia “a” che “b”, sono subordinate a un progetto concordato con l’Amministrazione Comunale e alla pattuizione di eventuali utilizzi pubblici.

Art. 16.4 – AUC_A3 AMBITI CONSOLIDATI A PREVALENTE SISTEMAZIONE A VERDE O PARCO PRIVATO

AUC_A3

1. **CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE:** B2 con parco privato.
2. **DEFINIZIONE:**
Ambiti Urbani Consolidati relativi a proprietà caratterizzate da un’alta presenza di aree a parco privato, con rilevanti sistemazioni a verde o con aree cortilive dotate di aree arboree di pregio.
3. **USI AMMESSI:**
 - A. **RESIDENZA:**
 - a1) *residenza ordinaria*
 - a2) *residenze collettive o specialistiche*
 - B. **FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA:**
 - b3) *studi professionali anche ambulatoriali e artistici, uffici assimilati*
 - b4) *artigianato di servizio*
 - b6) *attività d’interesse privatistico culturali, politiche, religiose, istruzione*
 - b7) *limitatamente alle attività d’interesse privatistico ricreative, sportive, turistiche*
 - b8) *attività d’interesse privatistico sanitarie e salutistiche*
 - G. **DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:**
 - g1) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo sovracomunale*
 - g2) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;*
 - g3) *dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;*
4. **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**
 - **Categorie di Intervento:**
 - MO Manutenzione Ordinaria;
 - MS Manutenzione Straordinaria
 - RS Restauro Scientifico;
 - RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
 - RAL Recupero e Risanamento Aree Libere;
 - RE Ristrutturazione Edilizia
 - DR Demolizione e Ricostruzione (D+NC);
 - D Demolizione;
 - NC Nuova Costruzione;
 - **Unità Minima d’Intervento:**
Lotto di pertinenza.
 - **Capacità Edificatoria:**
Su esistente.
 - **Modalità di attuazione:**
Intervento edilizio diretto.
 - **Altezza massima:**
7,50 m o comunque non maggiore dell’altezza max esistente nell’Ambito.
5. **PRESCRIZIONI PARTICOLARI E PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI:**
 - Salvaguardia, mantenimento, sostituzione e integrazione delle essenze arboree con impermeabilizzazione delle superfici scoperte non superiore al 10% delle stesse.

Art. 16.5 – AUC_A4 AMBITI CONSOLIDATI REALIZZATI IN BASE A PIANI ATTUATIVI ATTUATI

AUC_A4

1. **CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE:** Ca.
2. **DEFINIZIONE:**

Ambiti Urbani Consolidati esistenti sulla base di piani attuativi attuati. Si tratta di piani attuativi già in corso di realizzazione all'atto di adozione del PRG previgente.
3. **USI AMMESSI:**
 - A. **RESIDENZA:**
 - a1) *residenza ordinaria;*
 - a2) *residenze collettive o specialistiche;*
 - B. **FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA:**
 - b1) *esercizi commerciali di vicinato;*
 - b2) *esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
 - b3) *studi professionali anche ambulatoriali e uffici assimilati;*
 - b4) *artigianato di servizio;*
 - b5) *artigianato laboratoriale;*
 - b6) *attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, d'istruzione;*
 - b7) *attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, di spettacolo, turistiche;*
 - b8) *attività d'interesse privatistico sanitarie e salutistiche;*
 - C. **FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI:**
 - c1) *attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione, limitatamente a quelle compatibili con l'assetto dell'edificato e della compagine urbana;*
 - G. **DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:**
 - g1) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo sovracomunale;*
 - g2) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;*
 - g3) *dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;*
4. **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**
 - **Categorie di Intervento:**
 - MO Manutenzione Ordinaria;
 - MS Manutenzione Straordinaria
 - RS Restauro Scientifico;
 - RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
 - RAL Recupero e Risanamento Aree Libere;
 - RE Ristrutturazione Edilizia
 - DR Demolizione e Ricostruzione (D+NC);
 - D Demolizione;
 - **Unità Minima d'Intervento:**

Lotti definiti dal PUA originario o loro modificazioni successive.
 - **Capacità Edificatoria:**

Su esistente su ogni lotto e/o fino a $U_f = 0,34$ mq/mq se inferiore.
 - **Modalità di attuazione:**

Intervento edilizio diretto.
 - **Altezza massima:**

Non superiore a quella esistente nel comparto.

Art. 16.6 – AUC_D AMBITI CONSOLIDATI DI NUCELI MINORI, BORGHETTI DI STRADA E FRANGE URBANE

AUC_D

1. **CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE:** Cb3 (Capoluogo) - Cb5 (Valsalva) – Cb6 (Giugnola) – Cb7 (Moraduccio).
2. **DEFINIZIONE:**

I centri minori sono costituiti da compagini edilizie di tipo frazionale o di modesta consistenza che presentano un livello di dotazioni territoriali pubbliche o private ridotto e nelle quali è possibile un ulteriore consolidamento mediante l'edificazione di limitati lotti strettamente collegati a tali centri.

Le frange urbane rappresentano i margini insediativi dei centri abitati, insediati in prossimità di arterie stradali e con originaria funzione talvolta di tipo rurale. Hanno generalmente un'ubicazione periferica limitata da lotti liberi interclusi, ridotte dotazioni territoriali e prevalente destinazione residenziale.

I cosiddetti borghi di strada sono insediamenti generalmente di tipo ex agricolo caratterizzati spesso da elevati livelli di storia e di tradizione locale o culturale. Rivestono normalmente valenza di toponimo strutturale del territorio e sono punto di riferimento o di ritrovo.
3. **USI AMMESSI:**
 - A. **RESIDENZA:**
 - a1) *residenza ordinaria;*
 - a2) *residenze collettive o specialistiche;*
 - B. **FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA:**
 - b1) *esercizi commerciali di vicinato;*
 - b2) *esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
 - b3) *studi professionali anche ambulatoriali e uffici assimilati;*
 - b4) *artigianato di servizio;*
 - b5) *artigianato laboratoriale;*
 - b6) *attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, d'istruzione;*
 - b7) *attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, di spettacolo, turistiche;*
 - b8) *attività d'interesse privatistico sanitarie e salutistiche;*
 - C. **FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI:**
 - c1) *attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione, limitatamente a quelle compatibili con l'assetto dell'edificato e della compagine urbana;*
 - G. **DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:**
 - g1) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo sovracomunale;*
 - g2) *dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;*
 - g3) *dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;*
4. **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**
 - **Categorie di Intervento:**
 - MO Manutenzione Ordinaria;
 - MS Manutenzione Straordinaria
 - RS Restauro Scientifico;
 - RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
 - RAL Recupero e Risanamento Aree Libere;
 - RE Ristrutturazione Edilizia
 - D Demolizione;
 - DR Demolizione e Ricostruzione (D+NC);
 - NC Nuova Costruzione;
 - **Unità Minima d'Intervento:**

Superficie territoriale (St) come perimetrata nella cartografia di RUE.
 - **Capacità Edificatoria:**

Ut = 0,25 mq/mq.
 - **Modalità di attuazione:**

Intervento diretto convenzionato (IDC) in sede di prima edificazione dell'ambito e successivamente intervento edilizio diretto.
 - **Altezza massima:**

8,00 m..

TITOLO 17

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TERZIARIE E COMMERCIALI (ASP)

Art. 17.1 – ASP_C AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE COMUNALI ESISTENTI	ASP_C
--	--------------

1. **CLASSIFICAZIONE NEL PRG PREVIGENTE:** D1.
2. **DEFINIZIONE:**
Elementi di livello locale destinati ad attività produttive e terziarie in genere caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate e/o da una genesi storicizzata del loro impianto.
3. **USI AMMESSI:**
 - A. **RESIDENZA:**
a1) residenza ordinaria, limitatamente alla residenza dei proprietari e di custodia delle attività produttive
 - B. **FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA:**
b1) esercizi commerciali di vicinato;
b2) esercizi pubblici e attività di ristorazione;
b3) studi professionali anche ambulatoriali e uffici assimilati;
b4) artigianato di servizio;
b5) artigianato laboratoriale;
b6) attività d'interesse privatistico culturali, politiche, religiose, d'istruzione;
b7) attività d'interesse privatistico ricreative, sportive, di spettacolo, turistiche;
b8) attività d'interesse privatistico sanitarie e salutistiche;
 - C. **FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI:**
c1) attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione;
 - D. **FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI:**
d1) attività manifatturiere artigianali e industriali comprensive del commercio di beni di produzione propria con SdV massima ≤ agli esercizi commerciali di vicinato;
d2) commercio all'ingrosso;
d4) attività di lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agroalimentari o zootecnici;
 - G. **DOTAZIONI E INFRASTRUTTURE:**
g1) dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo sovracomunale;
g2) dotazioni e infrastrutture pubbliche o convenzionate di tipo comunale;
g3) dotazioni e infrastrutture speciali pubbliche o convenzionate;
4. **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**
 - **Categorie di Intervento:**
 - MO Manutenzione Ordinaria;
 - MS Manutenzione Straordinaria;
 - RS Restauro Scientifico;
 - RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
 - RAL Recupero e Risanamento Aree Libere;
 - RE Ristrutturazione Edilizia;
 - DR Demolizione e Ricostruzione (D+NC);
 - D Demolizione;
 - NC Nuova Costruzione;
 - RU Ristrutturazione Urbanistica.
 - **Unità Minima d'Intervento:**
Sf ≥ 1.500mq.
 - **Capacità Edificatoria:**
Uf = 0,40 mq/mq.
 - **Modalità di attuazione:**
Intervento edilizio diretto.
5. **PRESCRIZIONI PARTICOLARI E PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI:**
 - La progettazione dovrà essere correlata da un puntuale studio di impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli insediamenti devono essere collegati agli impianti di smaltimento delle acque reflue esistenti. Gli insediamenti del capoluogo devono essere collegati al depuratore comunale;
 - Gli insediamenti del capoluogo devono prevedere, nella fascia di tutela stradale, apposite schermature arboree;
 - Negli insediamenti di Belvedere la potenzialità edificatoria residua sarà realizzata delocalizzando l'ampliamento posteriormente al fabbricato esistente, rimanendo all'interno del cono visivo che il cimitero crea con l'edificio esistente.

TITOLO 18

AMBITI SPECIALI IN TERRITORIO RURALE

Art. 18.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli ambiti speciali in territorio rurale comprendono ambiti esistenti con funzioni e destinazioni sia connesse che incongrue con l'attività agricola (Ambiti S), sia nuovi ambiti destinati o destinabili ad attività speciale connesse con l'uso agricolo del territorio rurale (Ambiti N).
2. In tutti i casi la cessazione delle attività speciali ammesse in tali ambiti comporta il ripristino di destinazioni prescritte per il territorio rurale (classe E, art. 3.1.1 - Tomo III del RUE). In questi casi è inoltre prescritto l'intervento di riconversione e/o di demolizione degli immobili e delle aree scoperte che non possano essere riutilizzati per l'uso agricolo; tutte le aree scoperte dovranno essere bonificate mediante un intervento di Recupero e Risanamento Aree Libere (RAL).
3. Gli usi speciali ammessi e le relative potenzialità e prescrizioni sono esplicitate per ogni tipologia di ambiti speciali "S" e "N" nei successivi articoli; per gli ambiti in cui sono ammessi usi di tipo agricolo "E – Funzioni agricole e connesse all'agricoltura" valgono tutte le disposizioni previste per il territorio rurale e relative a ciascuno degli usi particolari ammessi.

Art. 18.2 – ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI "S"

1. In riferimento all'art. 5.6.1 commi 4 e 5 delle NTA del PSC, che demandano al RUE la disciplina delle attività produttive, di servizio e commerciali dei siti esistenti destinati a funzioni speciali sorti in forma isolata nel territorio agricolo, le tavole del RUE riportano con apposito perimetro tali localizzazioni.

2. Ciascuno degli ambiti singolarmente individuati nelle tavole è soggetto alle seguenti specifiche norme:

S_1 – Ambito destinato ad attività di interesse privatistico con rilevanza di servizio utile di zona, quali:

- b4) Artigianato di servizio (riparazione di automezzi e veicoli in genere);*
- d3) Limitatamente a ricovero mezzi di trasporto, autorimesse con attività di noleggio, deposito di automezzi in genere;*
- d6) Deposito a cielo aperto;*
- d8) Demolizioni di veicoli e macchine in genere, anche con riciclaggio e/o vendita di componenti;*
- d9) Residenza, limitatamente al proprietario e gestore (e familiari).*

Le destinazioni previste dovranno essere conformi alle leggi e norme di settore; sulle edificazioni esistenti sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione (MO, MS) e di ristrutturazione (RE) nel rispetto della Su esistente; è ammessa la trasformazione di Sa in Su di locali che ne conseguano le caratteristiche dopo l'intervento, comunque nel rispetto dei minimi e massimi di Sa previsti dal RUE e ad esclusione dell'uso "d9".

Alla cessazione dell'attività, questa potrà essere sostituita unicamente con altre della stessa destinazione d'uso o prevedere il ritorno a un uso di tipo agricolo con idoneo ripristino degli edificati e delle aree libere.

S_2 – Ambito destinato ad attività di interesse privatistico con rilevanza di servizio utile di zona, quali:

- a2) Residenze collettive o specialistiche;*
- b8) Attività di interesse privatistico sanitarie e salutistiche;*
- b11) Attività socio-assistenziali;*

Oltre agli interventi di manutenzione (MO, MS) e agli interventi di ristrutturazione (RE) è ammesso un ampliamento *una tantum* della Su esistente pari al 60% nel rispetto dei vincoli imposti dalla localizzazione e delle quantità minime e massime di Sa richieste dal RUE.

Alla cessazione dell'attività, questa potrà essere sostituita unicamente con altre della stessa destinazione d'uso o prevedere il ritorno a un uso di tipo agricolo con idoneo ripristino degli edificati e delle aree libere.

Art. 18.3 – ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI "N"

1. In riferimento all'art. 5.6.1 commi 3 e 6 delle NTA del PSC (che demandano al POC il nuovo inserimento di localizzazioni per attività speciali nel territorio rurale) e in riferimento all'art. 4.1.3 comma 2 della sez. intercomunale del presente Tomo III della NTA del RUE (che elenca gli usi compatibili con il territorio rurale nelle aree scoperte), le Tavole di RUE riportano le aree per le quali è stata fatta richiesta di localizzazione di attività speciali nel territorio rurale che potranno essere oggetto di accettazione e di inserimento all'atto dell'elaborazione del POC originario o di una sua idonea variante:

N_1 - Ambito destinato ad attività di interesse privatistico, quali:

- b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione;*
- b7) Attività ricreative, sportive e turistiche, con esclusione delle attività di spettacolo;*
- b8) Attività di interesse privatistico sanitarie e salutistiche, limitatamente alle attività salutistiche;*

Sono inoltre ammesse tutte le attività e le produzioni agricole e connesse con l'agricoltura (E).

L'attività può utilizzare per le proprie finalità la Su degli immobili esistenti (nel rispetto degli eventuali valori culturali e ambientali) anche mediante interventi di RE; è inoltre possibile la realizzazione di una Su aggiuntiva ad uso dell'attività stessa (e quindi non relativa agli usi "a1" e "a2") fino ad un massimo di 250 mq da realizzarsi con manufatti ecologica-

mente compatibili con l'ambito sia sotto il profilo dei materiali (legno, componenti riciclabili, strutture smontabili e simili) sia in relazione alla loro collocazione e articolazione (Hmax = 1 piano).

Negli immobili esistenti è realizzabile un alloggio (uso consentito "d9") per il custode e/o il manutentore dell'impianto, di Su < 90 mq.

Poiché l'area risulta completamente interessata dal sistema forestale e boschivo (art. 7.2 PTCP), da aree di alimentazione delle sorgenti e di ricarica della falda, da zone di tutela naturalistica (art. 7.5 PTCP e art. 25 PTPR), oltre che da zone di particolare problematicità in materia di rischio sismico della Tav. 2c del PTCP, quali: zone P (aree potenzialmente instabili con pendenza > 50°), zone differenziali, zone P50, zone Q (aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche) e zone QP (aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche con pendenza > 50°), l'ammissibilità nel POC di tale previsione è subordinata al rispetto di tali tutele, anche mediante elaborazione di apposita Valutazione di Sostenibilità.

La convenzione richiesta per la formazione del POC che prevedrà l'inserimento di tale ambito dovrà comunque precisare e determinare tutti i parametri, le condizioni, la sostenibilità e indicare gli esiti puntuali all'atto della cessazione dell'attività stessa. In particolare, dovrà inoltre delimitare e definire le aree e gli immobili effettivamente dedicati all'attività all'interno dell'ambito individuato nel RUE.

N_2 - Ambito destinato ad attività di interesse privatistico, quali:

f2) strutture ricettive extra alberghiere (ostelli, residence, etc.)

f3) Campeggi, villaggi turistici, limitatamente ai campeggi e aree sosta attrezzate per camper

b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione;

d9) Residenza per il proprietario, il custode e foresteria in rapporto pertinenziale con la funzione produttiva.

Usi della classe "E - FUNZIONI AGRICOLE E CONNESSE ALL'AGRICOLTURA"

È ammessa la realizzazione di una Su ad uso complementare all'attività principale (in particolare per gli usi "b2", "d9", per servizi igienici e per uffici, con l'esclusione delle destinazioni ad usi abitativi "a1" e "a2") fino ad un massimo di 400 mq da realizzarsi con manufatti ecologicamente compatibili con l'ambito sia sotto il profilo dei materiali (legno, componenti riciclabili, strutture smontabili e simili) sia in relazione alla loro collocazione e articolazione (Hmax = 1 piano).

La convenzione richiesta per la formazione del POC che prevedrà l'inserimento di tale ambito dovrà determinare tutti i parametri, le condizioni, la sostenibilità e indicare gli esiti all'atto della cessazione dell'attività stessa. La stessa convenzione può costituire atto per la variazione del attività di interesse privatistico in dotazione, sulla base degli opportuni accordi tra proprietà e Amministrazione Comunale funzionali alla pubblica accessibilità e idonea gestione della struttura stessa.

Gli interventi dovranno comunque essere attuati nel pieno rispetto con il Sistema dei Vincoli e delle tutele presenti nell'area dell'Ambito.

TITOLO 19

MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 19.1 – MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI

1. In luogo della realizzazione e cessione dei parcheggi pubblici, negli interventi diretti è **richiesta** la monetizzazione degli stessi nei seguenti casi:
 - Interventi nel territorio rurale;
 - Interventi nelle zone AUC_A1, AUC_A2.1, AUC_A2.2, AUC_A2.3, AUC_A2.4, AUC_A3 e AUC_A4 se l'entità dei parcheggi pubblici da realizzare risulta inferiore a 125 mq;
 - Interventi nelle zone MOB_D e MOB.
2. In luogo della realizzazione e cessione dei parcheggi pubblici, negli interventi diretti, è **ammessa** la monetizzazione degli stessi nei seguenti casi:
 - Interventi negli insediamenti urbani storici ACS_A1 e ACS_A2;
 - Interventi nelle zone AUC_A1, AUC_A2, AUC_A3 e AUC_A4 se l'entità dei parcheggi pubblici da realizzare risulta inferiore ai 200 mq;
 - Interventi nelle zone ASP_C se l'entità dei parcheggi pubblici da realizzare risulta inferiore ai 500 mq
3. La corresponsione degli importi della monetizzazione dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale contestualmente al momento di validità del titolo abilitativo dell'intervento.

Art. 19.2 – MONETIZZAZIONE DI VERDE PUBBLICO

1. In luogo della realizzazione e cessione del verde pubblico, negli interventi diretti è **richiesta** la monetizzazione degli stessi nei seguenti casi:
 - Interventi nel territorio rurale;
 - Interventi nelle zone AUC_A1, AUC_A2, AUC_A3, AUC_A4, ASP_A, ASP_C se l'entità del verde pubblico da realizzare risulta inferiore ai 400 mq;
 - Interventi nelle zone MOB_D e MOB.
2. In luogo della realizzazione e cessione del verde pubblico, negli interventi diretti è **ammessa** la monetizzazione nei seguenti casi:
 - Interventi negli insediamenti urbani storici ACS_A1 e ACS_A2;
 - Interventi nelle zone AUC_A1, AUC_A2, AUC_A3, AUC_A4 se l'entità del verde pubblico da realizzare risulta inferiore ai 600 mq;
3. La corresponsione degli importi della monetizzazione dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale contestualmente al momento di validità del titolo abilitativo dell'intervento.